

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 12 FEBBRAIO 2008

N. 24



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di Organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 ottobre 2007, n. 513

POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Concessione del finanziamento di euro 300.000,00 (Euro Trecentomila/00) in favore del Comune di Trinitapoli (FG), in qualità di soggetto referente per la realizzazione del Piano di Gestione del SIC denominato “Zone umide della Capitanata” (IT 9110005) - Impegno di spesa.

Pag. 3724

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 524

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Apertura di una cava per l'estrazione di pietra in località “Caturo del Comune di Carovigno – Fg 15, p.lla 123. Ditta General Stone S.r.l.

Pag. 3727

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 ottobre 2007, n. 530

Legge Regionale n. 11/01 - Proroga procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Realizzazione di parco in località Pezzaviva e Canali, nel comune di Torre Santa Susanna (Br) – Prop. Anemos 1 S.r.l. (già Nuova Energia S.r.l.)-

Pag. 3728

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 ottobre 2007, n. 531

Proroga parere v.i.a. - Cava di calcare in Località “Grotta dell’Acqua” del comune di Monopoli.- Ditta Medico Leonardo & Figli s.n.c.-

Pag. 3730

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 novembre 2007, n. 551

Legge Regionale. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Consolidamento sponda lago di Lesina (Fg) – Proponente: Amministrazione Comunale di Lesina. -

Pag. 3732

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 novembre 2007, n. 552

Legge Regionale n. 11/01 - Proroga procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Realizzazione di parco eolico in località Barbuzzi-Serre, nel comune di Taranto – Prop. Taras Wind Energy S.r.l.

Pag. 3736

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 novembre 2007, n. 563

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Progetto di modifica ed ampliamento della cava di calcarenite in località “Mariantoni” di Galatina (Le). Ditta Colacem S.p.A.

Pag. 3737

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 novembre 2007, n. 564

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Coltivazione e recupero cava di pietra calcarea sita in loc. "Galia" dell'agro di Taurisano. Ditta Edilcave s.a.s. di Vito De Benedetto & C.

Pag. 3740

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 novembre 2007, n. 565

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Apertura nuova cava di calcare in loc. “Rodisano” del Comune di Poggio Imperiale. Ditta Giovanni Lombardi.

Pag. 3742

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 novembre 2007, n. 567

POR Puglia 2000/2006 – Misura 1.6 Linea di intervento 3. “Completamento recinzione e sistemazione percorsi interni area parco Palude del Conte e Punta Prosciutto – Torre Lapillo ricadente nel pSIC” del Comune di Porto Cesareo. Concessione del finanziamento e impegno di spesa di euro 300.000,00 sul Bilancio 2007 in favore del Comune di Porto Cesareo.

Pag. 3743

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 novembre 2007, n. 580

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto di raffineria zucchero grezzo di canna con annesso impianto di cogenerazione alimentato a biocombustibile e gas naturale da 39 MWe da realizzarsi all'interno dell'area portuale di Brindisi – Proponente: S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A.

Pag. 3746

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 618

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per la realizzazione di opificio commerciale ed annessi servizi – Comune di Monopoli (Ba) - Proponente: M.R. S.r.l.

Pag. 3752

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 619

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Proroga anni 10 autorizzazione esercizio cava. Loc. “C.da Gesù e Maria” di Trani (BA). - Ditta Musico Raffaele

Pag. 3755

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 620

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di cava per l'ampliamento di una cava di calcarenite, loc. “S. Nicola la Guardia” in agro di Andria (Ba). Ditta F.Ili Acquaviva s.n.c.

Pag. 3758

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 621

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Apertura di cava di pietra calcarea da taglio. Contrada “Profico” di Trani. - Ditta La Pietraia

Pag. 3761

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 622

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Ampliamento cava di calcarenite. Loc “Rodisani-Codino di Porco” dei Comuni di Apricena e Poggio Imperiale. - Ditta Marmi 2000

Pag. 3764

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 dicembre 2007, n. 624

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Modifica ed ampliamento dello stabilimento industriale esistente per la produzione di materie plastiche, sito in Zona Industriale al viale E. Fermi, n. 50 - Comune di Brindisi - Proponente:Basell Brindisi S.r.l.

Pag. 3766

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2007, n. 630

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per l'ampliamento di una cava di argilla, loc. “Galvanese” in agro di Lucera (Fg). Ditta Laterificio Meridionale s.r.l.

Pag. 3771

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2007, n. 631

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Variante di progetto dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di Giuggianello (Le) - Proponente:Wind Service S.r.l.

Pag. 3774

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2007, n. 632

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico da 24 MW in loc. Masseria Renna - Comune di Villa Castelli (Br) – Proponente:Energia in Natura S.r.l.

Pag. 3778

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2007, n. 635

Procedura di V.I.A. – Ampliamento cava di calcare. Loc. “Macchiarotonda” di Putignano (BA). – Ditta TROILO S.r.l.

Pag. 3785

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 647

Legge regionale n. 17/2000 –art. 4 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Deliberazione di Giunta Regionale n 1641/2007. Asse 2 – linea di intervento a titolarità regionale 2b “Supporto tecnico-scientifico per la costruzione della Rete Ecologica” – Determinazione dirigenziale n. 495/2007 – Nomina commissione di selezione delle candidature.

Pag. 3787

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 650

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un impianto eolico da 1 MW nella Zona industriale del comune di Laterza (Ta) – Proponente: Progeva S.r.l.

Pag. 3788

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 651

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Progetto di turbina eolica nella Zona industriale del comune di San Marzano (Ta) – Proponente: Ecogaia s.s.

Pag. 3791

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 652

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Completamento della rete di fognatura pluviale a servizio dell’abitato e adeguamento del relativo recapito finale – Comune di Tuglie (Le) - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

Pag. 3794

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 653

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Intervento di interrimento linea ferroviaria Sud-Est nel comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km 11+175.55 - Proponente:Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

Pag. 3797

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 673

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza – Realizzazione variante esterna all’abitato di Santeramo in Colle – Proponente:ANAS S.p.A.

Pag. 3801

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 674

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi nel comune di Ortona (Fg), in loc. Marchitto - Proponente: Eurowind S.r.l.

Pag. 3803

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 675

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi nel comune di Ruffano (Le), in loc. Mascarane ed Occhiazze - Proponente: Antonio S.r.l.

Pag. 3808

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 676

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica ed opere connesse da realizzare nel comune di Rignano Garganico (Fg), loc. Coppa del vento - Proponente: Gargano Energia S.r.l.

Pag. 3810

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 677

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento cava. Loc. “La Torretta” di Massafra. (fg 45 p.lle 95-134-135). Ditta Mar. Cave S.r.l.

Pag. 3816

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 678

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Coltivazione cava. Loc. “La Torretta” di Massafra. (fg 46 ptcc 4-6-11-12-25). Ditta Mar. Cave S.r.l.

Pag. 3820

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 dicembre 2007, n. 685

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per lavori di un incrocio a rotatoria tra la S.P. 359 e la S.P. 113 Veglie-Porto Cesareo in agro di Nardò e Porto Cesareo – Proponente: Provincia di Lecce.

Pag. 3824

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 ottobre 2007, n. 513

POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 - Linea di Intervento 1/c - Concessione del finanziamento di euro 300.000,00 (Euro Trecentomila/00) in favore del Comune di Trinitapoli (FG), in qualità di soggetto referente per la realizzazione del Piano di Gestione del SIC denominato "Zone umide della Capitanata" (IT 9110005) - Impegno di spesa.

L'anno 2007, il giorno 19 del mese di Ottobre, in Modugno (BA), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca LIMONGELLI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, adotta il seguente provvedimento:

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE ("Habitat") e 79/409/CEE ("Uccelli selvatici"), che prevedono la creazione di una rete ecologica europea, denominata "NATURA 2000", mediante l'individuazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

PRESO ATTO che, in Puglia, i siti destinati a costituire la rete "NATURA 2000" venivano individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 ed inseriti nell'elenco ufficiale contenuto nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000);

VISTA la successiva D.G.R. n. 1157 dell'8 agosto 2002, con la quale veniva approvata la revisione tecnica delle delimitazioni dei pSIC e delle ZPS designate con la precedente D.G.R. n. 3310/1996;

PRESO ATTO che, in applicazione della citata direttiva 92/43/CEE, la Commissione Europea,

con decisione del 19 luglio 2006 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 settembre 2006), ha adottato l'elenco dei SIC per la regione biogeografica mediterranea;

CONSIDERATO che fra i SIC-ZPS individuati nella Regione Puglia vi è il SIC denominato "Zone umide della Capitanata" (IT 9110005), contenente le ZPS "Saline di Margherita di Savoia" (IT 9110006), "Paludi di Frattarolo" (IT 9110007) e "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" (IT 9110038), ricadente nel territorio dei Comuni di Trinitapoli, Cerignola, Manfredonia, Margherita di Savoia e Zapponeta (FG);

VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, spetta alla Regione assicurare per i (...) SIC, nonché per le ZPS opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate (art. 4, comma 1);

VISTO che, sulla base delle "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" adottate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto del 3 settembre 2002, spetta, altresì, alla Regione, sia per le zone di conservazione speciale (ZCS), che per le ZPS, entro sei mesi dalla loro designazione, l'adozione delle "misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti" (art. 4, comma 2);

VISTO che, qualora le ZCS ovvero le ZPS "ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta

(...) le opportune misure di conservazione e le norme di gestione” (art. 4, comma 3);

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) Puglia 2000-2006, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C (2000) 2349 dell'8 agosto 2000 e successiva D.G.R. n. 1277 del 10 ottobre 2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 138 del 16 novembre 2000;

VISTA, in particolare, la Misura 1.6. - Linea di Intervento 1.c del POR Puglia 2000-2006, nell'ambito della quale è prevista la realizzazione di appositi Piani di Gestione dei Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS);

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006, approvato con D.G.R. n. 1697 dell'11 dicembre 2000 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 16 febbraio 2001;

VISTA, altresì, la D.G.R. n. 2020 del 28 dicembre 2000, con la quale veniva approvato il relativo Piano finanziario;

CONSIDERATO che i Piani di gestione hanno la finalità di regolamentare l'uso del territorio in modo da assicurare il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatica di interesse comunitario;

VISTA la D.G.R. n. 17 dell'11 maggio 2007, con la quale veniva approvato lo schema di Protocollo d'intesa da stipulare, fra gli altri, con i Comuni di Trinitapoli, Cerignola, Manfredonia, Margherita di Savoia e Zapponeta (FG) per la realizzazione del Piano di Gestione del SIC denominato “Zone umide della Capitanata” (IT 9110005), contenente le ZPS “Saline di Margherita di Savoia” (IT 9110006), “Paludi di Frattarolo” (IT 9110007) e “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (IT 9110038) e disposta l'erogazione di un finanziamento di euro 300.000,00, con le modalità e la regolamentazione di cui alla Linea di Intervento 1/c della Misura 1.6 del POR Puglia 2000-2006;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 3 agosto 2007 fra la Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, e il Comune di Trinitapoli (FG), rappresentato dal Sindaco, Ruggero Di Gennaro;

CONSIDERATO che, in applicazione della citata normativa comunitaria e nazionale, con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa la Regione Puglia si è impegnata a finanziare, impiegando le risorse del POR Puglia 2000-2006, la realizzazione del Piano di Gestione per il SIC denominato “Zone umide della Capitanata” (IT 9110005), contenente le ZPS “Saline di Margherita di Savoia” (IT 9110006), “Paludi di Frattarolo” (IT 9110007) e “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (IT 9110038);

CONSIDERATO che nel Protocollo d'intesa si è previsto che le procedure di bando e quelle relative alla rendicontazione della spesa saranno gestite secondo le modalità previste dal POR Puglia 2000-2006 dal Comune di Trinitapoli (FG), quale soggetto referente per il SIC denominato “Zone umide della Capitanata” (IT 9110005), contenente le ZPS “Saline di Margherita di Savoia” (IT 9110006), “Paludi di Frattarolo” (IT 9110007) e “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” (IT 9110038);

Cod. Programma: 7 aprile 2004

Cod. SIOPE: 2234: Trasferimenti in conto capitale a Comuni

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

Impegno di spesa in favore del Comune di Trinitapoli (FG) dell'importo complessivo di euro 300.000,00 (Euro Trecentomila/00), con imputazione dell'importo di euro 255.000,00 (Euro Duecentocinquantacinquemila/00) sul cap. 1091106 del Bilancio di previsione 2007 - Residui di stanziamento 2006 ed euro 45.000,00 (Euro Quarantacinquemila/00) sul cap. 1095106 del Bilancio di previsione 2007 - Residui di stanziamento 2006.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

- sulla base dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

DETERMINA

- di richiamare e approvare l'intera premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 3 agosto 2007 fra la Regione Puglia e il Comune di Trinitapoli (FG) e confermare la concessione del finanziamento previsto, utilizzando le risorse disponibili sulla Misura 1.6 - Linea di intervento 1/c del POR Puglia 2000-2006;
- di impegnare – in esecuzione della citata D.G.R. n. 17/2007 – la spesa di euro 300.000,00 (Euro Trecentomila/00) in favore del Comune di Trinitapoli (FG), in qualità di soggetto referente per la realizzazione del Piano di Gestione del SIC denominato "Zone umide della Capitanata" (IT 9110005), contenente le ZPS "Saline di Margherita di Savoia" (IT 9110006), "Paludi di Frattarolo" (IT 9110007) e "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" (IT 9110038), con imputazione dell'importo di euro 255.000,00 (Euro Duecentocinquantacinquemila/00) sul cap. 1091106 del Bilancio di previsione 2007 -

Residui di stanziamento 2006 ed euro 45.000,00 (Euro Quarantacinquemila/00) sul cap. 1095106 del Bilancio di previsione 2007 - Residui di stanziamento 2006;

- di istituire, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del Protocollo d'Intesa stipulato, il Comitato Tecnico di Controllo, costituito dal Dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Trinitapoli (FG), nonché degli altri Comuni interessati, da un responsabile tecnico per ciascuna delle aree protette presenti e dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali (o da loro delegati), con "il compito di controllare e validare lo stato di avanzamento del Piano e di impartire eventuali direttive";
- di confermare che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Protocollo d'Intesa stipulato, "la validazione degli stati di avanzamento da parte del Comitato è preliminare alla liquidazione e al pagamento da parte del RUP";
- di trasmettere il presente atto, in copia conforme, al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere il presente atto, in originale, al Settore Segreteria della Giunta Regionale ed, in copia conforme, al Comune di Trinitapoli (FG);
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Settore Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito www.regione.puglia.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 524

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Apertura di una cava per l'estrazione di pietra in località "Caturò del Comune di Carovigno – Fg 15, p.lla 123. Ditta General Stone S.r.l.

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 766 del 12.01.07 la ditta General Stone S.r.l., con sede legale in Carovigno (Br), alla Contrada "Caturò", proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'apertura di una cava di calcare da taglio sita in loc. "Caturò" di Carovigno (BR) contraddistinta nel NCT al Fg 15 particella 123;
- con nota prot. n. 4061 del 12.03.07, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Carovigno ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 4857 del 20.03.07 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, dopo aver valutata tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi

come segue:«... omissis... Premessa

I terreni interessati dal progetto di coltivazione si trovano in Località "Caturò" in agro di Carovigno (Br), sono di proprietà della Ditta General Stone S.r.l., sono riportati in Catasto al Foglio 21 Ua 123 ed hanno una estensione pari a Ha 03.01.77.

La Ditta in parola è già proprietaria di una cava in esercizio regolarmente autorizzata con D.M. 32 del 17/09/71 sita nei Foglio 19 p.lle 123-124 di estensione pari a Ha 00.89.00, prossima all'area per la quale si richiede la nuova autorizzazione..

L'area in questione, così come mostrano gli elaborati grafici allegati, è delimitata a Nord dalla ferrovia Bari-Brindisi e ad Est dalla cava di calcare di: proprietà della Ditta Bianco Cave. Dalla linea ferrata il ciglio di cava, come previsto in progetto disterà 50 metri; la fascia di rispetto, dall'altrui proprietà invece fissata in 5 metri. Lo scavo in progetto comporta un abbassamento del p.c. di. 33 metri..

Il sito di intervento non è compreso in aree naturali, protette, non è soggetta ad alcun tipo di vincolo così come riferito dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio e dal PAT; ricade in un comprensorio individuato dal PRAE in cui sono segnalate cave di calcare attive. Sullo strumento urbanistico vigente essa ricade in zona agricola.

L'area d'intervento è servita da una viabilità pubblica idonea a consentire un agevole scorrimento dei mezzi di cantiere; si ipotizza che il traffico non subirà alcun incremento significativo in quanto l'area è già interessata da altre cave in esercizio.

Al termine della coltivazione si procederà al livellamento del fondo cava con materiali di risulta, per uno spessore medio di 1 metro circa. Su detto strato sarà messo in opera il terreno vegetale per uno spessore medio di 0,80 metri; si procederà quindi all'impianto di un uliveto. Lungo i lati a Nord, Ovest ed Est della cava sarà realizzato un fosso di guardia

profondo circa 50 centimetri, avente lo scopo di evitare che le acque di precipitazione meteorica vadano a riversarsi nell'area coltivata.

Il Comitato esprime parere favorevole all'intervento proposto con la prescrizione che la Ditta si doti di un idoneo sistema di abbattimento polveri al fine di limitare l'impatto connesso alla produzione delle stesse durante le varie attività di cantiere».

- vista la LR. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- vista la nota prot. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.09.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di V.I.A. con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla ditta General Stone

con sede legale in Carovigno (Br), alla Contrada "Caturò", per l'apertura di una cava di calcare da taglio sita in loc. "Caturò" di Carovigno (BR) contraddistinta nel NCT al Fg 15 particella 123;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Carovigno,
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001,

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 ottobre 2007, n. 530

Legge Regionale n. 11/01 - Proroga procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Realizzazione di parco in località Pezzaviva e Canali, nel comune di Torre Santa Susanna (Br) – Prop. Anemos 1 S.r.l. (già Nuova Energia S.r.l.)-

L'anno 2007 addì 30 del mese di Ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'i-

strutturata espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 378 del 22.10.2004 si è provveduto ad escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente anche a prescrizioni integrative del progetto, la realizzazione di un parco eolico in loc. Pezzaviva e Canali, nel comune di Torre S. Susanna (Br), proposto dalla Anemos 1 S.r.l. (già Nuova Energia S.r.l.) – Via Monte Rosa - Z.I. Melissano (Le) - ;
- con nota acquisita al prot. n. 15647 del 09.10.07 la società proponente rappresentava quanto segue:
“... in data 23.03.2005 in ottemperanza alle prescrizioni...è stato depositato presso il Comune di Torre S. Susanna il progetto integrato e le relative istanze di rilascio dei Permessi a Costruire aggiornate alle integrazioni di progetto;
- in data 12.01.2006 e 02.04.2007 in risposta alle istanze di cui sopra il Comune di Torre S. Susanna rilascia i Permessi a Costruire rispettivamente n. 12 e n. 84;
- in data 02.04.2007, in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 387/2003 ed alla Deliberazione della G.R. N. 35 del 23.01.2007, è stata depositata presso la Regione Puglia - Settore Industria – Industria Energetica, una Richiesta di Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto così ridenominato “Centrale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Torre S. Susanna...”. Ciò stante e considerando che l'iter autorizzativo sopra esplicitato è a tutt'oggi pendente e che ragionevolmente non si potrà procedere alla riunione della Conferenza di Servizi nei termini di efficacia del citato provvedimento di esenzione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Anemos 1 S.r.l. chiedeva la proroga dei termini di scadenza della Determinazione Dirigenziale n. 378 del 22.10.2004. A tal fine trasmetteva apposita dichiarazione giurata datata 02.10.2007, attestante, tra l'altro, che: ...lo strumento urbanistico nel comune di Torre Santa Susanna non ha

subito varianti nelle zone interessate dall'intervento rispetto alla data di approvazione del progetto...;

- dal 22.10.2003 non vi è stata alcuna variazione della normativa di tutela paesaggistica introdotta da P.U.T.T. approvato dalla Regione Puglia con delibera di G.R. N. 1748 del 15.12.2000, per la realizzazione del parco eolico...;
- non vi sono state modifiche alle reti infrastrutturali limitrofe;
- nulla è variato nel quadro geomorfologico e naturalistico della zona;
- nulla è variato nelle unità ecosistemiche presenti nel sito e nell'uso del suolo;
- non vi sono variazioni nella identificazioni e stima degli impatti previsti;
- in generale non vi è alcuna variazione del contesto ambientale nel quale è inserito il parco eolico;
- il progetto presentato è invariato rispetto a quello già esentato dalla procedura di VIA, se non per una riduzione cospicua del numero delle torri (42 rispetto alle 53 realizzabili);
- non vi è alcuna variazione delle coordinate geografiche delle torri;
- non vi è aumento dell'altezza al mozzo;
- Considerato quanto sopra evidenziato e tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal parco eolico in argomento così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 378 del 22.10.2004 a condizione che tutte le condizioni e previsioni pro-

gettuali (tranne la materiale eliminazione di alcuni aerogeneratori passati da n.53 a n.42) siano rimaste del tutto immutate rispetto al progetto oggetto del parere di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 378/2004 ;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Vista la nota prot. n. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre – 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo, Dirigente del Settore Attività Estrattive, il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di prorogare, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni e alle condizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, l'esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con il rispetto delle prescrizioni espresse nella Determina Dirigenziale n. 378 del 22.10.2004 concernente la realizzazione di un parco eolico in loc. Pezzaviva e Canali, nel comune di Torre S. Susanna (Br), proposto dalla Anemos 1 S.r.l.

(già Nuova Energia S.r.l.) – Via Monte Rosa - Z.I. Melissano (Le);

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 ottobre 2007, n. 531

Proroga parere v.i.a. - Cava di calcare in Località "Grotta dell'Acqua" del comune di Monopoli-Ditta Medico Leonardo & Figli s.n.c.

L'anno 2007 addì 30 del mese di ottobre 2007 in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 362 del 17.11.2003 è stato espresso, per le motivazioni nello stesso provvedimento evidenziate, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di una cava di calcare in Località "Grotta dell'Acqua" del comune di Monopoli identificata nel N.C.T. nel Fg. 34 particella 29 alla Ditta Medico Leonardo & Figli s.n.c. con

sede legale a Monopoli alla località Grotta dell'Acqua n. 340/A;

- con nota acquisita al prot. n. 13301 del 28.08.07, l'ufficio Attività Estrattive trasmetteva a questo ufficio l'Ordinanza n. 622/2007 con cui il TAR-PUGLIA-BARI "...fissa il termine di giorni 60 dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente ordinanza per l'emana-zione di nuova determinazione dirigenziale sulla V.I.A. con specifico riferimento alla permanenza e/o al mutamento delle condizioni presupposte al parere favorevole di cui alla determinazione diri-genziale n.362 del 17 novembre 2003"
- con nota prot. 13302 del 28.08.07 (notificata, oltre che alla società, al Sig.Sindaco di Monopoli, al Sig.Presidente della Provincia di Bari, al Commissario ad acta, al TAR Puglia, all'avv.Saverio Profeta, all'avv.Natalia Pinto ed al Settore Attività Estrattive) questo ufficio invi-tava la Ditta, al solo scopo di ottemperare all'Ordinanza dell'Organo di Giustizia Amministrativa, a presentare apposita relazione asseverata da professionista abilitato relativa-mente alle immutate condizioni ambientali del sito oggetto dell'intervento in riferimento a quanto presentato e dichiarato negli atti già valu-tati e oggetto della precedente determinazione dirigenziale n.362/2003; con la stessa nota veni-va altresì invitato il comune di Monopoli a ren-dere pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di 15gg per ogni forma di trasparenza e al fine di consentire la consultazio-ne di ogni soggetto pubblico e/0 privato;
- con nota acquisita al prot. n. 14003 del 13.09.07 la Ditta trasmetteva relazione asse-verata da professionista abilitato relativa alle condizioni ambientali come richiesto;
- con nota prot. n. 14173 del 17.09.07 il Settore Ecologia invitava la ditta a trasmettere la stessa documentazione presso il Comune di Monopoli e contestualmente sollecitava la stessa Amministrazione Comunale a procedere con tempestività, sempre in relazione ai ristretti tempi assegnati dalla predetta ordinanza giudi-ziaria, alla richiesta di pubblicazione all'albo pretorio comunale comunicando poi, con altret-tanta tempestività, l'avvenuta pubblicazione pre-cisando che, in mancanza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, e sempre al solo fine di non risultare inadempienti a quan-to disposto dal TAR PUGLIA, si sarebbe ritenuto formulato il silenzio adempimento da parte del comune di Monopoli;
- con nota acquisita al prot. 14808 del 25.09.07 perveniva a quest'ufficio da parte dell'avv. Natalia Pinto copia di "...atto di intervento nel procedimento...", atto già pervenuto da parte del Settore Attività Estrattive ed in riferimento al quale era già stata notificata all'avv.Pinto copia della nota prot.13302/07;
- con nota acquisita al prot. 14929 del 26.09.07 la ditta trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. 16642 de 24.10.2007 l'avv.Saverio Profeta trasmetteva copia della nota 14173/07 del Settore Ecologia recante il timbro di acquisizione del comune di Monopoli avvenuta con prot.37778 del 04.10.2007;
- considerato pertanto il tempo trascorso dall'av-venuta acquisizione da parte del comune di Monopoli della richiesta relazione asseverata (17.09.2007) e della nota del Settore Ecologia 14173/07 (04.10.2007), e tenuto conto che l'a-rea oggetto di intervento non è interessata dalle nuove perimetrazioni delle aree SIC/ZPS, non-ché del Parco dell'Alta Murgia, al solo fine di ottemperare a quanto disposto dal TAR PUGLIA con ordinanza n.622/2007 si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 362/2003;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emana-te direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione ammini-strativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la nota prot. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere espresso nella Determina Dirigenziale n. 362 del 17.11.2003 e concernente il progetto di una cava di calcare in Località "Grotta dell'Acqua" del comune di Monopoli identificata nel N.C.T. nel Fg. 34 particella 29 alla Ditta Medico Leonardo & Figli s.n.c. con sede legale a Monopoli alla località Grotta dell'Acqua n. 340/A;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 novembre 2007, n. 551

Legge Regionale. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Consolidamento sponda lago di Lesina (Fg) - Proponente: Amministrazione Comunale di Lesina.

L'anno 2007 addì 09 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota comunale n. 23712 del 29.12.2005 veniva attivata presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione del progetto definitivo relativo al consolidamento della sponda del Lago di Lesina, nel comune di Lesina (Fg), proposto dal Settore III - Lavori Pubblici - Amministrazione Comunale di Lesina;
- con nota prot. n. 1654 dell'08.02.2006 il Settore Ecologia comunicava all'amministrazione proponente che l'intervento proposto risultava assoggettato alla procedura di VIA in quanto ricadente all'interno di area naturale protetta (art. 4, comma 3, L.R. N. 11/01); pertanto invitava l'ente proponente a trasmettere la pratica in argomento alle amministrazioni interessate, nonché a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava gli enti coinvolti (Amministrazione Provinciale di Foggia ed Ente Parco Nazionale del Gargano) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);

- con nota prot. n. 13873 del 23.11.2006 il Settore Lavori Pubblici del comune di Lesina formalizzava la richiesta di compatibilità ambientale;
 - con nota acquisita al prot. n. 1119 del 17.01.2007 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sul Corriere dello Sport (ed. nazionale) e sulla Gazzetta del Mezzogiorno, entrambe del 14.12.2006, e sul BURP n. 169 del 21.12.2006; in dette pubblicazioni veniva precisato che il progetto era stato depositato presso l'Assessorato Reg.le Ecologia, il comune di Lesina, l'Amministrazione Provinciale di Foggia e l'Ente Parco Nazionale del Gargano;
 - con nota prot. n. 9552 del 15.06.2007 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese in seno al Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 22.05.07, richiedeva integrazioni progettuali;
 - con nota acquisita al prot. n. 12354 del 26.07.2007 l'ente proponente trasmetteva al Settore Ecologia, alla Provincia di Foggia e all'Ente Parco del Gargano le integrazioni richieste;
 - il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 18.09.2007, ha rilevato che:
 - Il Comune di Lesina, con propria istanza del 06.11.06 alla Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - V.I.A. (prot. Regione Puglia n. 13873 del 23.11.06), richiedeva la Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto definitivo e relativo al "Consolidamento sponda lago di Lesina" ai sensi della L.R. n. 11 del 12.04.01; a detta istanza venivano allegati: lo Studio di Impatto Ambientale, copia del Verbale di Conferenza di Servizi del 20.02.06, Parere dell'Autorità del Bacino della Puglia del 29.03.06, Progetto definitivo dell'intervento.
 - L'intervento consiste nel consolidamento e nella riqualificazione di circa 300 m di costa lacuale adiacente il centro abitato di Lesina; esso ricade all'interno di area naturale protetta e quindi assoggettato alla procedura V.I.A. ai sensi dell'art. 4, c. 3 della L.R. n. 11/01.
 - Con nota del 27.12.06, il Comune di Lesina comunicava alla Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia - V.I.A. la regolare pubblicazione del deposito del relativo S.I.A., ai sensi dell'art. 11, c. 2 della L.R. n. 11/2001, sul B.U.R.P. n. 169 del 21.12.06, all'Albo Pretorio del Comune dal 07.12.06 e su due quotidiani in data 14.12.06.
 - Il Comitato Regionale V.I.A., nella seduta del 22.05.07, ha ritenuto opportuno richiedere alla committente Amministrazione Comunale le seguenti integrazioni progettuali :
 - 1) Studio idrogeologico di dettaglio che illustri la circolazione idrica sotterranea relativa alla falda superficiale e la sua interazione con le opere a farsi;
 - 2) Tipologia costruttiva dell'intervento e opere di mitigazione;
 - 3) Descrizione dell'interazione opera-terreno ;
 - 4) Modellazione meteo-marina sulle conseguenze delle variazioni della riva;
 - 5) Indicazione dell'orientamento dei corpi illuminanti.
- Detta richiesta di integrazioni venne inoltrata al Comune di Lesina con nota dirigenziale del 15.06.07 (prot. n. 9552). Con nota del 23.07.07 (prot. n. 12039), il Comune di Lesina trasmetteva alla Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia, le integrazioni richieste che, previa loro esame ed a completamento di quanto già esposto precedentemente nella seduta del 22.05.07, sono oggetto della presente proposta.
- S.I.A. del Consolidamento Sponda Lago di Lesina

Per quanto attiene lo Studio d'Impatto Ambientale del consolidamento della sponda del Lago di Lesina in questione, é da ritenersi integralmente trascritto quanto già esposto nella seduta del 22.05.07 .

INTEGRAZIONI

Dallo studio idrogeologico ne consegue che l'opera progettata, avente come substrato interrato di fondazione delle gabbionate di pietrame di adeguata pezzatura, non comporterà alcuna variazione al normale regime di flusso delle acque di falda, di infiltrazione e di ingressione lacustre circolante nel sottosuolo. La tipologia costruttiva dell'intervento é analoga a quella esistente a cui si pone in continuità e verrà realizzata nel rispetto della sede originaria dell'argine naturale; detto intervento, oltre a constare il consolidamento e la riqualificazione di circa 300 m di costa lacuale adiacente il centro abitato di Lesina e quindi di zona fortemente antropizzata, trattasi a tutti gli effetti di intervento di bonifica dell'argine in questione ed interessato da molti anni da eventi degenerativi e di degrado ambientale dovuto a fenomeni di ristagno, marcescenza ed eutrofizzazione. L'interazione opera-terreno non risulta significativa in quanto le medesime opere vengono posate sul terreno esistente successivamente all'asportazione dello strato superficiale degradato di spessore pari a quello del substrato di fondazione drenante in gabbionate di pietrame. L'intervento in questione consiste nella realizzazione, tra le altre, di opere che rispettano la sede originaria dell'argine naturale e senza alcun intervento che alteri il fondo lagunare e quindi l'attuale equilibrio meteo-marino. L'orientamento dei corpi illuminanti sarà verso la viabilità interna e quindi verso il basso.

Per quanto esaminato ed innanzi relazionato, unitamente a quanto già esposto nella seduta del 22.05.07,

vista ed accertata la completezza della documentazione presentata;

vista e verificata la rispondenza della descri-

zione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;

visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

- vista l'individuazione e descrizione dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva;
- viste le norme sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 12/04/2001 n. 11;
- considerato che il consolidamento della sponda del Lago di Lesina in adiacenza al Centro abitato ed attigua la strada comunale che conduce al Campo Sportivo di Lesina, rientra tra quelli soggetti al V.I.A. obbligatoria di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2001;
- considerato che la zona interessata dall'intervento, adiacente all'abitato di Lesina, non presenta peculiarità floristiche di importanza conservazionistica, essendo una zona fortemente antropizzata creata con apporti di materiali inerti e attualmente ricoperta di specie erbacee invasive tipiche dei luoghi marginali ed abbandonati e relativamente alla componente faunistica l'area si trova evidentemente in posizione marginale rispetto alle aree con presenza di specie di avifauna tutelate si può quindi ritenere che l'incidenza sulle componenti vegetazione e fauna, con l'applicazione delle dovute forme di mitigazione durante la fase di cantiere possano considerarsi trascurabili;
- considerato inoltre che il Parco Nazionale del Gargano, con nota prot.8968/07 ha trasmesso il proprio parere favorevole in linea tecnica alle seguenti condizioni:

- 1) in fase di esecuzione dell'opera si adottino sistemi di controllo tali da garantire l'assenza di sversamenti e l'abbandono di residui di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo;
- 2) è necessario adottare sia in fase di cantiere che in fase di esercizio sistemi tali da minimizzare i possibili impatti dell'opera sul sistema delle acque superficiali e sotterranee;
- 3) i rifiuti delle lavorazioni vengano convogliati e smaltiti presso discariche autorizzate;
- 4) il rivestimento della murata venga realizzato in pietra di Apricena ed esteso anche alla sommità dello stesso (a mò di copertina) in maniera analoga alla parte murata esistente;

il Comitato Reg.le di VIA ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, aderendo alla prescrizione della Sovrintendenza, in sede di Conferenza di Servizi del febbraio 2006, in merito al rivestimento in pietra del muro in c.c.a., suggerendo di estendere il rivestimento in pietra anche sui due lati verticali del detto muro.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni, ivi incluse quelle del Parco Nazionale del Gargano, espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto definitivo relativo al consolidamento della sponda del Lago di Lesina (Fg), proposto dal Settore III - Lavori Pubblici - Amministrazione Comunale di Lesina;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 9 novembre 2007, n. 552

Legge Regionale n. 11/01 - Proroga procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Realizzazione di parco eolico in località Barbuzzi-Serre, nel comune di Taranto – Prop. Taras Wind Energy S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 297 del 06.09.2004 si è provveduto ad escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente la realizzazione di un parco eolico in loc. Barbuzzi-Serre, nel comune di Taranto, proposto dalla Taras Wind Energy S.r.l. - Zona P.I.P. Viale delle Imprese, 3 - Montemesola (Ta);
- con nota acquisita al prot. n. 8748 del 31.05.07 la società proponente rappresentava quanto segue: "... 1. Taras Wind Energy S.r.l. è titolare di autorizzazioni, pareri, permessi e nulla osta per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

2. Taras Wind Energy S.r.l. in data 09.05.2006 ha richiesto all'Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Industria e Industria Energetica - della Regione Puglia il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e della D.G.R. 716 del 31.05.2005, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 4 MW da realizzarsi nel comune di Taranto alla località "Barbuzzi-Serre";

3. con nota prot. 38/12010 del 24.10.2006 la Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica - Settore Industria e Industria Energetica - Ufficio

Innovazione Tecnologica ed Industria Energetica comunicava la conclusione del procedimento per l'ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;

4. in data 26.07.2007 Taras Wind Energy S.r.l. ha sottoscritto con la Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica - Settore Industria e Industria Energetica - Ufficio Energia, ai sensi della D.G.R. 35/2007 la Convenzione e l'Atto di Impegno per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e della relative opere connesse e infrastrutture in località Barbuzzi-Serre del comune di Taranto;

5. gli atti di cui al punto precedente sono gli ultimi propedeutici al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 che avviene mediante determinazione Dirigenziale in fase di redazione da parte del competente Settore;

6. Taras Wind Energy S.r.l., non disponendo, ancora ad oggi, della Determinazione Dirigenziale che autorizza alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, e quindi per cause indipendenti dalla propria volontà, non può dare inizio ai lavori prima della scadenza dei termini di validità della determinazione in oggetto...".

Ciò stante l'amministratore unico della società istante chiedeva la proroga dei termini di scadenza della Determinazione Dirigenziale n. 297 del 06.09.2004 al fine di consentire allo stesso il rispetto dei termini previsti nella Convenzione e nell'Atto di Impegno sopra citati.

A tal fine trasmetteva apposita dichiarazione giurata attestante che nulla è mutato relativamente a:

- perimetrazione della area interessata dai due aerogeneratori in zone soggette a vincoli o prescrizioni di natura urbanistica ed ambientale;

- costruzione civili ed industriali nel raggio di 1,5 Km intorno agli aerogeneratori;
- presenza di altri parchi eolici nel raggio di 5 km intorno agli aerogeneratori.
- Considerato quanto sopra evidenziato e tenuto conto che il professionista incaricato attesta la conformità dei luoghi interessati dal parco eolico in argomento così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 297 del 06.09.2004 con il rispetto delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di prorogare, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere di esclusione

dall'applicazione delle procedure di V.I.A. espresso nella Determina Dirigenziale n. 297 del 06.09.2004 concernente la realizzazione di un parco eolico in loc. Barbuzzi-Serre, nel comune di Taranto, proposto dalla Taras Wind Energy S.r.l. - Zona P.I.P. Viale delle Imprese, 3 - Montemesola (Ta) -, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determina Dirigenziale n. 297/04;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 novembre 2007, n. 563

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Progetto di modifica ed ampliamento della cava di calcarenite in località "Mariantoni" di Galatina (Le). Ditta Colacem S.p.A.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. 7409 del 10.05.07 la ditta Colacem S.p.A., con sede legale a Gubbio, Via della Vittorina n° 60, proponeva istanza per

sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per la modifica e l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "Mariantoni" di Galatina (Le) contraddistinta nel NCT al Fg 99 particelle 27-24-113-112-25-80-30-29-69-70-67-68-96-97-17-18-26 e Fg 3 particelle 408-413;

con nota prot. n. 8677 del 30.05.07, si invitava:

1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;

2. il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco del Comune di Galatina ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

con nota acquisita al prot. n. 11024 del 03.07.07 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P.;

agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: <<..omissis..... La Ditta Colacem S.p.a. con la presente proposta progettuale intende richiedere l'autorizzazione all'ampliamento di una cava di calcarenite ubicata in Località "Mariantoni" e già autorizzata dalla Regione Puglia con successivi decreti, su un'area ricadente in agro di Galatina (LE). L'area autorizzata è suddivisa in due settori, uno già recuperato e l'altro attualmente in coltivazione che ha un'estensione complessiva di Ha:23.88.93.

La richiesta di autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva riguarda le p.lle n. 96 (parte)-97 (parte)-27-24-112-113-25-78-80-30-29-69-70-67-68 del foglio n. 99 del Comune di Galatina e le p.lle n. 408-413 del foglio 3 del Comune di Sogliano Cavour attualmente in agro di Galatina per una superficie complessiva di Ha: 34.67.61. Tale intervento comporta l'abbattimen-

to della gradonatura sulle p.lle 17-18-26 e avverrà contestualmente con la modifica del piano di coltivazione già autorizzato; le essenze arboree presenti sulla gradonatura di cui sopra saranno espianate e reimpiegate per il recupero dei nuovi gradoni.

Le p.lle 76-77-79-81 del foglio 99 del comune di Gravina sono interessate dal passaggio di una condotta dell'Acquedotto Pugliese mai entrata in funzione come è risultato da un'indagine conoscitiva condotta presso il competente Ente da parte della Ditta; essa infatti intende presentare alle competenti autorità idonea istanza per ottenere l'annullamento della fascia di rispetto limitandosi al rispetto del vincolo di proprietà imposto dal codice civile.

L'area complessiva ricade a breve distanza da Sogliano mentre dista circa 2 km da Galatina e 3 km da Soleto ed è adiacente al cementificio di proprietà della stessa Colacem S.p.a.

In corrispondenza del sito di interesse esiste solo la falda sotterranea la cui superficie piezometrica si attesta a diverse decine di metri dal futuro fondo cava.

Lo scavo realizzato sarà di tipo "a fossa" e sarà condotto in modo da ridurre i fronti attivi d'avanzamento e da consentire la sistemazione delle aree sfruttate.

Le p.lle di nuova autorizzazione, per uno spessore di circa 50 cm, saranno ripulite del "cappellaccio", costituito in gran parte da terreno vegetale che sarà stoccato sul confine di proprietà in attesa di essere impiegato per le operazioni di ripristino ambientale.

L'estrazione del materiale sarà effettuata mediante escavatore a benna rovescia ubicato sul fronte d'avanzamento che avrà altezza ottimale di 6 metri. La coltivazione procederà per successivi splateamenti e per strisce longitudinali della larghezza di 50-100 m.

Il piano di coltivazione si sviluppa in sei fasi successive che consistono in un approfondimen-

to progressivo in sei gradoni dell'altezza ottimale di 6 metri e della durata di 2-2,5 anni.

Attualmente è in fase di realizzazione il progetto di recupero ambientale già approvato che prevede un recupero di tipo naturalistico tendente a realizzare una compensazione ecologica con la piantumazione di numerosissime piante di eucalipto, leccio e quercia vallonea lungo le fasce di rispetto e sui gradoni; per garantire una continuità di intervento si ripropone integralmente il vecchio già approvato adattandolo alle nuove superfici per le quali si chiede la coltivazione.

E' stato effettuato un apposito studio di analisi di stabilità dei fronti di scavo che ha attribuito alle scarpate valori cautelativi di 40° per alcuni settori e di 80° per altri anche se teoricamente sarebbe possibile attribuire inclinazioni più elevate (tagli verticali) senza pregiudizio per la stabilità dei fronti.

Per accertare la qualità e l'entità delle polveri è stata effettuata da tecnici abilitati la valutazione delle emissioni diffuse della cava.

E' stato effettuato altresì uno studio previsionale di impatto acustico da cui emerge che le attività che attualmente si svolgono in cava, del tutto simili a quelle che si intende svolgere nella parte di ampliamento, producono una rumorosità tale da non arrecare danni al personale.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "E"-valore normale—cioè laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico. Pertanto, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUTT/p, all'art. 2.01, i terreni in esame non sono sottoposti a tutela diretta del Piano e come tali non sono soggetti a richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui all' art. 5.01.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento non è

soggetta ad alcun vincolo.

L'area di cava non ricade inoltre in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E.

La zona rientra inoltre in un bacino di completamento (BC) individuato dal P.R.A.E.

Alcune particelle per cui si richiede l'autorizzazione rientrano in una Zona di Protezione Speciale Idrogeologica individuata dal Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia per cui l'Autorità di Bacino, con nota del 18/7/2007 indirizzata alla Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia, Settore Attività Estrattive ha ritenuto necessario richiedere uno studio idrogeologico che "testimoni che la ridotta copertura rocciosa lasciata in posto conseguentemente alla realizzazione della cava, non pregiudichi l'attuale qualità dell'acquifero carsico in rapporto all'uso potabile delle acque sotterranee".

Alla luce di quanto espresso dall'AdB, pur in assenza di una specifica richiesta da parte dell'Ente Regione, la Ditta ha presentato uno studio di dettaglio nel quale, per definire eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico che possono comportare una riduzione del grado di protezione della falda, si utilizza il metodo di valutazione della riduzione dei tempi di penetrazione delle acque dalla superficie fino al tetto dell'acquifero che contiene la falda di base.

Lo studio conclude affermando che "in seguito all'abbattimento del banco roccioso fino alla quota di progetto tale tempo si riduce al 94% del valore originario passando da 1421 a 1335 giorni; il grado di protezione della falda rimane quindi pressoché inalterato e dunque l'impatto negativo prodotto dall'attività estrattiva nel settore per il quale si richiede l'ampliamento è del tutto insignificante".

Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A., per quanto di Sua competenza, ritiene di esprimere un parere favorevole all'intervento proposto.....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.11.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla ditta Colacem S.p.A., con sede legale a Gubbio, Via della Vittorina n° 60, per la modifica e l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "Mariantoni" di Galatina (Le) contraddistinta nel NCT al Fg 99 particelle 27-24-113-112-25-80-30-29-69-70-67-68-96-97-17-18-26 e Fg 3 particelle 408-413;

il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisi-

zione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

il presente provvedimento dovrà essere:

notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Galatina;

trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

pubblicato sul B.U.R.P.;

pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 novembre 2007, n. 564

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Coltivazione e recupero cava di pietra calcarea sita in loc. "Galia" dell'agro di Taurisano. Ditta Edilcave s.a.s. di Vito De Benedetto & C.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 3380 del 17.03.05 la ditta Edilcave s.a.s. di Vito De Benedetto & C., con sede legale in Taurisano (LE), sulla S.S. 475 Taurisano-Acquarica Km 3.300, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per la coltivazione e recupero ambientale una cava di pietra calcarea sita in loc. "Galia" di Taurisano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg 21 particelle 513-274-

106-107-109-522-523-457-517-518-510 e Fg 22 particelle 417-418-419-420-199-422-427;

- con nota prot. n. 4305 del 31.03.05, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco del Comune di Taurisano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 6591 del 24.05.05 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;
- con nota acquisita al prot. n. 1724 del 09.02.06 la Provincia di Lecce trasmetteva parere non favorevole all'intervento;
- con nota prot. 5258 del 02.04.07, sentito il Comitato VIA nella seduta del 05.03.07, si richiedevano alla Ditta integrazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 13431 del 04.09.07 la Ditta inviava alcune integrazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 14746 del 25.09.07 la Ditta inviava a completamento tutte le integrazioni richieste;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 03.10.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:<<..omissis..... Dall'analisi delle integrazioni pervenute si evince che è stato effettuato:

1.lo studio vibrazionale con il quale sono stati rilevati valori al di sotto dei limiti previsti dalla normativa;

2.è stato effettuato uno specifico studio delle

condizioni di stabilità dei fronti di cava;

3. è stata effettuata l'analisi costi-benefici.
Pertanto si esprime parere favorevole.....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.10.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Edilcave s.a.s. di Vito De Benedetto & C., con sede legale in Taurisano (LE), sulla S.S. 475 Taurisano-Acquarica Km 3.300, per la coltivazione e recupero ambientale una cava di pietra calcarea sita in loc. "Galia" di Taurisano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg 21 particelle 513-274-106-107-109-522-523-457-517-518-510 e Fg 22 particelle 417-418-419-420-199-422-427;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'ac-

quisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Taurisano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 novembre 2007, n. 565

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Apertura nuova cava di calcare in loc. "Rodisano" del Comune di Poggio Imperiale. Ditta Giovanni Lombardi.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 2355 del 13.02.07 la ditta Lombardi Giovanni, con sede legale ad Apricena (FG) in Via Aldo Moro, 123, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'apertura di una nuova cava di calcare sita in loc. "Rodisano" del comune di Poggio Imperiale (FG) contraddi-

stinta nel NCT al Fg 16 particelle 33b e 116;

- con nota prot. n. 3234 del 22.02.07, si invitava:

1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;

2. il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di Poggio Imperiale ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 4859 del 20.03.07 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P.;

- con nota acquisita al prot. n. 7019 del 04.05.07 il Comune di Poggio Imperiale esprimeva proprio parere favorevole in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 7118 del 04.05.07 il Comune di Poggio Imperiale esprimeva ulteriormente proprio parere favorevole in merito all'intervento proposto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 16.10.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: <<.omissis..... Si tratta dell'apertura di una nuova cava per pietra da taglio. L'estensione totale è di circa 24000 mq, la profondità massima sarà di circa 05m. Ricade in zona agricola, ed è in ambito E del PUTT.

- E' posizionata tra due cave già in attività ed all'interno di un Bacino BPP del PRAE. Il recupero agronomico dell'area estrattiva avverrà anche durante la fase di prelievo del giacimento grazie alla disponibilità di volumi di materiale derivanti dal cappellaccio.

- Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione, la geometria, i volumi

da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, si ritiene di poter esprimere parere favorevole.....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 16.10.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Lombardi Giovanni, con sede legale ad Apricena (FG) in Via Aldo Moro, 123, per l'apertura di una nuova cava di calcare sita in loc. "Rodisano" del comune di Poggio Imperiale (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 16 particelle 33b e 116
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Poggio Imperiale;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 novembre 2007, n. 567

POR Puglia 2000/2006 – Misura 1.6 Linea di intervento 3. “Completamento recinzione e sistemazione percorsi interni area parco Palude del Conte e Punta Prosciutto – Torre Lapillo ricadente nel pSIC” del Comune di Porto Cesareo. Concessione del finanziamento e impegno di spesa di euro 300.000,00 sul Bilancio 2007 in favore del Comune di Porto Cesareo.

L'anno 2007 addì 116 del mese di in Modugno (BA), presso l'ufficio Parchi e Riserve Naturali, il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Luca Limongelli ha adottato il seguente provvedimento:

- visto il Programma Operativo Regionale (POR 2000/2006), approvato con Decisione Comunitaria n. C (2000) 2349 del 08/08/2000 e con delibera di G.R. n.1277 del 10/10/2000 pubblicato nel B.U.R.P. n.138 suppl. del 16.11.2000;

- Visto il complemento di Programmazione, del POR Puglia, approvato con delibera di G.R. n.1697 del 11.12.2000 e pubblicato nel B.U.R.P. n. 30 del 16.02.2001;
- Vista la D.G.R. n. 2020 del 28/12/2000, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e, mediante variazione amministrativa al Bilancio 2000, sono state iscritte le risorse finanziarie per l'attuazione del Complemento di Programmazione 2000-2001-2002 stanziandole nei capitoli specifici per Misura
- Vista la D.D. n.170 del 10.08.2001 di "Approvazione delle modalità di presentazione delle istanze per l'ammissione a finanziamento", relative agli interventi infrastrutturali del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006, nonché il "Bando di gara" per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 1.6;
- vista la determinazione dirigenziale n. 207 del 14/11/02 Misura 1.6, Linea 2 e la determinazione dirigenziale n. 208 del 14/11/02 Misura 1.6, Linea 3, pubblicate sul B.U.R.P. n. 154 del 5 dicembre 2002, con cui sono state approvate la graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali risulta il progetto, a valere sulla linea d'intervento 2, "Piano di azione per la per la tutela ed il recupero dei cordoni dunali con ammoreto e macchia a ginepro coccolone" presentato dal Comune di Porto Cesareo;
- Vista la nota n. 18277 del 30.08.2007 acquisita agli atti del Settore Ecologia con prot. n. 14833 del 25.09.2007 con cui il Comune di Porto Cesareo ha presentato istanza di finanziamento per il progetto "Completamento recinzione e sistemazione percorsi interni area parco Palude del Conte e Punta Prosciutto - Torre Lapillo ricadente nel pSIC";
- Considerato che l'intervento suddetto, proponendo la mitigazione degli impatti derivanti dal traffico veicolare, si configura quale completamento e potenziamento progetto di conservazione "Piano di azione per la per la tutela ed il recupero dei cordoni dunali con ammoreto e macchia a ginepro coccolone", già ammesso a finanziamento nell'ambito del POR 2000/2006 misura 1.6;
- Visto che in sede di attuazione della Misura 1.6. sono residue delle risorse economiche che consentono di ammettere a finanziamento sulla linea d'intervento 3 il progetto "Completamento recinzione e sistemazione percorsi interni area parco Palude del Conte e Punta Prosciutto - Torre Lapillo ricadenti nel pSIC";
- Visto che in fase di istruttoria, con nota n° 16897 del 05.11.2007, il progetto è risultato compatibile con la misura 1.6 con prescrizioni da parte della Segreteria Tecnica dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del comune di Porto Cesareo n° 199 del 13.11.2007 di approvazione del progetto preliminare;
- Ritenuto che il comune di Porto Cesareo dovrà provvedere ad attivare nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, tutte le procedure amministrative al fine dell'avvio dei lavori secondo i modi e i tempi stabiliti dall'ordinamento proprio della stazione appaltante e all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei lavori;
- Ritenuto che con successivo provvedimento, ad avvenuto adempimento degli obblighi di cui al punto precedente da parte del comune di Porto Cesareo, previa attestazione da parte del RUP di avvenuto concreto inizio dei lavori, sarà disposta la rideterminazione dell'impegno e l'erogazione dei contributi secondo quanto previsto dagli art. 31 e 32 della l.r. n. 13/2000 così come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 30/01 e dall'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 3 agosto 2007 n. 25;
- Considerato che i finanziamenti concessi con

il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della l.r. n. 13/2000, saranno ridotti delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto;

- Ritenuto di dover regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo beneficiario del finanziamento ai fini della realizzazione e del monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento di cui al presente provvedimento attraverso la sottoscrizione del Disciplinare approvato con DGR 11.1991/06;
- Ritenuto di poter concedere il finanziamento al Comune di Porto Cesareo per il progetto "Completamento recinzione e sistemazione percorsi interni area parco Palude del Conte e Punta Prosciutto - Torre Lapillo ricadente nel pSIC" dell'importo complessivo di euro 300.000,00;
- Considerato, pertanto, di poter procedere all'impegno di euro 300.000,00 a carico dei fondi POR di cui euro 125.000,00 sul cap. 1091106 del Bilancio 2007, residui di stanziamento 2006, ed euro 175.000,00 sul cap. 1095106 del Bilancio 2007, residui di stanziamento 2006.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e s. m. e i.

Impegno di spesa di euro 300.000,00 a carico dei fondi POR di cui euro 125.000,00 sul cap. 1091106 del Bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed euro 175.000,00 sul cap. 1095106 del Bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 in favore del Comune di Porto Cesareo per la realizzazione del progetto "Completamento recinzione e sistemazione percorsi interni area parco Palude del Conte e Punta Prosciutto - Torre Lapillo ricadenti nel pSIC".

Codice gestionale Siope: 2234

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabi-

le della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base dell'istruttoria, espletata conformemente alla normativa regionale e nazionale;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot.n.01/007689/15 del 31/07/98,

DETERMINA

- di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
- di approvare il progetto "Completamento recinzione e sistemazione percorsi interni area parco Palude del Conte e Punta Prosciutto - Torre Lapillo ricadente nel pSIC" dell'importo complessivo di euro 300.000,00;
- di concedere il finanziamento in favore del comune di Porto Cesareo per la somma di euro 300.000,00 a carico dei fondi POR;
- di impegnare per la realizzazione del progetto in esame a favore del comune di Porto Cesareo (LE) la somma di euro 300.000,00 a carico dei fondi POR di cui euro 125.000,00 sul cap. 1091106 del Bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed euro 175.000,00 sul cap. 1095106 del Bilancio 2007 residui di stanziamento 2006;
- di stabilire che il comune di Porto Cesareo dovrà, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, provvedere all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei lavori, mettendo in atto ogni procedura necessaria al rispetto delle scadenze previste dal CdP:

ultimazione dei lavori entro e non oltre il 30.04.2008 e rendicontazione con mandati quietanzati entro e non oltre il 30.06.2007;

- di dare atto che con successivo provvedimento, ad avvenuto adempimento degli obblighi di cui al punto precedente da parte del comune di Porto Cesareo, previa attestazione da parte del RUP di avvenuto concreto inizio dei lavori, sarà disposta la rideterminazione dell'impegno e l'erogazione dei contributi secondo quanto previsto dagli art. 31 e 32 della Lr. n. 13/2000 così come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 30/01 e dall'art. 6 comma 2 della Legge Regionale 3 agosto 2007 n. 25;
- Di dare atto che i finanziamenti concessi con il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della L.R. n. 13/2000, saranno ridotti delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto;
- di provvedere, con successivi provvedimenti, all'erogazione del contributo secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 13/2000;
- Di dare atto che il beneficiario del presente provvedimento non è soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, c. 2 del D.P.R. n. 600/73;
- di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza, unitamente ai moduli di prenotazione di impegno del sistema MIR-WEB
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale ed in copia conforme al Comune di Porto Cesareo;
- Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 novembre 2007, n. 580

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto di raffineria zucchero grezzo di canna con annesso impianto di cogenerazione alimentato a biocombustibile e gas naturale da 39 MWe da realizzarsi all'interno dell'area portuale di Brindisi – Proponente: S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10756 del 02.07.2007 veniva trasmessa, ai sensi del comma b del punto 6 dell'art. 4 della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'impianto di raffineria zucchero grezzo di canna con annesso impianto di cogenerazione alimentato a biocombustibile e gas naturale da 39 MWe da realizzarsi all'interno dell'area portuale di Brindisi, proposto dalla S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A. - Via B. Croce, 7 - Cesena -;
- con nota prot. n. 13970 dell'11.09.2007 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale e Amministrazione Provinciale di Brindisi) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 14795 del 25.09.2007 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del Mezzogiorno", entrambi del 10.07.07 e sul BURP n. 103 del 19.07.07;

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 07.11.2007, esaminata la documentazione presentata, ha rilevato quanto segue:
- Il progetto rappresenta la risposta del gruppo S.F.I.R. alla riforma sullo zucchero dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), a fronte della chiusura di alcuni zuccherifici ed in particolare per l'area Sud Italia quello di Foggia. Infatti dopo tale riforma che, in sintesi, prevedeva da parte dell'Italia la rinuncia del 50% della quota di produzione assegnata per accedere agli aiuti previsti, ciò che ha determinato la chiusura di 13 zuccherifici rispetto ai 19 in attività nel 2005. Attualmente al Sud è rimasto attivo solo lo stabilimento di Termoli.
- La citata riforma dell'OCR assegna all'Italia una quota di raffinazione dello zucchero greggio di canna pari a 50.000 t nella campagna 2006-2007 e 100.000 t a partire dalla campagna 2008-2009, e quindi si apre la necessità di importare zucchero greggio e raffinato .
- La SFIR S.P.A. ha ottenuto l'assegnazione dell'intera quota di raffinazione assegnata all'Italia con decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 20/7/06.
- il gruppo SFIR ha iniziato una riconversione orientata alla realizzazione di una raffineria di zucchero greggio di canna con l'utilizzo di combustibile derivante da colture oleaginose dedicate, coltura sviluppata nel Salento.
- La scelta di Brindisi è motivata dal fatto che per effetto della citata riforma si prospetta nel meridione un deficit di zucchero di circa 300.000 t.
- Pur non essendo espressamente richiesto dalla LR 11/01 in quanto questa tipologia di impianto (ricade negli allegati B.2.y e B.2.g) assoggettabili a verifica di compatibilità ambientale, l'azienda per fornire maggiori elementi di valutazione ha inteso sottoporre l'impianto a procedura di valutazione di

Impatto Ambientale.

Quadro di riferimento Progettuale

E' prevista la realizzazione di un impianto per la raffinazione di zucchero greggio di canna con annessa centrale ibrida (che utilizzano sia fonti rinnovabili che fonti tradizionali) di cogenerazione alimentata ad oli vegetali e gas naturale da 39MWe nell'area portuale di BR.

Il sito sorge nell'area portuale di BR nella zona ad EST rispetto all'abitato ed è raggiungibile percorrendo la SS 379 (E55 BA-BR) provenendo da Nord.

Via mare è raggiungibile dal porto esterno ed in particolare dalle banchine di Costa Morena che distano dal sito circa 800 metri in linea aria.

In particolare è previsto:

- a. un impianto di raffinazione dello zucchero con potenzialità di 300.000 t/a di zucchero bianco composto dall'unità principale che contiene gli impianti ed i macchinari necessari al processo di raffinazione, dei magazzini e i sili di stoccaggio delle materie prime, del prodotto finito e dei sottoprodotti;
- b. un'unità di produzione di energia elettrica e termica composta da una centrale termoelettrica da 39MWe di tipo ibrido alimentata cioè prevalentemente con olio vegetale ed in parte con gas naturale, da serbatoi di stoccaggio di olio vegetale e dalla sottostazione della corrente elettrica in alta tensione (AT);
- c. un' impianto di produzione di olio vegetale mediante spremitura di semi di girasole e/o colza prodotti localmente;
- d. opere connesse consistenti nel collegamento dello stabilimento con la banchina portuale di Costa Morena mediante nastro trasportatore per lo zucchero greggio, con le reti di alimentazione elettrica , gas, acqua potabile ed acqua industriale.

a. Impianto di raffinazione dello zucchero con potenzialità di 300.000 t/a di zucchero bianco composto dall'unità principale che contiene gli impianti ed i macchinari necessari al processo di raffinazione, dei magazzini e i silos di stoccaggio delle materie prime, del prodotto finito e dei sottoprodotti. Il progetto prevede quindi l'impiego di una banchina del porto di Brindisi laddove giunge lo zucchero grezzo di canna da zucchero trasportato da navi da 20-30.000 t e quindi con una frequenza di 10-15 navi/anno.

Lo zucchero scaricato viene inviato al magazzino di stoccaggio tramite nastri trasportatori, mentre lo zucchero raffinato sarà principalmente destinato al mercato interno e la restante aliquota esportata verso i paesi del mediterraneo.

Le fasi del processo si riassumono in:

- trasporto dello zucchero greggio al magazzino di stoccaggio
- stoccaggio dello zucchero greggio
- trasporto dello zucchero greggio in fabbrica
- affinaggio dello zucchero greggio, impasto e centrifugazione ove si ha la miscelazione dello zucchero greggio con acqua ed altri sciroppi zuccherini rivenienti dal processo. In seguito a centrifugazione i cristalli di zucchero vengono separati dalla soluzione satura che contiene tutte le impurezze
- depurazione, ove i cristalli separati vengono sciolti in acqua e trattati con soluzione di latte di calce ed anidride carbonica con precipitazione delle impurezze che vengono separate nella successiva fase di filtrazione

	Potenza termica (MW)	Potenza elettrica (MWe)	Vapore al processo (t/h)
MCI	73	34	15,5
Impianto a vapore	19	5	17,2
Totale	92	39	32,7

- filtrazione
- decolorazione ove lo sciroppo zuccherino viene sottoposto ad un trattamento di decolorazione che elimina le restanti molecole organiche tramite l'utilizzo di carbone attivo.

Concentrazione ove lo sciroppo zuccherino

viene sottoposto ad evaporazione in una batteria di evaporazione cristallizzazione e centrifugazione per successiva eliminazione di acqua la soluzione sovrasatura precipita i cristalli di zucchero. essiccamento, raffreddamento e vagliatura stoccaggio e confezionamento prodotto finito e dei sottoprodotti;

b. Unità di produzione di energia elettrica e termica composta da una centrale termoelettrica da 39MWe di tipo ibrido e da sottostazione della corrente elettrica in alta tensione(AT). L'impianto è del tipo "ibrido" costituito da due sezioni, una che comprende due motori a combustione interna alimentati ad olio vegetale ed una che comprende un impianto a vapore costituito da caldaia più turbina a vapore alimentata a gas naturale.

L'impianto è del tipo cogenerativo che produce sia energia elettrica che termica con una efficienza termica totale superiore al 79%. L'energia elettrica in parte viene utilizzata per usi interno ed in parte ceduta alla rete. Il vapore e l'acqua calda sono intermante utilizzati per gli usi interni della raffineria di zucchero. L'impianto è quindi costituito da due Motori a Combustione Interna da 17MWe/cadauno alimentati ad olio vegetale collegati con una caldaia a recupero, da una caldaia alimentata a gas naturale della potenza termica di 20MWt e da un gruppo turbogeneratore della potenza di circa 5MWe.

In sintesi:

La scelta di base è dovuta all'esigenza di produrre vapore pari a 32,7 t/h indispensabili per lo zuccherificio. La taglia di 34MWe per i MCI rappresenta un compromesso che consente di soddisfare la metà del fabbisogno di energia termica dell'insediamento e rende disponibili circa 30 MW di potenza elettrica che viene immessa in

rete. I due MCI sono alimentati con olio e per il recupero dell'energia termica verranno installate due caldaie a recupero una per MCI che produrranno vapore surriscaldato da utilizzare per l'azionamento di un turbogeneratore a vapore. Ai due MCI sono accoppiati tre generatori elettrici raffreddati ad aria di cui due della potenza di 21,35 MVA ed uno della potenza di 9,6MVA.

c. Impianto di produzione di olio vegetale mediante spremitura di semi di girasole e/o colza prodotti localmente. Per quanto riguarda l'olio combustibile, costituito da olio di colza, olio di palma ed olio di girasole la maggior parte, circa 50.000 t, sarà conferito tramite navi da 5000 t con un flusso quindi di 10 navi/anno. L'olio giungerà ai serbatoi tramite tubazione che segue il percorso dei nastri trasportatori. L'altra aliquota di olio vegetale 5000-6000 t deriva dalla coltivazione locale di girasole e/o colza e verrà estratto con un apposito impianto di spremitura. Il conferimento dei semi (15-20000 t) dai campi alla fabbrica avverrà con mezzi di trasporto.

d. Opere connesse consistenti nel collegamento dello stabilimento con la banchina portuale di Costa Morena mediante nastro trasportatore per lo zucchero greggio, con le reti di alimentazione elettrica, gas, acqua potabile ed acqua industriale.

Gli edifici sono distinti in tre gruppi:

- fabbricati civili
- impianti tecnici
- impianti industriali

Nella parte nord è prevista la zona di stoccaggio delle materie prime, nella parte centrale la zona produttiva e di confezionamento del prodotto finito, nella parte sud è prevista la centrale elettrica. L'area totale dell'impianto è pari a 203398 mq di cui 18705 mc sono coperti da fabbricati.

Produzione di rifiuti

Vengono prodotti vari tipi di rifiuti anche se in quantità esigua 200-300kg/g tra i quali uno peri-

coloso con codice CER 130205 (oli esausti), ed altri non pericolosi quali rifiuti di imballaggio codice CER 17, fanghi argillosi rivenienti dalla chiarificazione delle acque di lavaggio dei camion codice CER 190902 ecc.

Il terreno di scavo verrà riutilizzato per sottofondi stradali e sopraelevazioni da effettuare all'interno dell'azienda.

Fabbisogno di acqua industriale

Il fabbisogno idrico è di 80-85 mc/d riveniente dalla rete SISRI che viene ultrafiltrata.

L'impianto di depurazione si basa sul sistema del lagunaggio aerato, sistema più adatto in presenza di saccarosio. Lo scarico avviene nel ricettore denominato fiume Piccolo ed è conforme alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06.

Quadro di riferimento Programmatico

L'intervento oggetto del presente SIA è ubicato in un'area che la vigente normativa definisce ad elevato rischio di crisi ambientale. Nell'aprile 2002 nell'ambito dei Piani di Risanamento delle aree a rischio di BR e TA è stato avviato il progetto SIMAGE, finalizzato alla realizzazione di un sistema di monitoraggio globale dello stato dell'ambiente. L'intervento previsto non è in contrasto con alcuna delle previsioni del PUTT infatti per quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale le norme contenute nel Piano non trovano attuazione.

L'intervento è coerente con quanto previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche se in forte vicinanza con l'area ad alta probabilità di inondazione. L'area infatti è limitrofa ad una perimetrazione PAI a ridosso del Fiume Piccolo.

L'area risulta al di fuori di zone SIC o ZPS ed aree protette ex lege regionale 19/97.

L'intervento è coerente con quanto previsto nel PEAR (DGR 827/07 laddove si legge: "alla luce

delle negative prospettive per il settore bieticolo-zaccarifero nazionale derivante dalla riforma dell'O.C.M. zucchero, nel breve periodo un'interessante opportunità potrebbe essere sicuramente rappresentata dalla destinazione no-food delle superfici agricole attualmente impiegata per la coltivazione di barbabietola").

Il progetto presentato risulta perfettamente in linea con queste indicazioni strategiche.

Quadro di Riferimento Ambientale Comparto atmosfera

Il regime anemologico è caratterizzato da:

- venti settentrionali (N e NW) con una frequenza del 36%
- venti dai quadranti meridionali (S e SE) con il 22%
- E e NE 11%
- W e SW con il 15%
- Calma 16%

Il livello medio delle precipitazioni risulta di 583 mm con circa 60 gg di pioggia/anno

Il valore medio delle T annuo è intorno ai 16,8°C con valori medi minimi di 6-8°C e valori medi-massimi di 26-29°C.

Dal punto di vista delle emissioni l'impianto complessivamente è fornito di 13 camini di emissione denominati E1-E13 con concentrazione di inquinanti che rientrano ampiamente nei limiti previsti dal D.Lgs 152/06. Come filtri vengono utilizzati scrubber ad umido, filtro a maniche, sistemi catalitici tipo SCR, separatore a ciclone e filtri a tessuto, abbattitore ad umido. Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria del sito si fa riferimento ai dati già rilevati dalla rete di monitoraggio esistente. Per la valutazione della concentrazione degli inquinanti è stato utilizzato un modello di calcolo gaussiano e per la stima dei coefficienti di dispersione è stato utilizzato il modello Briggs Urban.

Indice di aridità di Martonne

I dati di temperatura media annua e di piovosi-

tà annua sono stati correlati fra loro per uno stesso periodo cronologico (1931-2001) attraverso l'elaborazione dell'indice di aridità di De Martonne. Si vede come l'indice di aridità oscilla nell'arco di tempo considerato tra 11 e 36 con un valore medio di 22 quindi con una tipologia climatica sub umida

Comparto idrico

Nel territorio sono presenti i seguenti torrenti a deflusso intermittente:

- Canale Li Patri che attraversa la zona centrale di Brindisi in direzione SO-NE ;
- Fiume Piccolo ad Est del Li Patri che sfocia sul seno di Levante;
- Fiume Grande ad Est del fiume Piccolo che sfocia in Mare Adriatico.

Dal punto di vista idrogeologico l'area è caratterizzata dalla presenza di due falde, una di tipo superficiale contenuta nei depositi marini terrazzati e l'altra definita profonda contenuta nel substrato cretaceo.

Le acque di processo dalla raffineria sono le seguenti:

- acque reflue da RO ed impianto di decolorazione 21 mc/h
- acque disperse od evaporate 50 mc/h
- scarico in vasca acque reflue (impianto di UF e servizi vari) 9 mc/h

Pertanto il volume di ingresso alla vasca di trattamento è pari a 30 mc/h. L'impianto consiste in una vasca di aerazione ed in una di decantazione, il liquido depurato viene scaricato nel canale Piccolo ai sensi della Tabella 3 del D.Lgs 152/06.

I rifiuti liquidi rivenienti dalla centrale sono pari a:

- olio lubrificazione motori 25 mc/a
- acque oleose dai motori 0,155 mc/h
- blow down di caldaia 0,8 mc/h

Suolo e sottosuolo

Nell'area in esame si ha il seguente assetto stratigrafico dal basso verso l'alto:

- calcari, calcari dolomitici;
- calcareniti bianco- giallastre denominate calcareniti di Gravina;
- argille ed argille sabbiose grigio azzurre;
- depositi di terrazzo;
- depositi continentali costituiti da depositi alluvionali e palustri.

Uso del suolo

Nel raggio di un'area di 2 km si hanno le seguenti classi di uso del suolo:

- incolto;
- colture agrarie erbacee (cerealicole);
- colture legnose agrarie(vigneti ed oliveti);
- colture miste erbacee e legnose.
- Vegetazione , flora , fauna ed ecosistemi

Gli ecosistemi rilevanti risultano essere:

- l'area protetta regionale "Salina di Punta della Contessa" a 1,6 km;
- l'invaso del Cillarese a 3,6 km;
- il SIC " Stagni e Saline di Punta della Contessa" a 4,2 km.

Non esistono nelle zone di intervento o nelle loro immediate vicinanze siti di particolare importanza faunistica e floristica.

Rumori

Allo stato attuale all'interno dell'area di studio non sono identificabili sorgenti significative di rumore fatta salva la viabilità secondaria e la rumorosità prodotta dalle altre aziende I livelli di rumori misurati nelle aree adiacenti in tre punti individuati nelle aree a confine hanno fornito valori di 48,5, 45 e 56,5 dB(A). L'applicazione di un modello diffusionale dei rumori tenendo presente i valori di rumore dei singoli macchinari come trasmesso dalle ditte produttrici, ha prodotto alle distanze di confine varianti da 30 a 210 metri dei valori di rumorosità varianti da 21 a 65,5 dB(A).

Da una analisi complessiva della significatività degli impatti si evince che solo per i comparti atmosfera e rumore gli impatti risultano molto alti mentre risultano alti per quanto riguarda le

vibrazioni, l'assetto economico e l'assetto sociale ed infine per il suolo. Risultano basso o molto bassi gli impatti nei restanti comparti.

Analisi Costi/Benefici

L'ACB e un'analisi di tipo quantitativa che prevede la monetizzazione dei fattori economici, ambientali e sociali che concorrono nella scelta di compiere l'investimento. Alla fine si hanno indici di redditività economico-sociale in grado di fornire indicazioni quantitative circa l'opportunità di effettuare l'investimento rispetto all'alternativa zero.

- Considerato quanto sopra evidenziato, il Comitato Reg.le per la VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla SFIR.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'implan-

to di raffineria zucchero grezzo di canna con annesso impianto di cogenerazione alimentato a biocombustibile e gas naturale da 39 MWe da realizzarsi all'interno dell'area portuale di Brindisi, proposto dalla S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A. - Via B. Croce, 7 - Cesena -;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Considerato che l'area d'intervento è perimetrata all'interno del sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi, la realizzazione dell'intervento è comunque condizionata alla restituzione delle aree agli usi consentiti a seguito della effettuazione del piano di caratterizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luca LIMONGELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 618

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto per la realizzazione di opificio commerciale ed annessi servizi - Comune di Monopoli (Ba) - Proponente: M.R. S.r.l.


IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10761 del 02.07.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un opificio commerciale ed annessi servizi, nel comune di Monopoli (Ba), proposto dalla M.R. S.r.l. - Via Ricasoli, 123/B - Monopoli (Ba) ;
- con nota prot. n. 11295 del 09.07.2007 il Settore Ecologia invitava il comune di Monopoli a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 14715 del 25.09.2007, il Dirigente la Ripartizione Urbanistica del comune di Monopoli trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 19.07.07 al 18.08.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota veniva comunicato che: "...il progetto è stato esaminato nella Conferenza di Servizi tenutasi il 30.07.2002 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 30 settembre 2003...";
- con nota prot. n. 15948 del 12.10.2007 il Settore Ecologia richiedeva elaborati progettuali integrativi;

- con nota acquisita al prot. n. 17360 del 15.11.2007, la ditta proponente trasmetteva quanto richiesto;

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto riveste le seguenti caratteristiche:



Il progetto prevede la realizzazione di un complesso edilizio destinato ad uffici e Centro Commerciale in Monopoli, alla Contrada Spina.

Tale area è individuata catastalmente al Fg. n.5, ptc. n. 98,99 e parte della 293 per una superficie totale di 16.770mq. È tipizzata dal vigente PRG come zona 9 rurale A, ma con D.G.C. n.7 del 12.11.2003 veniva approvata definitivamente in variante il progetto di cui trattasi.

L'area, in zona periurbana, è situata in adiacenza alla zona industriale di Monopoli, tra uno stabilimento industriale e un'area adibita a parcheggio. La stessa area non risulta soggetta a nessun tipo di vincolo.

Si prevede un unico corpo di fabbrica posizionato sui due lati del lotto, composto da un piano interrato, piano terra e due piani sovrastanti per un'altezza complessiva di 10,50m e superficie di 9.000mq su tre piani.

Gli aspetti di maggiore criticità riguardano la dimensione dell'intervento, e le relative interferenze con le componenti ambientali. Particolarmente critici appaiono gli aspetti legati alla sottrazione di suolo, alla pressione antropica indotta, alla impermeabilità indotta nelle aree interessate dal progetto, al traffico indotto e all'impatto cumulativo dovuto alla paventata possibilità di realizzazione, nelle vicinanze, di centri analoghi. Si segnala sulla costa (Cala Corvino), inoltre, la presenza di un vincolo archeologico. L'analisi degli impatti potenziali è sufficientemente completa per livello di approfondimento. Non sono previste nuove infrastrutture stradali, la zona è dotata di tutte le urbanizzazioni primarie e numerose sono le forme di mitigazione proposte.

Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Che siano realizzate tutte le forme di mitigazione proposte nella "Relazione sull'identificazione degli impatti attesi" ed in particolare:

sia realizzato l'impianto di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e quelle provenienti dalle aree a parcheggio opportunamente separate; le prime convogliate in vasca di accumulo e destinate all'irrigazione e riserva antincendio, le seconde sottoposte ad idoneo trattamento (pag. 19); che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali pag. 20) che di carattere tecnico (flusometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo ecc.);

per la componente atmosfera sia in fase di cantiere che di esercizio dovranno essere realizzate tutte le forme di mitigazione proposte (pag. 24-32) con particolare riguardo alla fase di cantiere all'impianto fotovoltaico sul piano di copertura e ai monitoraggi periodici;

adottare, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative; che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.) (pagg. 37-39);

sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti durante la fase di cantiere; che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti (pagg. 39-41);

la eventuale scelta delle cave di prestito e delle discariche deve essere operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;

che siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti dovuti ai rumori in fase di cantiere attraverso l'uso di mezzi dotati di idonei dispositivi di contenimento del rumore e la predisposizione di schermature; poiché non esiste per l'area una classificazione acustica, si demanda al Comune di Monopoli il controllo dei limiti di emissione proposti (pagg.43-46);

che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso oppure provvedendo allo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose dopo le ore 24) (pagg.46-48);

che si faccia ricorso a specie vegetali autoctone per l'inserimento di specie arboree e arbustive nelle aree a verde e che sia realizzata lungo il perimetro dell'area di intervento una opportuna barriera di verde, atta a limitare gli impatti visivi, e che la stessa sia periodicamente mantenuta; dovranno essere inoltre conservati gli alberi di ulivo presenti, nel rispetto della legge regionale n. 14, 4 giugno 2007 (pagg. 43-48);

che siano concordate con gli enti competenti tutte le opere di miglioramento dell'accessibilità e tutte le misure (segnaletica, corsie di accelerazione/decelerazione, rallentatori, ecc.) atte a controllare il notevole incremento di traffico generato dalla nuova struttura sia in fase di cantiere che di esercizio, anche nella eventualità di analoghe proposte progettuali nelle vicinanze (Pagg. 41-43 tranne le forme di mitigazione che non prevedano ulteriore impermeabilizzazione del suolo);

si prescrive inoltre che:

in relazione alla presenza di emergenze archeologiche nelle vicinanze dell'area di interesse, dovrà essere informata la Sovrintendenza dei Beni Archeologici; il proponente dovrà successivamente informare questo Settore circa le relative risultanze.

Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un opificio commerciale ed annessi servizi, nel comune di Monopoli (Ba), proposto dalla M.R. S.r.l. - Via Ricasoli, 123/B - Monopoli (Ba) -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrati-

ve messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 619

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Proroga anni 10 autorizzazione esercizio cava. Loc. “C.da Gesù e Maria” di Trani (BA). - Ditta Musico Raffaele

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12672 del 07.11.05 la Ditta Musico Raffaele, con sede a Trani in Via Torrente Antico n. 4, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, il rinnovo dell'attività di coltivazione e successivo ripristino di una cava per l'estrazione di materiale lapideo sita in loc. “C.da Gesù e Maria” dell'agro di Trani contraddistinta nel NCT al Fg. 20 particelle 87-89-90-91-296 ed al Fg. 21 particelle 76-77-78-164-165-166-167-168-226;
- con nota acquisita al prot. n. 13941 del 01.12.05 la ditta trasmetteva copia delle pub-

- blicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota prot. n. 15194 del 29.12.05 si invitavano le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo) ad esprimere proprio parere in merito all'intervento in oggetto;
 - con nota prot. n. 13293 del 10.11.06 quest'ufficio invitava la ditta a trasmettere le integrazioni richieste dal Comitato VIA nella seduta del 20.10.2006;
 - con nota acquisita al prot. n. 8763 del 31.05.07 la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
 - agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
 - il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.09.2007, si esprimeva come segue: <<.....omissis.... La ditta Musicco nel luglio 2005 ha inviato all'Ufficio Via dossier relativo a rinnovo di autorizzazione di attività di coltivazione di cava per l'estrazione di materiale lapideo denominato "Pietra di Trani" - pietra ornamentale - in agro di Trani Loc. Gesù e Maria, attività già autorizzata, così come riportato nel Sia, dal Dirigente dell'Ass.to Industria, Commercio e Artigianato della Reg.Puglia con Decreto n. 055/dir 00012 del 25/2/99.
 - Sono interessate le p.lle n.87-89-90-91-296 del fg. n. 20 e le p.lle 76-77-78-e 164-165-166-167-168-226 del fg. n. 21 per un'estensione di mq 6327 circa: le tre aree non sono contigue e sono inserite in una più vasta area di estrazione.
 - La durata della coltivazione prevista è di 6 anni. La falda profonda è a circa -59 mt dal p.c.
 - Un aspetto particolare riscontrato nelle integrazioni pervenute è l'affermazione di produzione di 50.240 mc di materiale inerte di cui verranno utilizzati mc.18.982 per il piano di recupero o ricolmata delle cave, senza specificare l'utilizzo del residuo di questo materiale.
 - Sono previste canalette di corrivazione a monte delle pendenze pur se la componente superficiale e profonda del terreno è di tipo carsico con buona permeabilità per le acque di pioggia
 - Circa il PUTT l'area si trova in un ATE di valore E a destinazione agricola ed estrattiva circondato appunto da terreni interessati da attività di coltivazione di cave e piccole parti dello stesso ad uso agricolo
 - Il PRAE/2000 individua nel territorio di Trani l'area estrattiva di tipologia 1a/BPP che viene confermata dal PRAE vigente, cioè prevede nell'agro di Trani un Bacino di Piano Particolareggiato (BPP) ed esclusivamente per la coltivazione di pietra ornamentale.
 - Necessita però considerare che il PRAE, pur vietando l'apertura di nuove cave e l'apertura di cave per inerti, considera il bacino estrattivo di Trani (estrazione di materiale marmifero) fondamentale per l'economia locale e regionale.
 - Nella fattispecie la tipologia di materiale coltivato rientra in quelli autorizzabili.
 - Nella precedente valutazione si chiedevano integrazioni di notizie non presenti nel Sia quali:
 - La profondità massima di cava (25 mt con ricolmata fino a 2 /4 mt a partire dal piano di cava) e la modalità di coltivazione (a gradoni. Si ma senza specificare la quantità, l'altezza, l'inclinazione);
 - La modalità di messa a dimora in attesa di piantumazione definitiva degli alberi di ulivo

esistenti;

- La modalità di asportazione, deposito e riutilizzo del cappellaccio o terreno vegetale;
- La descrizione dei fossi di guardia e relativo inserimento nella cartografia del progetto di coltivazione;
- La descrizione della rete di drenaggio di fondo cava e relativo inserimento nella cartografia del progetto di coltivazione;
- La descrizione della modalità di messa in riserva e/o riutilizzo dei materiali di scarto parziale le modalità di messa in sicurezza delle pareti di cava;
- l'affidamento della gestione del cantiere a professionista di settore.
- Inoltre non si fa cenno all'art. 15 legge 37/85 ed art. 23 PRAE 2006 (fideiussione).
- Circa la descrizione delle fasi di coltivazione individuate in 3 fasi il piano di recupero ambientale viene datato in seconda fase con colmata senza indicazione della profondità residua mentre la piantumazione o il ripristino ambientale viene datata a completamento della terza fase specifica che il recupero avverrà già in seconda fase per terminare un anno dopo il completamento della coltivazione di cava. Si afferma che la cava è recintata con blocchi di pietra di mt 1,50 di altezza.
- Si afferma che la protezione del ciglio di cava avviene con rilevati di terra e che la destinazione finale dell'area è di tipo agricola con piantagione di ulivi e/o mandorli e/o agrumi. In un unico passaggio del Sia si accenna all'esistenza nell'area di impianto fisso non più menzionato.
- Nonostante le integrazioni pervenute che risultano essere estrapolate dal Sia precedentemente presentato e quindi ancora non sufficienti, il Comitato perviene ad un parere favorevole con

le seguenti prescrizioni che interessano tutte e tre le aree di cava descritte nel SIA:

- la destinazione finale delle cave ad avvenuto esaurimento prevede un uso agricolo. Pertanto la profondità di cava non può essere superiore a -15 mt;
- l'individuazione di specie arboree da piantumare è vaga; pertanto escludendo la piantumazione di agrumi che richiedono cure adeguate per l'attecchimento e la crescita, è preferibile la piantumazione di ulivi e mandorli, più resistenti al clima mediterraneo, con un rapporto di 1 albero per 20 mq;
- nella possibilità che la tipologia di terreno offre, piantumazione di arbusti ed essenze tipiche sulle pareti dei gradoni e sulle scarpate;
- la profondità ultima delle aree di cava (non superiore a -15 mt) prevede la presenza di un gradone con altezza ,inclinazione etc come previsto dalle NTA/PRAE;
- il residuo del materiale di scarto che ammonta a circa 32.000 mc (utilizzato per il recupero una quantità di 18.000 mc dei circa 50.000 previsti) non può essere depositato fuori dell'area di cava. Un uso diverso da quello per il recupero delle cave deve essere comunicato agli enti competenti;
- eseguire le opportune opere di drenaggio delle acque piovane sul fondo cava;
- inoltre il recupero naturalistico o agricolo dell'area deve prevedere sul ciglio delle aree di scavo la piantumazione di pareti arboree a distanza non superiore ai 4 mt uno dall'altro aventi anche funzioni fonoassorbenti e mitiganti le dispersioni delle polveri di lavorazione;
- inoltre, qualora esistono impianti fissi di trattamento del materiale di coltivazione, devono essere smantellati a fine coltivazione.

Si sottolinea la necessità dell'adeguamento al

previsto dall'art. 26 L.R. n. 37/85 nonché la messa in atto di quanto previsto nelle NTA del PRAE vigente ed in particolare alle norme di coltivazione e di recupero di cui al titolo III art. 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21, al titolo VII art. 2-3-4 ed art. 9-10-11-12-13-14-15-18-19-20 (norme per il recupero delle cave).....omissis>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.09.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta Musicco Raffaele, con sede a Trani in Via Torrente Antico n. 4, per il rinnovo dell'attività di coltivazione e successivo ripristino di una cava per l'estrazione di materiale lapideo sita in loc. "C.da Gesù e Maria" del-

l'agro di Trani contraddistinta nel NCT al Fg. 20 particelle 87-89-90-91-296 ed al Fg. 21 particelle 76-77-78-164-165-166-167-168-226;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 620

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di cava per l'ampliamento di una cava di calcarenite, loc. "S. Nicola la Guardia" in agro di Andria (Ba). Ditta F.lli Acquaviva s.n.c.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 13377 del 22.11.05 la ditta F.lli Acquaviva s.n.c., con sede legale

- in Andria (BA), Viale Goito n. 67, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "S. Nicola la Guardia" di Andria (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 24 particelle 14-20-22;
- con nota prot. n. 13600 del 25.11.05, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Andria ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
 - con nota acquisita al prot. n. 4305 del 24.03.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;
 - con nota acquisita al prot. n. 10714 del 14.09.06 la ditta trasmetteva copia del parere positivo della Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Puglia;
 - con nota prot. n. 3383 del 27.02.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 1 febbraio 2007, richiedeva alla ditta una serie di integrazioni;
 - con nota acquisita al prot. n. 4504 del 16.03.07 il comune di Andria esprimeva proprio parere negativo all'intervento;
 - agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
 - il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.09.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: <<.omissis.... Si premette che l'area d'interesse è fuori dei bacini individuati, ai fini dell'attività estrattiva, dal PRAE.
 - Pertanto il Comitato precisa che la V.I.A. non implica alcuna autorizzazione all'attività di coltivazione lasciando agli organi competenti gli adempimenti relativi e che può trattarsi di fattispecie di cui all'art. 22 p.3-4-5 del Titolo IV delle NTA del PRAE 2007 –norme transitorie –pag. 8624.
 - La richiesta di ampliamento dell'attività estrattiva deriva dall'esaurimento della cava individuata al Fg.19 autorizzata nel 1990 prorogata nel 1995 ancora prorogata nel 2001 in data 15 maggio con decreto, si presume, dell'Uff. Minerario Reg.le.
 - Quest'ultima proroga, promulgata in data di vigenza della L.R.37/85, del PUTT/P 2000 e della L.r.le 11/2001, non ha prodotto nella cava in via di esaurimento estrattivo (fg.19 p.lle 76-88-89-109-110-111-195-196-197-266-295-335-336-337-338-339-340-342-362) alcuna misura di mitigazione o di recupero ambientale. Questa stessa area risulta utilizzata come discarica di 2 cat. tipo A come da decreto num. 220 del 14/11/2001 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Reg.Puglia.
 - Nel PRAE 2000 (pag.358 cava num.12) in località san Nicola La Guardia è censita una cava gestita dalla Ditta F.lli Acquaviva individuabile in quella del Fg.19 di cui sopra.
Considerato quindi che:
 - a) i pareri favorevoli possono riguardare attività che coincidono topograficamente con le varie tipologie di bacino estrattivo individuate dal PRAE
 - b) il parere favorevole ad attività al di fuori dei bacini previsti dai suddetti Piani deve poter essere motivato dalla necessità di naturalizzare l'area di che trattasi e deve avere come dato essenziale la descrizione /documentazione di recupero ambientale già espletato o in atto di quanto effettuato in epoca antecedente all'istanza oggetto dell'attuale valutazione nonché la descrizione del recupero ambientale dell'area oggetto del-

l'attuale VIA ,che non può essere realizzato a fine coltivazione ma in corso d'opera e per lotti così come previsto nelle NTA, ivi compreso il rispetto della profondità max consentita (- 15 mt) fermo restante che nel caso di specie, pur se non emesso decreto di tutela da parte dell'Ente preposto per il sito Torre la Guardia, il Putt/p 2000 impone un'area di rispetto o area annessa al sito stesso non inferiore a mt 100, a cui questo Comitato si atterrà, nonché la sorveglianza delle attività al fine dell'individuazione di elementi di interesse archeologico visto che il materiale d'estrazione "tufina" è reperibile nell'area del comune di Andria solo nel sito di che trattasi e pertanto potrebbe configurarsi la fattispecie di cui all'art. 5 ter del titolo IV delle NTA del PRAE 2007 (per le sole cave di materiale di difficile reperibilità in esercizio, ricadenti all'esterno delle perimetrazioni di bacino, ove et... si può attivare le procedure di modifica del PRAE per l'inserimento della cava in esercizio in un nuovo bacino).

Le integrazioni inviate dalla ditta in data 31 maggio 2007 si ritengono sufficienti specie nella disponibilità di rideterminare la profondità di cava riducendo la profondità del fondo cava .

Pertanto questo comitato esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- esclusione da attività estrattiva l'area di salvaguarda e di rispetto di Torre la Guardia;
- coltivazione della superficie areale non superiore al 50% di quella richiesta e che riguarda la riduzione della profondità di cava ad un'altezza tale (non sup. ai -18/-20 mt dal p.c.) da consentire un agevole ricolmamento dell'area;
- divieto all'uso di esplosivo;
- adozione di tutte le misure necessarie per la riduzione della dispersione di polveri (barriere arboree sui cigli della cava come da NTA/Prae) e la diffusione dei rumori;
- l'ampliamento attuale richiesto è l'ultimo conce-

ditabile in ordine al dettato dell'art.22 p.4 titolo IV delle NTA del PRAE/2007 – norme transitorie;

- la durata di coltivazione non può essere superiore a 10 né può essere rinnovata;
 - non possono essere oggetto di coltivazione le part. n. 390-250-391 del foglio 24 che pur risultano alterate nel loro aspetto naturale (asportazione del cappellaccio) ma prive di autorizzazione. Queste stesse particelle devono essere oggetto di processi di naturalizzazione da parte degli esercenti l'attività estrattiva con il recupero ad uso agricolo così come è previsto per l'area di cava.;
- c) l'adeguamento della Ditta nell'attività di coltivazione dell'area di che trattasi alle NTA del PRAE ed in particolare alle norme di coltivazione e di recupero di cui al titolo III art.7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-, al titolo VII art.2-3-4 ed art. 9-10-11-12-13-14-15 -18-19-20 (norme per il recupero delle cave);
- d) lo smantellamento totale, a coltivazione ultimata, degli eventuali impianti fissi di produzione per il recupero dell'area alla sua destinazione agricola e la messa in opera, a fine coltivazione e per il tempo necessario, di tutte le misure essenziali per l'attecchimento nel tempo dei giovani ulivi da piantumare nella quantità di 1 albero per ogni 20 mq di terreno (irrigazione, concimazione, potatura etc.) ...omissis...>>.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
 - vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
 - richiamato quanto espressamente previsto

dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.09.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta F.Ili Acquaviva s.n.c., con sede legale in Andria (BA), Viale Goito n. 67, per l'ampliamento di una cava di calcarenite sita in loc. "S. Nicola la Guardia" di Andria (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 24 particelle 14-20-22;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Andria;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 621

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Apertura di cava di pietra calcarea da taglio. Contrada “Profico” di Trani. - Ditta La Pietraia

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 5692 del 03.05.05 la ditta La Pietraia di Nicola Petrilli, con sede legale a Trani, Via De Cuneo n° 54, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'apertura di una cava di pietra calcarea sita in loc. “Profico” di Trani (Ba) contraddistinta nel NCT al Fg 63 particelle 1-35-54-44-45-46;
- con nota prot. n. 6184 del 13.05.05, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Trani ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 4632 del 03.04.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P.;
- con nota prot. n. 6837 del 02.05.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 19.04.07, richiedeva alla ditta una serie di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 13917 del 10.09.07, la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti

dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: <<..omissis..... Oggetto: apertura di cava di pietra calcarea da taglio (pietra ornamentale) in località "Profico" - agro di Trani- Fg. 63 p.lle n.1-35-54-44-45-46 per estensione di mq.37.525 a una quota media di 85 s.l.m.
- Proponente: Ditta "La Pietraia" di Nicola Petrilli Via de Cuneo - 54 Trani su terreni di proprietà.
- Durata della coltivazione: 10 anni.
- L'area trovasi secondo la cartografia degli ATE del PUTT/p in ambito di tipo E - zona agricola.
- L'area, nella parte occidentale (p.lle 1-35-54-44), è già interessata da scavi minerari per una superficie di mq. 22.475 e per una profondità di circa 20 mt rispetto al p.c.
- La superficie dei nuovi scavi è di mq 15.050.
- L'area trovasi, secondo il PRAE 2000 e succ., in BPP (bacino di piano particolareggiato) con possibilità di attività estrattiva per pietre ornamentali, è circondata da aree interessate da attività estrattive, attive o abbandonate ,nonché da terreni incolti come risultato di pregresse attività mineraria, circostanza questa abbastanza diffusa nell'agro di Trani.

Le integrazioni richieste dal Comitato VIA e prodotte dalla Ditta possono ritenersi sufficienti. Infatti:

- viene riportato il cronoprogramma dell'attività che si svilupperà nell'arco di dieci anni suddiviso in tre fasi
- viene specificato che la profondità massima di

cava a fine coltivazione sarà a -10 mt dal p.c.;

- viene confermato il recupero agricolo dell'area con la piantumazione di 1875 alberelli di ulivo (1 albero ogni 20 mq) anche se i costi preventivati per la sistemazione dell'area (fossi - concimazione, acquisto e messa in posa degli alberi)sembra eccessivo;
- vengono assicurate le opportune iniziative per la mitigazione delle polveri e dei rumori con azioni mirate di umidificazione dei piazzali e piantumazione lungo il perimetro di cava di essenze arboree;
- viene assicurata la non produzione di materiale contaminante;
- viene descritto il livello occupazionale che l'attività produrrà.

Pertanto il Comitato Via esprime parere favorevole all'attività estrattiva di che trattasi con le seguenti prescrizioni:

- divieto di ritombamento dell'area di cava con materiale estraneo all'attività estrattiva e comunque divieto di utilizzo per questo stesso uso di materiale proveniente da rifiuti di qualunque tipologia ivi compresi quelli urbani /industriali, organici e non;
- smantellamento a fine coltivazione di qualunque eventuale impianto fisso presente nell'area di cava;
- il divieto assoluto di coltivazione con esplosivo (per la vicinanza di attività antropiche e centro abitato);
- abbattimento dell'intensità dei rumori, prodotti dai mezzi meccanici di movimento e di escavazione e dagli impianti di trattamento degli inerti (se presenti) con opportuni accorgimenti tecnici;
- abbattimento delle polveri mediante piantumazione di barriere arboree e cespugli rampicanti su cigli, rampe e scarpate e sistematica

umidificazione di piazzali e rampe, applicazioni di nebulizzatori su eventuali impianti di lavorazione;

- smantellamento, a fine coltivazione ,degli impianti fissi (se presenti);
- destinazione agricola dell'area con piantumazione di un numero di piante di ulivi adeguate all'estensione dell'area e con un rapporto di 1 albero ogni 20 mq per un totale di 1875 alberelli di ulivo;
- ultimazione dei lavori di recupero entro e non oltre due anni dal termine della coltivazione;
- adozione di tutti gli accorgimenti di buona gestione agricola per l'attecchimento e la crescita nel tempo delle piante e/o arbusti piantumati e comunque delle opere in verde previste;
- adozione (orari differenziati - copertura dei mezzi - umidificazione del materiale) di adeguate misure o accorgimenti di trasporto del materiale di coltivazione si da non incidere sulla viabilità dell'interland di cava con il fine di ridurre l'inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto nonché l'aumento del traffico locale che potrebbe risultare pericoloso per il traffico veicolare civile ...>>.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.11.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla ditta La Pietraia di Nicola Petrilli, con sede legale a Trani, Via De Cuneo n° 54, per l'apertura di una cava di pietra calcarea sita in loc. "Profico" di Trani (Ba) contraddistinta nel NCT al Fg 63 particelle 1-35-54-44-45-46;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 622

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Ampliamento cava di calcarenite. Loc “Rodisani-Codino di Porco” dei Comuni di Apricena e Poggio Imperiale. - Ditta Marmi 2000

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 6750 del 26.05.05 la ditta Marmi 2000 s.r.l., con sede legale in Apricena (Fg), sulla S.P. Apricena-Poggio Imperiale Km 4,00, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. “Rodisani-Codino di Porco” dei comuni di Apricena e Poggio Imperiale (FG), contraddistinta nel NCT al Fg 17 particella 2 (comune di Apricena) e Fg 16 particelle 60-120-121 (comune di Poggio Imperiale);
- con nota prot. n. 7872 del 23.06.05, si invitava:
 1. la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito e a trasmetterle a quest'ufficio ed alle altre amministrazioni interessate;
 2. il Presidente della Provincia di Foggia ed i Sindaci dei Comuni di Apricena e Poggio Imperiale ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. 9863 del 23.08.05 il comune di Poggio Imperiale esprimeva proprio parere negativo;
- con nota acquisita al prot. 13952 del 01.12.05 il comune di Apricena esprimeva proprio parere favorevole con prescrizioni;

- con nota acquisita al prot. n. 14142 del 05.12.05 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;
- con nota prot. n. 13670 del 20.11.2006, quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 20.10.06, richiedeva alla Ditta una serie di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 1726 del 30.01.07 la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 15448 del 08.10.07 la ditta ai sensi della L. 241/90, chiede di conoscere il responsabile del procedimento amministrativo e lo stato dell'istruttoria dell'istanza medesima;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 16.10.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:<<..omissis...
- A seguito della richiesta di integrazioni da parte dell'Assessorato Regione Puglia nota 13670 del 20.11.06, la ditta istante ha prodotto quanto richiesto secondo nota di ricevimento da parte dell'ufficio della Regione Puglia prot. n° 1726 del 30.01.07 così come di seguito indicato:
 - Corografia su scala 1:25.000 dell'intera area interessata debitamente firmata da tecnico abilitato.
 - Dichiarazione che nel raggio di 1 Km non vi sono masserie e/o costruzioni civili abitate in modo permanente;
 - Dichiarazione che la zona pubblica più vicina è il cimitero di Poggio Imperiale che dista mediamente 1 Km.

- Che in ogni caso tra la cava in questione ed il cimitero e tra la stessa cava e le masserie riportate sulla corografia sono in esercizio altre attività estrattive.
 - L'intera zona è destinata ad attività estrattive dal PRAE e dal PRG di Apricena ed è quasi totalmente interessata da tali attività, nella zona inoltre sono presenti opifici ed impianti al servizio delle cave che costituiscono pertinenze delle stesse. La ditta afferma che non è possibile censire puntualmente opifici per la mancanza di aerofotogrammetrie aggiornate sia del Comune di Apricena che di Poggio Imperiale.
 - Che La Masseria Cavaliere riportata nella carta degli insediamenti civili allegata è quasi totalmente demolita.
 - Che la Masseria Rodisani dista più di 1 Km dalla cava ed è disabitata.
 - Che ancora per quanto riguarda l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e igiene dei lavoratori la ditta riferisce di rifarsi alle leggi attuali 128-626-624.
 - Per quanto attiene la relazione richiesta circa la salute dei lavoratori ed i rischi delle lavorazioni, in quanto di pertinenza relativa agli adempimenti di polizia mineraria è depositata presso l'Assessorato Ecologia - Settore Attività Estrattive per cui se ne può prendere visione.
 - Che in data 02.06.05 la ditta ha presentato la VIA alla Provincia di Foggia per la quale ancora ad oggi si attende il relativo parere.
 - Che nessuna variazione è prevista rispetto alle metodologie in atto nel ciclo di coltivazione della cava.
 - Che il progetto di coltivazione è stato approntato tenendo conto della dovuta considerazione della stabilità dei fronti di cava e della sicurezza dei lavoratori.
 - Che nella cava in esercizio, seguendo i metodi di coltivazione in uso, non si sono mai verificati problemi di stabilità e/o pericolo per le maestranze e per i mezzi.
 - Che ancora alla presente insiste il parere negativo da parte del Comune di Poggio Imperiale.
 - Per quanto sopra il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole, a condizione che vengano rispettati gli accorgimenti per gli impatti attesi ed in particolare per un ripristino dell'intera area una volta cessata l'attività di cui trattasi. Inoltre, prima che sia riutilizzato materiale di scavo per il reinterro proveniente dagli scavi del raddoppio della linea ferroviaria, lo stesso materiale dovrà essere preliminarmente caratterizzato ai fini del riutilizzo stesso, secondo quanto previsto dalla normativa. Nel caso in cui la caratterizzazione non risultasse compatibile allo scopo, si richiede che la ditta presenti un progetto alternativo per il riempimento della cava. omissis...>>.
 - vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
 - vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
 - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**
- Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 16.10.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Marmi 2000 s.r.l., con sede legale in Apricena (Fg), sulla S.P. Apricena-Poggio Imperiale Km 4,00, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Rodisani-Codino di Porco" dei comuni di Apricena e Poggio Imperiale (FG), contraddistinta nel NCT al Fg 17 particella 2 (comune di Apricena) e Fg 16 particelle 60-120-121 (comune di Poggio Imperiale);
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed ai Comuni di Apricena e Poggio Imperiale;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 dicembre 2007, n. 624

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Modifica ed ampliamento dello stabilimento industriale esistente per la produzione di materie plastiche, sito in Zona Industriale al viale E. Fermi, n. 50 - Comune di Brindisi - Proponente:Basell Brindisi S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7418 del 10.05.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla modifica ed ampliamento dello stabilimento industriale esistente per la produzione di materie plastiche, (progetto di "revamping" dell'esistente impianto P9T per la produzione di polipropilene), sito in Zona Industriale al viale E. Fermi, n. 50 (fg. 59/A, ptc. 726), nel comune di Brindisi, proposto dalla Basell Brindisi S.r.l. – Via E. Fermi, 50 - Brindisi;
- con nota prot. n. 9126 del 05.06.2007 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Brindisi a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.;
- con nota prot. comunale n. 49607 del 28.06.2007 il Dirigente del Settore Beni

Monumentali – SUAP di Brindisi, facendo seguito al parere dell’A.R.P.A. (Dip.to P.le di Brindisi) prot. n. 3891 del 19.06.07, invitava la società proponente a presentare “...la documentazione necessaria all’attivazione della procedura di cui al comma 8 dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 ai fini dell’acquisizione della relativa Autorizzazione della Regione Puglia...”.

- Nel predetto parere il Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. di Brindisi riteneva necessario l’accertamento dei seguenti requisiti: “...

1) l’attività in oggetto debba essere autorizzata dalla Regione Puglia ai sensi del D. Lgs art. 269, comma 8 con apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni prodotte;

2) sia verificata la completa disponibilità del terreno in oggetto, ovvero che sia avvenuta la “restituzione agli usi legittimi” da parte del Ministero dell’Ambiente, ai fini della realizzazione degli interventi, essendo ubicato l’insediamento in oggetto nel perimetro del “sito di interesse nazionale”;

3) le modifiche da realizzare nell’ambito del progetto di ristrutturazione dell’impianto P9T comportino una variazione delle portate nei pozzi parziali di scarico delle acque reflue dello stabilimento rispetto a quelle già contenute nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi;

4)l’ampliamento dell’impianto P9T debba essere compatibile secondo quanto previsto dall’art. 16 della Legge Regionale n. 11/01, “verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale...”;

- con nota acquisita al prot. n. 12339 del 26.07.2007 la ditta istante trasmetteva le precisazioni richieste e, con ulteriore nota acquisita al prot. n. 15541 del 09.10.2007, puntualizzava ancora “...che il proposto interven-

to...comporterà un aumento delle materie prime, a livello di stabilimento integrato, pari a circa il 3,2%. Infatti, l’alimentazione (propilene+etilene) dell’impianto P9T avviene:

- dall’impianto di cracking che ha una capacità di lavorazione di materie prime (virgin naphtha+GPL) pari a 1.489.000 ton/anno, da rifornimenti, via nave, per un quantitativo di ca. 200.000 ton/anno.

Pertanto, l’incremento di 50.000 ton/anno, legato al revamping del P9T, costituisce un + 3% sull’attuale ingresso di materie prime di 1.540.000 t/anno, inferiore al 30% indicato nell’art. 5, comma g) del D. Lgs. 152/06...”;

- con nota acquisita al prot. n. 17393 del 15.11.2007 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico - Settore Ambiente, Edilizia sostenibile del comune di Brindisi trasmetteva copia delle Determina n. 279 del 21.09.07 dalla quale si evinceva che: “...l’intervento proposto non dovrebbe comportare pregiudizi per l’ambiente ricevitore, rispetto alla situazione esistente, fatte salve le prescrizioni previste dalla relazione del Servizio Ecologia e fatto salvo il parere favorevole di altri enti e/o uffici deputati al rilascio, con le prescrizioni in materia di:

- a) gestione dei rifiuti;
- b) gestione delle risorse idriche,
- c) rischio incidenti;
- d) la sistemazione a verde delle aree di servizio, la mitigazione degli impatti con l’area protetta “Saline di Punta della Contessa e Canale Fiume Grande” e l’insediamento paesaggistico dell’opera;
- e) i livelli di emissioni acustiche;
- f) l’inquinamento atmosferico.

- Di valutare, pertanto, favorevolmente il SIA proposto dalla ditta BASELL, opportunamen-

te integrato con le prescrizioni di cui alla relazione istruttoria espletata dal Servizio Ecologia...”;

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

nella sezione del reattore MZCR ed introduzione delle corrispettive sezioni di anidificazione ed alimentazione – sostituzione della esistente sezione di degasaggio con una nuova – sostituzione della esistente sezione reazione in fase gas con una nuova sezione di reazione – sostituzione dell'esistente sezione di steaming ed essiccamento polimero e del compressore di rilancio off gas



L'intervento è riferito ad un impianto di produzione di poliolefine ed è finalizzato all'ammmodernamento e potenziamento della capacità produttiva dell'impianto P9T esistente da 160mila a 210mila t/anno e all'ampliamento del mix produttivo grazie all'introduzione di cromomeri (butene ed esene).

Non vi è cambiamento della natura dei prodotti, classificabili sempre nella categoria dei polimeri dell'etilene e del propilene.

Più precisamente gli interventi consistono in: introduzione dei cromomeri (butene ed esene)

– modifica dei trasporti pneumatici polvere poli-propilene – ampliamento cabina elettrica C801 – ampliamento centralina di raffreddamento – nuovo stoccaggio esene esausto.

Lo stabilimento Basell (455.760mq) insiste all'interno del petrolchimico di Brindisi (4.600.000mq) dotato di numerose infrastrutture di trasporto.

Il sito in cui verrà realizzato l'adeguamento dell'impianto non presenta al suo interno alcuna area interessante dal punto di vista naturalistico essendo completamente già adibita ad area industriale.

In perfetta adiacenza però insiste il Fiume Grande, area palustre con vegetazione igrofita e facente parte dell'area protetta Parco Naturale Regionale "Salina di Punta della Contessa".

Tale area risulta anche individuata quale area a pericolosità idraulica.

La fauna eventualmente presente all'interno dell'area industriale non può che essere rappresentata da specie estremamente adattate ad ambienti fortemente antropizzati, mentre la zona costiera e i bacini d'acqua del Fiume Grande e delle Saline nonché le retrostanti aree agricole sono interessate dai flussi migratori di molte specie di avifauna, comprese le stazionarie, in riproduzione e svernanti.

Tenuto conto della situazione esistente e dell'entità dell'intervento, il progetto non dovrebbe aggravare i disturbi alle specie.

La superficie interessata dal revamping ha le dimensioni di 21x28m per un totale di 600mq circa. L'area, caratterizzata ai sensi del D.M. 471/99 e s.m.i. non si è rivelata contaminata ma, a tutto oggi, non risulta sia avvenuta la restituzione delle aree agli usi legittimi da parte del Ministero dell'Ambiente.

Le aree di cantiere saranno individuate all'interno dello stesso stabilimento industriale già completamente asservito da viabilità asfaltata.

Le opere che necessitano di scavi e fondazioni interessano una superficie di 200mq (nuovo impianto di degassaggio e nuova fase gas COPO) e verranno realizzate a -2,5m senza interferire con la falda sottostante posta a -3,2m.

Le terre e rocce da scavo provenienti da tale attività saranno caratterizzate da ARPA e gestite secondo la norma vigente.

E' stata prevista la pavimentazione a tenuta di tutta l'area e la realizzazione di idonee vasche di contenimento, in aggiunta a quelle già esistenti, in caso di rottura dei serbatoi.

Non vengono definiti gli aumenti relativi ai consumi idrici (utilities) mentre per quanto attiene agli scarichi si possono distinguere quattro tipologie convogliate in tre distinte reti di raccolta: si dichiara che le modifiche da realizzare nell'ambito del progetto lasceranno invariati gli scarichi idrici dello stabilimento.

Per quanto attiene al rumore ed alle vibrazioni, tale impatto sarà da considerare sia in fase di cantiere che di esercizio.

Quale forma di mitigazione, il progetto prevede la localizzazione dei tre compressori più rumorosi all'interno di un capannone insonorizzato.

L'incremento di traffico, nelle due fasi innanzi dette, dovrebbe incidere solo in modo marginale sul traffico complessivo sviluppato dal Polo industriale.

Allo stesso modo, le modifiche da realizzare nell'ambito del progetto di revamping dell'impianto lasceranno sostanzialmente invariata la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dallo stesso impianto, per i quali sono già previste specifiche procedure di gestione.

Il proponente dichiara che la realizzazione del progetto non comporterà né emissioni di polveri, né fumi, gas e vapori; non vi saranno nuove emissioni in atmosfera dovute alle modifiche progettuali, né modifiche dell'assetto previsto dalle vigenti autorizzazioni.

Le emissioni convogliate sono state autorizzate dalla Regione, mentre le cosiddette emissioni fugitive sono rilevate da Ditta specializzata mediante apposito programma di controllo LDAR.

Si dichiara che i livelli di rischio di incidenti rilevanti non risultano aggravati dal progetto in esame. L'impianto dovrà comunque ottenere l'autorizzazione ministeriale AIA.

Ferma restando la pregiudiziale necessità della

restituzione agli usi legittimi, da parte del Ministero dell'Ambiente, dell'area oggetto dell'intervento, poiché interna all'area del sito di bonifica di interesse nazionale, e il rispetto delle prescrizioni già indicate dal Comune di Brindisi con D.D. n.279 del 21.09.2007;

Tenuto conto che dovrà essere ottenuta l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/05 fatte salve, inoltre, le disposizioni di cui al D.Lgs 334/99 (D.Lgs 59/05, art. 5, comma 15) ;

- si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere proposte, intendendo escluso il progetto dalla VIA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere anti-polvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;
- il materiale di scavo prodotto sia caratterizzato e gestito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia preferendo, ove possibile, il riutilizzo e il recupero; la eventuale scelta delle cave di prestito e delle discariche deve essere operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
- dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico al fine di mantenere isolate le strutture progettate dalla falda superficiale permettendone inoltre le naturali oscillazioni e la bonifica;
- le emissioni acustiche dovranno essere conformi a quanto previsto dal nuovo Piano di

zonizzazione comunale;

- sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti del ciclo produttivo nonché di tutti gli altri rifiuti prodotti;
- si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico (utilizzando per esempio lampade a basso consumo) e con lampade orientate verso il basso;
- siano ottenute tutte le autorizzazioni inerenti gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera;
- si ottemperi alle disposizioni del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;
- si realizzi la sistemazione delle aree a verde secondo le indicazioni fornite dal Servizio Ecologia del Comune di Brindisi, anche al fine di contenere l'impatto acustico e di mitigare l'inserimento paesaggistico delle strutture; in tal senso si dovrà verificare la possibilità di realizzare un sistema di raccolta e trattamento delle acque per irrigare le aree a verde e per eventuali altri usi compatibili, in via preferenziale rispetto al loro rilascio in fogna bianca.
- siano rispettati i vincoli imposti dalle N.T.A. del PUTT Puglia e dalle N.T.A. del PAI legati alla distanza dell'intervento dalla vicina area naturale protetta e dall'area individuata a pericolosità idraulica.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente

della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 1-1/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla modifica ed ampliamento dello stabilimento industriale esistente per la produzione di materie plastiche, (progetto di "revamping" dell'esistente impianto P9T per la produzione di polipropilene), sito in Zona Industriale al viale E. Fermi, n. 50 (fg. 59/A, ptc. 726), nel comune di Brindisi, proposto dalla Basell Brindisi S.r.l. - Via E. Fermi, 50 - Brindisi -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e ribadendo ancora che la realizzazione dell'intervento, la cui area è perimetrata all'interno del sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi, è comunque condizionata alla restituzione delle aree agli usi consentiti a seguito della effettuazione del piano di caratterizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2007, n. 630

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per l'ampliamento di una cava di argilla, loc. "Galvanese" in agro di Lucera (FG). Ditta Laterificio Meridionale s.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 2225 del 20.02.06 la ditta Laterificio Meridionale s.r.l., con sede legale in Lucera (FG), Via Pietramontecorvino Km 0,510, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, riguardanti l'ampliamento di una cava di argilla sita in loc. "Galvanese" di Lucera (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 14 particelle 122-168-201;
- con nota prot. n. 2307 del 22.02.06, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di Lucera ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 4304 del 24.03.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni

effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;

- con nota acquisita al prot. n. 9570 del 11.08.06 la Provincia di Foggia trasmetteva proprio parere positivo con prescrizioni in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 12262 del 18.10.06 il Settore Urbanistico Regionale comunica che per l'intervento in oggetto, ricadendo in ATE di tipo "E" non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;
- con nota prot. n. 3412 del 28.02.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 1 febbraio 2007, richiedeva alla ditta una serie di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 12041 del 23.07.07 la ditta comunicava di aver trasmesso la documentazione relativa al progetto di cava all'AdB Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 13186 del 17.08.07 la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia-Taranto, comunica di dover effettuare un sopralluogo congiunto prima di rilasciare il proprio nulla osta;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 16.10.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:«<..omissis.... In esito alle integrazioni riportate di ampliamento ed approfondimento della cava di argilla, con il presente parere si esprime solo per l'ampliamento della stessa in quanto tale era la richiesta avanzata in data 21-02-2005, non avendo mai parlato di approfondimento, per il quale si dovrà procedere ad una ulteriore richiesta di via.
- Pertanto letti gli accorgimenti atti a prevenire i fenomeni di calanchizzazione dell'intera area di

cava con :

- Con il convogliamento delle acque meteoriche e quelle raccolte sui gradoni della parte sommitale sono raccolte nel fosso cunetta.
- Le stesse acque vengono fatte decantare in una vasca di raccolta a fondo naturale argilloso e quindi scaricate dopo nel fosso cunetta ad ovest.
- Il fosso cunetta di origine naturale, raccoglie tutte le acque meteoriche, posizionato in depressione rispetto all'area di cava, raccogliendo tutta l'acqua di un vasto bacino imbrifero, per poi convogliarle nel corpo ricettore finale di maggiori dimensioni rappresentato dal canale Cannetti posto ad 1,2Km a Nord dell'area di cava, per la quale oggi la ditta chiede al Comune ed alla Provincia l'autorizzazione allo scarico.
- Inoltre la sistemazione idraulica con regimentazione delle acque e loro convogliamento prevede anche:
 - La realizzazione di un fosso do guardia lungo tutto il perimetro della cava con pendenza tale maggiore di quella del corpo ricettore si da garantire rapido allontanamento delle acque in essa raccolte;
 - Realizzazione di scoline alla base dei gradoni;
 - Cabalette e/o tubazioni di raccordo nei tratti soggetti a transito dei mezzi pesanti industriali e agricoli;
 - Realizzazione di fossa di raccolta sul fondo dello scavo.

Inoltre ancora scarse precipitazioni – assorbimento da parte della vegetazione che sarà posta sui gradoni e sul fondo cava – evaporazione naturale-superficie dell'area di cava inferiore rispetto a quella del corpo ricettore pari a 50.000 mq. aumenteranno sempre più l'innescarsi di fenomeni di calanchizzazione.

Inoltre ancora nei pressi della vasca sarà realizzata una postazione per il gruppo pompe con sistema di presa automatico a livello costante controllato, le acque raccolte nella vasca una volta decantate, verranno pompate nel corpo ricettore limitrofo alla cava, ovvero utilizzate per fini agricoli.

Inoltre l'intera area di cava sarà risistemata e recuperata anche con interventi di tipo ambientale.

Pertanto per le motivazioni addotte si propone parere favorevole per la Via all'ampliamento della cava di cui in oggetto a condizione che si acquisisca il parere di autorizzazione allo scarico rilasciato dagli Enti competenti nel relativo canale Cannetti.

Inoltre che prima dell'utilizzo delle acque di raccolta nella vasca ai fini agricoli, una volta decantate, e pompate nel corpo ricettore limitrofo alla cava, vengano caratterizzate con esami di laboratorio effettuate da organi competenti pubblici di da evitare spandimenti di sostanze pericolose eventualmente sui terreni agricoli stessi a tutela della pubblica salute, oltre che variare le caratteristiche chimico-fisiche eventualmente degli stessi terreni agricoli ricettori....omissis.....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R.

28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 16.10.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Laterificio Meridionale s.r.l., con sede legale in Lucera (FG), Via Pietramontecorvino Km 0,510, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, riguardanti l'ampliamento di una cava di argilla sita in loc. "Galvanese" di Lucera (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 14 particelle 122-168-201;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Lucera;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2007, n. 631

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Variante di progetto dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di Giuggianello (Le) - Proponente: Wind Service S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 17.04.2007 la Wind Service S.r.l. – S.P. Soletto-Galatina c.p. 72 – Soletto (Le) – trasmetteva il verbale di chiusura della Conferenza di Servizi del 06.12.2006 relativamente al progetto di parco eolico da realizzarsi nel comune di Giuggianello (Le), già escluso dalle procedure di V.I.A. con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 83/2006. Dallo stesso verbale si evinceva che era stato definitivamente approvato detto progetto con le posizioni degli aerogeneratori variate rispetto al progetto preliminare sul quale era stata rilasciata l'esclusione dalle procedure di V.I.A.;
- con nota datata 07.06.2007, giunta per conoscenza all'Assessorato all'Ecologia e acquisita al prot. n. 10983 del 03.07.2007, la Wind Service S.r.l. richiedeva al Sindaco di Giuggianello l'approvazione del progetto così come approvato nella Conferenza di servizi del 06.12.2006 e la pubblicazione nell'albo del Comune per 30 giorni. Nella stessa data, con nota giunta per conoscenza all'Assessorato all'Ecologia e acquisita al prot. n. 10984 del 03.07.2007, la società istante comunicava quanto segue: "...in data 06.12.2006 è stata chiusa la Conferenza di Servizi relativa al parco eolico in oggetto;...in data 09.01.2007, protocollo 192, l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia ha comunicato la chiusura della Conferenza di Servizi rela-

tiva al parco in oggetto;... Considerato che da un più attento esame dei percorsi stradali e cavidotti è stato rilevato che i tracciati riportati alle tavole n. 6 e n. 8 allegate al progetto definitivo comportano adeguamenti stradali con abbattimento e spostamento di alberi d'ulivo, rimozione e ricostruzione di muri a secco; Si chiede...l'approvazione delle varianti per i percorsi cavidotti interrati e adeguamenti stradali; l'approvazione e pubblicazione per 30 giorni del piano particellare di esproprio relativo ai percorsi cavidotti e adeguamenti stradali...".

- con nota acquisita al prot. n. 10614 del 28.06.2007 la ditta proponente trasmetteva, tra l'altro, copia integrale del progetto così come approvato in chiusura di Conferenza di Servizi e la Relazione di riposizionamento degli aerogeneratori e della cabina di trasformazione e documentazione fotografica, raffigurante le posizioni degli aerogeneratori nel progetto approvato in Conferenza di Servizi a confronto con le posizioni riportate nel progetto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 83 del 15.02.2006. La stessa ditta inoltre faceva presente che la variante proposta era stata approvata dal Comune di Giuggianello, il quale, in data 12.06.2007, si era così espresso: "...considerato che dall'esame degli elaborati tecnici presentati a questo comune in data 07.06.2007 prot. n. 1089 e da quando emerso in sede di Conferenza di Servizi le variazioni apportate in relazione alla modifica dell'originario percorso dei cavidotti e della viabilità di accesso non comportano variazioni significative dell'intero progetto complessivo, oggetto di parere favorevole in data 3 febbraio 2005; che allegato agli atti vi è il nuovo piano particellare di esproprio...IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C. prende atto delle modifiche apportate sul progetto originario e, contestualmente, ritiene il complessivo intervento di costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere connesse ed infrastrutture del comune di Giuggianello costituito da 14 aerogeneratori per una potenza complessiva

di 28 MW” tecnicamente ammissibile...”

- con nota acquisita al prot. n. 11840 del 20.07.2007 veniva trasmessa l’attestazione de Responsabile dell’U.T.C. del comune di Giuggianello relativa all’affissione dell’avviso pubblico avvenuta nel periodo dal 12.06.07 all’11.07.07, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni,
- con nota prot. n. 15097 del 02.10 2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società pro-

ponente elaborati integrativi che pervenivano con nota acquisita al prot. n. 16514 del 19.10.2007;

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute, si rileva che la variante proposta prevede lo spostamento degli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aventi le seguenti coordinate (Gauss–Boaga fuso Est) e riposizionati a seguito delle prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 06.12.2006

APPROVATE IN CONFERENZA SERVIZI		
	GAUSS	BOAGA
aerogeneratore n.	X	Y
1	2808 691	4446 549
2	2808 461	4446 033
3	2809 038	4445 940
4	2808 297	4445 611
5	2808 558	4445 568
6	2808 905	4446 423
7	2809 298	4445 592
8	2808 517	4445 124
9	2809 072	4445 133
10	2808 763	4445 946
11	2808 422	4444 735
12	2808 803	4445 472
13	2808 814	4444 774
14	2809 113	4444 689
CABINA TRASF.	2808 523	4446 048



Atteso che:

- il nuovo progetto prevede riposizionamenti poco significativi;
- l'area di progetto proposto in variante coincide con quella del vecchio progetto;
- il sito non è caratterizzato da nessun tipo di vincolo;
- l'area di progetto è distante da zone di particolare sensibilità ambientale quali parchi naturali, siti Rete Natura 2000, zone costiere, zone montuose e boschive, segnalazioni architettoniche o archeologiche, zone considerate non idonee ai sensi del Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16;
- l'aerogeneratore n. 9, dista circa 280 metri dal sito vincolato PUTT Pp05b Menir del Masso o della Vecchia (l'area buffer prevista dal regolamento è di 200 metri)
- si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'installazione di n. 14 aerogeneratori con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- utilizzare vernici visibili al campo visivo degli uccelli
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- monitorare annualmente l'impatto prodotto su fauna e flora ed apportare le necessarie misure correttive, incluso il fermo degli aerogeneratori
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interati e corrano lungo la rete viaria;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- assicurare che non verranno espianati alberi;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto di variante dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di Giuggianello (Le), proposto dalla Wind Service S.r.l. - S.P. Soletto-Galatina c.p. 72 - Soletto (Le), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2007, n. 632

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico da 24 MW in loc. Masseria Renna - Comune di Villa Castelli (Br) - Proponente: Energia in Natura S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 30.11.2006 ed acquisita al prot. n. 14532 dell'11.12.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico da 24 MW in loc. Masseria Renna, nel comune di Villa Castelli (Br), da parte della Energia in Natura S.r.l. - Via 42 Martiri, 165 - Verbania ;
- con nota prot. n. 541 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali così come previsti dal Regolamento Regionale n. 16/06, relativo alla realizzazione di impianti eolici in Puglia. Nel contempo invitava il comune di Villa Castelli a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio, con l'indicazione di eventuali osservazioni pervenute, nonchè il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 3521 del 02.03.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 7075 del 03.05.2007 giungeva nota a firma del consiglieri comunali della lista Caliandro avente ad oggetto: Villa Castelli - Approvazione parco eolico - Opposizione alla Delibera n. 17 di Consiglio Comunale del 29 Marzo 2007 -;

- con nota acquisita al prot. n. 7094 del 04.05.2007 giungeva nota di opposizione alla realizzazione di insediamenti eolici a firma del sig. Cassese Amalio, alla quale seguiva quella della sig.ra Palazzo Lucia, acquisita al prot. n. 7095 del 04.05.2007;
- con nota prot. n. 7610 del 15.05.2007 il Settore Ecologia trasmetteva copia delle note sopra citate al sindaco di Villa Castelli e "...atteso che nelle stesse non si fa alcun riferimento alle società proponenti (si fa solo riferimento a particelle catastali) e atteso altresì che compete a codesta amministrazione esprimere il proprio parere su ogni intervento nonché stipulare apposita convenzione con le stesse società, si invita ad effettuare ogni accertamento del caso e darne comunicazione a questo Settore...";
- con nota acquisita al prot. n. 8841 del 01.06.2007 il Responsabile del Settore LL. PP. e Tecnico Ambientale del comune di Villa Castelli trasmetteva il parere favorevole condizionato, espresso in data 04.05.07 dall'U.T.C. - Settore LL. PP. - . Con la stessa nota trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nel periodo dal 22.03.07 al 05.04.07, con la specificazione che erano pervenute n. 3 osservazioni da parte dei sigg.ri Palazzo Lucia (acquisita al protocollo comunale al n. 03933 del 20.04.07), Cassese Amalio (acquisita al protocollo comunale al n. 04049 del 23.04.07) e dei consiglieri comunali della Lista Caliendo (acquisita al protocollo comunale al n. 03999 del 23.04.07);
- con nota acquisita al prot. n. 12336 del 26.07.07 giungeva nota a firma del consiglieri comunali della lista Caliendo avente ad oggetto: Approvazione parchi eolici - Opposizione alla Delibera n. 17 di Consiglio Comunale del 20 marzo 2007 e successivi provvedimenti di ripubblicazione;
- con nota prot. n. 12806 del 07.08.2007 il Settore Ecologia trasmetteva la predetta nota al sindaco del comune di Villa Castelli "...per le opportune valutazioni da effettuare in merito...e con invito a voler tenere in debito conto quanto sostenuto dai consiglieri comunali firmatari...";
- con note prot. n. 12807 e 12808, entrambe datate 08.08.2007, il Settore Ecologia trasmetteva comunicazione identica alla precedente, rispettivamente all'Amministrazione Provinciale di Brindisi ed alla Energia in Natura S.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 13486 del 05.09.2007 giungeva ulteriore opposizione del sig. Cassese Amalio avverso "...il progetto di parco eolico in località Masseria "Renna" in agro del comune di Villa Castelli e formula espressa richiesta di revisione del progetto, con conseguente diversa individuazione dei siti ove installare gli aerogeneratori...";
- con nota protocollo comunale n. 7529 del 09.08.07, acquisita al prot. n. 13799 del 07.09.2007, il sindaco del comune di Villa Castelli trasmetteva copia del Rende Noto avente ad oggetto: Progetto per la realizzazione di un parco eolico da 24 MW in questo Comune - Località Renna - Deposito atti - . Da questo documento si evinceva che : "...in data 20.12.06, prot. n. 11256., è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione, il progetto definitivo e dello S.I.A...del parco eolico oggettivato, integrato con successiva nota del 27.02.07, acquisita al prot. di questo Comune al n. 2207 del 05.03.07. Che gli atti progettuali di cui si discorre sono stati pubblicati all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22.03.07 al 05.04.07, anziché per gg.30. Che in ragione di tanto si ritiene opportunamente necessaria la ripubblicazione del tutto per gg. 30, così come esplicitamente richiesto dalla Regione Puglia con propria nota n. 541 del 10.01.2007...Gli atti progettuali di cui si discorre...sono depositati presso l'Ufficio di segreteria di questo Ente a libera visione di tutta la cittadinanza, e vi rimarranno per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data del presente avviso, ai sensi delle vigenti leggi. Fino

a 20 giorni dopo la scadenza del deposito possono essere presentate eventuali opposizioni ed osservazioni da parte dei cittadini interessati...". Alla predetta nota si allegava l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta per 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 20.06.07 al 19.07.07, nonché copia di n. 3 osservazioni pervenute da parte dei sigg.ri Palazzo Lucia (acquisita al protocollo comunale al n. 6686 del 20.04.07) e Cassese Amalio (acquisita al protocollo comunale al n. 7312 dell'01.08.07) e dei consiglieri comunali della Lista Caliandro (acquisita al protocollo comunale al n. 6964 del 20.07.07). Relativamente alle osservazioni pervenute ed al parere di competenza, veniva trasmessa nota datata 09.08.2007 del Responsabile del Settore LL.PP. del comune di Villa Castelli che in merito così si esprimeva: "...l'area interessata dall'intervento non ricade in Zona di interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti del D.M. 18/9/1996; Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), né è interessata da Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)...

In ordine alle opposizioni presentate dai sigg. Palazzo Lucia e Cassese Amalio ove si lamenta "...una mancata comunicazione circa eventuale richiesta di consenso alla installazione di aerogeneratori..." si fa presente che questa Amm.ne Comunale in ordine alle vigenti Leggi (L. 9/1991, D.L. 387/2003; L.R. 11/2001; D.G.R. 35/2007, Regolamento Eolico 16/2006) non è tenuta a dare alcuna comunicazione ai proprietari e tantomeno ai confinanti dei fondi sui cui insiste il parco, stante la Pubblica Utilità e la indifferibilità ed urgenza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, così come stabilito nel D.L.387/2003;

- Per quanto attiene poi ad una presunta violazione delle distanze dal centro abitato o ad altro tipo di vincolo, le autorità preposte al loro rispetto sono gli Organi tecnici della regione Puglia Assessorato all'Ecologia e Sviluppo Economico, i quali tra l'altro sono deputati alla valutazione e determinazione degli atti progettuali di cui si discorre; Va fatto

presente inoltre, così come si evince dagli elaborati progettuali depositati presso questo Comune che il parco eolico risulta esterno all'area buffer di 1 km dall'area abitata così come definita dal PRG vigente, ai sensi del regolamento eolico n. 16 del 04.10.06;

B) Per quanto esposto nelle osservazioni della Lista Caliandro, si viene a sottolineare che spetta alla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Archeologici, in sede di Conferenza di Servizi esprimersi in ordine ad eventuali violazioni e non al momento della presentazione del progetto all'Amministrazione Comunale; per ciò che concerne la scelta della società senza la presunta evidenza pubblica "...come previsto per legge..." si fa notare che alla stregua dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/03 e della normativa regionale di attuazione (Regolamento n. 16/2006 e della Delibera di G.R. N. 716/2005, poi sostituita dalla n. 35/2007) deve ritenersi insussistente in capo al Comune, la potestà di indire una procedura selettiva per la realizzazione e gestione di impianti elettrici alimentati da fonti energetiche rinnovabili, poiché tale attività è pienamente liberalizzata e suscettibile di essere realizzata da chiunque sulla base di una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, previa conferenza di servizi. A tale proposito ed a conferma di tutto ciò si richiama l'ordinanza n. 448/2007 del T.A.R. Puglia 1^a sezione. Tra l'altro questa Amministrazione ha operato la scelta in questione entro il 31.03.07 ai sensi e per gli effetti del regolamento Regionale 4 Ottobre 2006, art. 14 (Disposizioni transitorie) infatti la Società Energia in Natura S.r.l. di Verbania, ha presentato a questa Amministrazione tutti gli atti progettuali per la realizzazione di Impianto di produzione di Energia Eolica alla c.da Renna, con propria nota n. 080/60/EIN acquisita al prot. di questo Comune al n. 11256 del 20.12.06. Si precisa ancora che con Delibera di C.C. n. 17 del 29.03.07, si è proceduto alla approvazione delle proposte e schemi di convenzione presentate dalla società Energia in Natura ...ed...per la realizzazione di parchi eolici rispettivamente in località Renna e Carnevale e non c.da San Barbato come erroneamente indicato nella oppo-

sizione di cui si discorre...;

- con nota prot. n. 14129 del 14.09.2007 il Settore Ecologia trasmetteva le osservazioni pervenute alla società proponente, "...con invito a presentare le relative controdeduzioni...";
- con nota acquisita al prot. n. 14706 del 24.09.2007 il sindaco del comune di Villa Castelli riscontrava la nota del Settore Ecologia n. 12806/07 e specificava che "...con parere dell'U.T.C. - Settore LL. PP. e Tecnico-Ambientale - in data 09.08.07 si è già provveduto alla valutazione delle osservazioni delle osservazioni contenute nella nota dell'11.07.07 a firma dei Consiglieri comunali Lista Caliendo...";
- con nota acquisita al prot. n. 15529 dell'08.10.2007 la società proponente, relativamente alle osservazioni pervenute, ribadiva quanto espresso dal comune di Villa Castelli con nota prot. n. 7529 del 09.08.2007, specificando che non aveva nulla da aggiungere in merito;
- con nota prot. n. 15532 dell'08.10.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla ditta istante integrazioni progettuali che venivano trasmesse con nota acquisita al prot. n. 16754 del 29.10.2007;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti, gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
 - Località: Comune di Villa Castelli (BR), località "Masseria Renna"
 - N. aerogeneratori: 12
 - Diametro aerogeneratori: 90 m
 - Potenza complessiva: 24 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

Non risulta significativo a causa della dispersione degli anemometri progettati su un ampio territorio, e data la notevole distanza fra gli stessi.

IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

L'impatto sulle componenti indicate appare difettoso di opportuna valutazione; non risulta evidente una opportuna stima degli impatti ed una previsione di necessarie misure di compensazione. Non è chiara, nonostante le numerose richieste di integrazione sul tema effettuate, quante e quali specie arboree siano da spiantare, di quali esemplari si tratti etc. Questo aspetto pertanto si delinea come uno dei più critici rispetto alle problematiche generali associate alla proposta.

RUMORI E VIBRAZIONI

Le valutazioni relative al rumore sono state effettuate con riferimento a n. 5 postazioni localizzate in prossimità di ricettori ritenuti "sensibili", di cui 2 all'interno e 3 all'esterno del perimetro del parco, alle distanze rispettivamente di 400, 500 e 1.000 metri. I risultati portano a valori di emissione rientranti nei limiti di accettabilità previsti dal DPCM 14/11/97.

CAMPI ELETTROMAGNETICI ED INTERFERENZE

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato su aree potenzialmente abitabili, e si sono ottenuti valori accettabili.

DATI DI PROGETTO E SICUREZZA

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risul-

tata pari a 131,6 m.

NORME TECNICHE RELATIVE ALLE STRADE

Il collegamento tra gli aerogeneratori è assicurato dalla realizzazione di piccole strade di larghezza di circa 4,00 metri, da raccordare con la viabilità esistente. Tali vie saranno realizzate con massiciata tipo macadam; si dichiara che non sono necessarie opere di regimazione idraulica superficiale; saranno adeguati 900 metri circa di viabilità esistente e realizzati 1.700 metri circa di nuova viabilità.

NORME SULLE LINEE ELETTRICHE

I trasformatori BT/MT saranno installati a bordo navicella; alla base della torre, all'interno di una struttura prefabbricata di dimensioni 4,00 x 2,00 x 2,50 sarà posto il quadro MT. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di 1,20 m; i tracciati dei cavi interreati avranno una larghezza variabile fra gli 80 e 150 cm; seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all'impianto eolico. In totale circa 5.700 metri di cavidotto.

LE FASI DI CANTIERE

Saranno realizzate opere provvisorie (piazzole) nei pressi di ciascun aerogeneratore delle dimensioni 50 x 55 metri, durante la fase di montaggio. A montaggio ultimato, la superficie verrà ripristinata come ante operam, tranne una "limitata area" intorno agli aerogeneratori, che sarà ricoperta con uno strato superficiale di stabilizzato di cava.

DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

MISURE DI COMPENSAZIONE

Le misure di compensazione previste sono

carenti e vaghe, e se ne lascia una più precisa definizione ad una fase successiva.

La Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - con nota prot. n. 15532 dell'08/10/2007 richiedeva le seguenti integrazioni:

- planimetria in scala 1:10.000 dell'area compresa nella fascia di 1.000 m dal perimetro dell'impianto, in relazione al PRG, per gli scopi di cui all'art. 10 del R.R. per la realizzazione di impianti eolici n. 16 del 4/10/2006;
- integrazione fotografica dei luoghi ove sorgono gli aerogeneratori (con particolare attenzione per i nn. 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) al fine di valutare il tipo di vegetazione presente, con la specificazione del numero e specie da spiantare;
- relazione di impatto elettromagnetico totale sugli insediamenti a potenzialità abitativa presenti in loco.
- Energia in Natura Srl, con nota acquisita al prot. n. 16754 /07, riscontra la richiesta di integrazioni e trasmette:
- b.4.1 Planimetria su base ortofoto; Aerogeneratori e cavidotti + buffer 20 mt;
- b.7 Planimetria in scala 1:10.000 dell'area compresa nella fascia di 1.000 m dal perimetro dell'impianto, in relazione al PRG, per gli scopi di cui all'art. 10 del R.R. per la realizzazione di impianti eolici n. 16 del 4/10/2006, anche in riferimento al PRG di Francavilla Fontana;
- All. C Relazione illustrativa dei criteri di calcolo del campo elettromagnetico ai sensi della Legge n. 36 del 22/02/2001;
- All. E Relazione illustrativa dei criteri di inserimento del parco eolico nel paesaggio, impatto visivo;
- E.1 rilievo fotografico del sito;

- E.2 rilievo fotografico del sito per gli aerogeneratori nn. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

ATTESO CHE:

- l'intervento proposto consiste nella realizzazione di dodici aerogeneratori di grossa taglia in agro di Villa Castelli (BR);
- appare rispettato il limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente, rispetto al comune di Villa Castelli ed al limitrofo Comune di Francavilla Fontana;
- appaiono rispettate tutte le distanze tra gli aerogeneratori e le strade statali e provinciali in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006;
- l'aerogeneratore n. 3 ricade in un'area "boschi" del PUTT/p;
- gli aerogeneratori nn. 1, 2, 4, 7, 8 e 12 distano meno di 500 m dal limite amministrativo del comune di Francavilla Fontana,
- riscontrate, altresì le seguenti criticità di natura tecnico-ambientale:
- che gli aerogeneratori nn. 3 e 9 e il percorso degli cavidotti ad essi relativi risultano essere in zona di macchia; ciò sembra confermato dalle, pur non chiare, integrazioni fotografiche richieste e fornite.
- che in corrispondenza degli aerogeneratori 8 e 12 si dichiarano doversi spiantare (per successivamente ripiantare) in totale dodici alberi di ulivo che si dichiarano non avere "carattere di monumentalità" così come precisato dalla L. R. n. 14 del 4 giugno 2007. In corrispondenza dell'aerogeneratore 7 risultano doversi spiantare due ulivi anch'essi dichiarati dai progettisti "non monumentali". Dalle foto fornite, tuttavia, si evidenzia la presenza di alcuni ulivi secolari;
- evidenziato che, in merito alla osservazioni

pervenute, così come precisato dall'amministrazione comunale in fase di espressione del parere di competenza:

- in ordine alla normativa vigente le amministrazioni interessate non sono tenute a dare alcuna comunicazione ai proprietari e tantomeno ai confinanti dei fondi sui cui insiste il parco, l'evidenza pubblica prevista dalle procedure autorizzative;
- dall'analisi degli elaborati progettuali appaiono rispettate le distanze dai centri abitati;
- nell'area del parco eolico non vi sono zone soggette e vincolo/segnalazione, architettonica/archeologica e in sede di Autorizzazione Unica le competenti Sovrintendenze saranno chiamate ad esprimere il proprio parere;
- si esprime, ad eccezione degli aerogeneratori 3 e 9, in considerazione della presenza di macchia e di foresta di leccio nelle zone ove sarebbero da insediare gli aerogeneratori e i relativi cavidotti, parere favorevole per la realizzazione degli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate (Gauss-Boaga fuso Est):

1	2732052	4494476
2	2731660	4494770
4	2731919	4495220
5	2730884	4495575
6	2731207	4495602
7	2731597	4495661
8	2731894	4495639
10	2731058	4496246
11	2731562	4496207
12	2731927	4496129

Inoltre, si subordina la realizzazione dell'opera al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per gli aerogeneratori nn. 7, 8 e 12, prevedere, come dichiarato nel progetto, che tutti gli alberi di ulivo espianati siano reimpiantati in loco, previa attivazione delle procedure previste presso l'IPA (Ispettorato Provinciale Agricolo) dalla L.R. n. 14 del 4.6.2007 -

“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;

- quanto sopra vale anche in relazione agli altri aerogeneratori per i quali non si è richiesta specifica integrazione fotografica e per altre specie arboree di particolare pregio;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam, come previsto nel progetto;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i caviddotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di “motion smear” a danno dell'avifauna ed il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il “Consorzio Obbligatorio degli oli esausti” (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in conside-

razione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stipulare con l'amministrazione comunale di Francavilla Fontana apposita convenzione in merito agli aerogeneratori nn. 1,2, 4, 7, 8 e 12, così come previsto dal R.R. n. 16/2006, atteso che questi rientrano nella fascia di 500 m dal confine comunale.
- attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi per l'acquisizione dell'autorizzazione unica venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 24 MW in loc. Masseria Renna, nel comune di Villa Castelli (Br), proposto da Energia in Natura S.r.l. - Via 42 Martiri, 165 - Verbania, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia del presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 dicembre 2007, n. 635

Procedura di V.I.A. – Ampliamento cava di calcare. Loc. “Macchiarotonda” di Putignano (BA). – Ditta TROILO S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 8332 del 07.07.06 la ditta Troilo s.r.l., con sede legale in Putignano (BA), Via C. M. Laterza n. 14, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e

SIA elaborati per l'ampliamento come approfondimento della coltivazione di una cava sita in loc. “Macchiarotonda” di Putignano contraddistinta nel NCT al Fg 55 ptcc 110-112 (accorpamento 112-306-307) 113-120-130-131-132-133-134-135-154-156-157-173-174-260-297-308-309-310-311-312-321-374-369-370-372-373-374-375-379-380-388-398-400-402-403-407-408-432-559(ex294)-560(ex344)-561(ex294)-562(ex294)-565(ex295)-567(ex344)-570(ex295) e Fg. 50 p.lle 114-115-254 come area di pertinenza non interessata da scavi ;

- con nota acquisita al prot. 9014 del 28.07.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;
- con nota acquisita al prot. 8079 del 22.05.07 la ditta trasmette precisazioni sulle particelle;
- con nota prot. 9136 del 03.08.06 si invitavano le Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia), ad esprimere proprio parere;
- con nota acquisita al prot. 12027 del 23.07.07, la Ditta inviava proprie integrazioni al SIA e progetto;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 20.11.07, dopo aver valutato tutta la documentazione agli atti, si esprime come segue <<.....omissis.....

....Si tratta di un ampliamento di circa 10 ettari in adiacenza ad un'area già in attività e dell'approfondimento della cava esistente pari a circa 17 ettari. L'area in ampliamento non sarà interessata da scavi ma verrà utilizzata esclusivamente come piazzole di servizio all'attività di cava. L'approfondimento interesserà uno spessore finale in media di 60 metri passando da una

quota di circa 330 m ad una di 270 m s.l.m.

- La destinazione urbanistica è Zona Agricola. Ricade in ambito C del PUTT e verrà pertanto sottoposta ad autorizzazione paesaggistica. Non ricade in Zona SIC o ZPS.
- Il progetto di recupero prevede la sistemazione gradinata dei fronti di scavo.
- Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione, la geometria dei volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, vista la certificazione in ordine alla compatibilità dell'ambiente costruito circostante con gli effetti delle vibrazioni indotte dall'uso di esplosivi.
- Vista l'integrazione dello studio di recupero dell'area che tiene in debito conto dell'estensione dell'area e della profondità dei fronti, il comitato VIA esprime parere favorevole all'intervento.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 22.05.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Troilo s.r.l., con sede legale in Putignano (BA), Via C. M. Laterza n.14, per l'ampliamento come approfondimento della coltivazione di una cava sita in loc. "Macchiarotonda" di Putignano contraddistinta nel NCT al Fg 55 ptcc 110-112 (accorpamento 112-306-307) 113-120-130-131-132-133-134-135-154-156-157-173-174-260-297-308-309-310-311-312-321-374-369-370-372-373-374-375-379-380-388-398-400-402-403-407-408-432-559(ex294)-560(ex344)-561(ex294)-562(ex294)-565(ex295)-567(ex344)-570(ex295) e Fg. 50 p.lle 114-115-254 come area di pertinenza non interessata da scavi;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Putignano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 647

Legge regionale n. 17/2000 –art. 4 - Programma regionale per la tutela dell’ambiente. Deliberazione di Giunta Regionale n 1641/2007. Asse 2 – linea di intervento a titolarità regionale 2b “Supporto tecnico-scientifico per la costruzione della Rete Ecologica” – Determinazione dirigenziale n. 495/2007 – Nomina commissione di selezione delle candidature.

L’anno 2007, addì 17 del mese di Dicembre in Modugno, presso la sede dell’Assessorato all’Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia, dott. Luca Limongelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- “Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1440/2003, con la quale è stato approvato il programma regionale per la tutela dell’ambiente, a valere sulle risorse trasferite dallo Stato alla Regione in attuazione del D.lgs. n. 112/1998, per gli aspetti concernenti la materia “ambiente”, successivamente aggiornato ed integrato con le deliberazioni nn. 1963/2004, 1087/2005, 801/2006, 1193/2006, 539/2007 e n. 1641/2007.
- Visto, in particolare, l’Asse 2 “Aree naturali protette, natura e biodiversità” - linea di intervento 2b “Supporto tecnico-scientifico per la costruzione della Rete Ecologica - Sistema delle aree protette e degli habitat naturali della regione Puglia” del programma di azioni approvato con le citate deliberazioni.
- Considerato che, per l’anno 2008, la scheda della citata linea di intervento 2b prevede la ricostituzione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi, da realizzare mediante nuova selezione a seguito di avviso pubblico, secondo lo schema generale di bando allegato al programma di azioni per l’ambiente unitamente allo schema generale di convenzione, composta da tre esperti senior, con specifiche competenze nell’unica area tematica tecnico naturalistica e sette esperti junior, con com-

petenze acquisite nelle diverse seguenti aree tematiche essenzialmente orientate alle attività di istituzione delle nuove aree naturali protette ai sensi della l.r. 19/1997, di indirizzo e di orientamento per la gestione delle aree naturali protette già istituite, di consolidamento della Rete Ecologica: 1) ambientale e dello sviluppo rurale, 2) forestale e dell’ingegneria naturalistica, 3) geologica/idrologica, 4) pianificazione e ingegneria del territorio, 5) giuridico-legale ed economica (due posizioni), 6) cartografia e gestione dei sistemi informativi territoriali.

- Vista la determinazione dirigenziale Settore Ecologia n. 495 del 16.10.2007, con la quale si è provveduto a approvare l’avviso pubblico per la selezione di n. 10 unità da impegnare per l’anno 2008 nell’ambito del progetto Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi - linea di intervento 2b del Programma di azioni per l’ambiente - Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia, disponendo la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web della Regione;
- Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 22.11.2007, sul quale è stato pubblicato la citata determinazione dirigenziale unitamente all’avviso pubblico;
- Considerato che in data 12 dicembre 2007 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature di partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi;
- Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione interna per la selezione delle candidature per la ricostituzione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi, mediante confronto curriculare e successivo colloquio, così come previsto dall’avviso pubblico.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta adem-

pimenti contabili.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

- sulla base dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- vista la l.r. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- vista la nota del Presidente della Giunta regionale n. 01/007689/1-5 del 31.7.1998,

DETERMINA

- di nominare la commissione interna per la selezione delle candidature pervenute, entro il 12 dicembre 2007, per la ricostituzione della Segreteria Tecnica dell'Ufficio Parchi a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di specifico avviso pubblico, nelle seguenti persone: dr. Luca Limongelli - dirigente responsabile della direzione del Settore Ecologia, presidente; ing. Francesca Pace - dirigente f.f. dell'Ufficio Parchi; dr. Vincenzo Moretti - dipendente regionale in servizio presso il Settore Ecologia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 650

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Realizzazione di un impianto eolico da 1 MW nella Zona industriale del comune di Laterza (Ta) – Proponente: Progeva S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7415 del 10.05.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di un impianto eolico da 1 MW da realizzarsi nella Zona industriale del comune di Laterza (Ta), presso lo stabilimento industriale della Progeva S.r.l., proposto dalla Progeva S.r.l. - S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione - Laterza (Ta) -. Nella predetta nota il proponente precisava che l'impianto proposto "...rientra nelle deroghe al Regolamento Regionale (N. 16/06) per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" così come sancito all'art. 3 comma 1 del citato regolamento...";
- con nota acquisita al prot. n. 14791 del 25.09.2007, il Responsabile del SUAP e SUE del comune di Laterza trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 05.06 al 05.07.07) e modi previsti dalla L.R. n. 11/01, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento, e nel contempo comunicava il parere favorevole ai sensi dell'art. 16 della L.R. sopra citata;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Dati di progetto:

- aerogeneratore di potenza nominale pari a 1MW;
- altezza della torre 85 m;
- diametro del rotore 58 m;
- piazzola di manovra di 625 m2 di superficie;
- il sito è agevolmente raggiungibile dalla SS7 e utilizzando strade asfaltate provinciali e comunali;
- realizzazione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta;

con colori neutri;

- nei riguardi dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, il sito non interessa le aree critiche elencate nel paragrafo 1.5 delle Linee Guida; non si rilevano impatti significativi su formazioni vegetanti di origine spontanea, infatti l'area è interessata da coltivazioni; è basso il rischio di collisione da parte di volatili. L'impatto per elettrocuzione non sarà presente;
- nei riguardi dei rumori e delle vibrazioni, dai calcoli riportati si evince che sono rispettati i limiti di pressione acustica imposti dalla normativa italiana;



Il contenuto della relazione di impatto ambientale può essere così sintetizzato:

- nei riguardi dell'impatto visivo, il pilone di sostegno dell'aerogeneratore sarà pitturato

- nei riguardi dei campi elettromagnetici la linea di trasferimento sarà collocata in apposito cavidotto interrato e i valori stimati non risultano significativi;

- nei riguardi delle strade, si utilizzeranno quelle esistenti, senza l'apertura di nuove quella di accesso e quella di esercizio coincideranno;
- nei riguardi degli allacciamenti elettrici, è prevista la realizzazione alla base dell'aerogeneratore di una cabina di connessione alla Rete Elettrica pubblica;
- nei riguardi delle fasi di cantiere, durante la fase di montaggio sarà occupata un'area di 625 m²; a montaggio ultimato, l'area sarà in parte interessata da riporto di terreno e semina di specie erbacee

Atteso che:

- nei riguardi dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, il sito non interessa le aree critiche elencate nel paragrafo 1.5 delle Linee Guida; non si rilevano impatti significativi su formazioni vegetanti di origine spontanea, infatti l'area è interessata da coltivazioni;
- l'impianto nel complesso non incide criticamente il territorio, ricadendo in un ambito esteso del PUTT/P di tipo "E" e presentando alcune sufficienti misure di compensazione ambientale degli impatti;
- si esprime parere favorevole alla realizzazione della turbina avente le coordinate Gauss-Boaga fuso Est 2652168; 4502127, subordinando la sua realizzazione alle seguenti prescrizioni:
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo smaltimento di rifiuti inerti;
- ogni attività di predisposizione del cantiere e contestuale alle lavorazioni non pregiudichi l'equilibrio geomorfologico che regola la stabilità del versante a valle del ciglio di scarpata segnalato;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che

il cavidotto di collegamento tra l'aerogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta, sia interrato alla profondità minima di 1 m e corra lungo la rete viaria;

- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, la realizzazione di opportune opere di regimazione delle acque meteoriche;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- garantire che la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture dell'impianto, alla fine del loro ciclo di vita, avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere con l'atto di convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n.

01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ritenere il progetto di un impianto eolico da 1 MW da realizzarsi nella Zona industriale del comune di Laterza (Ta), presso lo stabilimento industriale della Progeva S.r.l., proposto dalla Progeva S.r.l. - S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione - Laterza (Ta) -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 651

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Progetto di turbina eolica nella Zona industriale del comune di San Marzano (Ta) - Proponente: Ecogaia s.s.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. N. 8172 del 22.05.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di turbina eolica nella Zona industriale del comune di San Marzano (Ta), proposto dalla Ecogaia s.s. - Via Vittorio Emanuele, 112 - San Marzano (Ta)
- con nota acquisita al prot. n. 14792 del 25.09.2007, il Responsabile del Servizio Ufficio Attività produttive del comune di San Marzano trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 25.05 al 24.06.07) e modi previsti dalla L.R. n. 11/01, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento. Con la stessa nota veniva comunicato il parere favorevole espresso in data 01.08.2007 dal Responsabile dell'U.T.C. dello stesso comune, "fatte salve le osservazioni" riportate nello stesso parere;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Dati di progetto:

- aerogeneratore di potenza nominale pari a 1 MW;
- altezza della torre 85m;
- diametro del rotore 64 m;

- piazzola di manovra di 625 m² di superficie;
- il sito è agevolmente raggiungibile dalla SS7 e utilizzando strade asfaltate provinciali e comunali;
- è prevista la realizzazione, alla base dell'aerogeneratore, di una cabina d'interfaccia impianto-rete;

Guida; non si rilevano impatti significativi su formazioni vegetanti di origine spontanea, infatti l'area è interessata da coltivazioni; è basso il rischio di collisione da parte di volatili. L'impatto per elettrocuzione non sarà presente;

- nei riguardi dei rumori e delle vibrazioni, dai calcoli riportati si evince che sono rispettati i



- Il contenuto della relazione di impatto ambientale può essere così sintetizzato:
- nei riguardi dell'impatto visivo, il pilone di sostegno dell'aerogeneratore sarà pitturato con colori neutri;
- nei riguardi dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, il sito non interessa le aree critiche elencate nel paragrafo 1.5 delle Linee

limiti di pressione acustica imposti dalla normativa italiana;

- nei riguardi dei campi elettromagnetici la linea di trasferimento sarà collocata in apposito cavidotto interrato e i valori stimati non risultano significativi;
- nei riguardi delle strade, si utilizzeranno quelle esistenti, senza l'apertura di nuove quella di

accesso e quella di esercizio coincideranno;

- nei riguardi degli allacciamenti elettrici, è prevista la realizzazione alla base dell'aerogeneratore di una cabina di connessione alla Rete Elettrica pubblica;
- nei riguardi delle fasi di cantiere, durante la fase di montaggio sarà occupata un'area di 625 m²; a montaggio ultimato, l'area sarà in parte interessata da riporto di terreno e semina di specie erbacee.

Atteso che:

- nei riguardi dell'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, il sito non interessa le aree critiche elencate nel paragrafo 1.5 delle Linee Guida; non si rilevano impatti significativi su formazioni vegetanti di origine spontanea, infatti l'area è interessata da coltivazioni;
- l'impianto nel complesso non incide criticamente il territorio, ricadendo in un ambito esteso del PUTT/P di tipo "E" e presentando alcune sufficienti misure di compensazione ambientale degli impatti,
- si esprime parere favorevole alla realizzazione della turbina avente le coordinate Gauss - Boaga fuso Est 2731769 - 4479595, subordinando la sua realizzazione alle seguenti prescrizioni:
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo smaltimento di rifiuti inerti;
- ogni attività di predisposizione del cantiere e contestuale alle lavorazioni non pregiudichi l'equilibrio geomorfologico che regola la stabilità del versante a valle del ciglio di scarpata segnalato;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che il cavidotto di collegamento tra l'aerogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elet-

trica prodotta, sia interrato alla profondità minima di 1 m. e corra lungo la rete viaria;

- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto,
- prevedere, come dichiarata nel progetto, la realizzazione di opportune opere di regimazione delle acque meteoriche;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- garantire che la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture dell'impianto, alla fine del loro ciclo di vita, avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere con l'atto di convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 18/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente

della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto di turbina eolica nella Zona industriale del comune di San Marzano (Ta), proposto dalla Ecogaia s.s. - Via Vittorio Emanuele, 112 - San Marzano (Ta) -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 652

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Completamento della rete di fognatura pluviale a servizio dell’abitato e adeguamento del relativo recapito finale – Comune di Tuglie (Le) - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8944 del 22.07.2005 veniva trasmessa, ai sensi della LR. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo al completamento della rete di fognatura pluviale a servizio dell'abitato e adeguamento del relativo recapito finale, nel comune di Tuglie (Le), proposto dall'Amministrazione Comunale - Settore 4° - Sezione LL.PP. Patrimonio e Ambiente - Piazza M. D'Azeglio - Tuglie (Le) - Dalla Relazione Tecnica Descrittiva allegata alla predetta nota si evinceva che. "...l'intervento di che trattasi è inserito nel programma dei Lavori Pubblici per il 2001/2003, pubblicato all'albo pretorio del comune di Tuglie dal 20.12.2000 al 20.02.2001 (n. 2426 del registro delle pubblicazioni) e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2001 ai sensi dell'art. 14 della legge 11.02.1994 n. 109 e del D.P.R. 554/99...;
- con nota prot. n. 10441 del 06.09.2005 il Settore Ecologia comunicava alla predetta amministrazione di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso l'albo pretorio dello stesso comune, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, con l'indicazione di eventuali osservazioni giunte;

- con nota acquisita al prot. n. 12335 del 26.07.2007 l'amministrazione comunale di Tuglie trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal

13.04 al 13.05.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;



- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi rileva che:

Il progetto prevede il completamento della rete di fognatura pluviale a servizio dell'abitato e adeguamento del relativo recapito finale

Tale progetto ha fatto istanza per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del POR Puglia 2000-06 per le zone a rischio idrogeologico ed è inserito nel Programma Lavori Pubblici per il Triennio 2001/2003 del Comune di Tuglie.

Dalla relazione si evince che la zona di Tuglie è stata perimetrata come zona a rischio idrogeologico R4 e che tale progetto consentirà di passare da una classe di rischio R4 a R2. Dall'analisi effettuata non risulta a oggi alcuna zonizzazione del genere riguardante il comune di Tuglie

L'abitato di Tuglie attualmente è servito solo in parte da una rete di fognatura pluviale che copre parte di esso. La città è dotata di un bacino imbrifero esterno di vaste proporzioni, per cui, in occasione di precipitazioni, le acque meteoriche provenienti dalle campagne investono l'abitato e scorrono superficialmente confluendo nei punti più depressi dell'abitato. Questo deflusso crea notevoli inconvenienti in particolare per le strade che intersecano l'asse ferroviario. La popolazione interessata a questo problema è superiore alla 1000 unità.

Il progetto prevede sostanzialmente di realizzare nuovi collettori con relativi affluenti e di risistemare la rete esistente in modo da migliorarne l'efficienza e risolvere il problema.

Per quanto riguarda il recapito finale della rete esistente attualmente questo è costituito da una vasca di accumulo e decantazione fuori dal centro abitato con una capacità di circa 6500 mc. Nel progetto si prevede di scaricare, previo abbattimento del carico inquinante, in un canale di bonifica di proprietà del Consorzio di Bonifica "Ugento li Foggi", ubicato nella zona agricola a 500 m dalla vasca esistente. L'abbattimento avverrà tramite uno scaricatore a salto di fondo

da realizzarsi a monte della vasca di laminazione, che verrà ampliata e a cui verrà accoppiata un'altra di medesime dimensioni in modo consentire una capacità finale di 15000 mc. E' previsto anche un impianto di sollevamento.

- Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. sia effettuato il monitoraggio acustico (rumore e vibrazioni), in fase di cantiere valutando l'innalzamento del livello acustico in modo da non arrecare disturbo alla popolazione residente. Questa attività sarà realizzata con il coordinamento delle strutture competenti (ASL);
2. si presti particolare attenzione, nella fase di cantiere, alle operazioni di scavo in modo da limitare il più possibile le vibrazioni e ci si attenga scrupolosamente agli orari e agli intervalli previsti, che dovranno essere opportunamente e preventivamente pubblicizzati, al fine di limitare disturbi alla popolazione residente;
3. durante la fase di cantiere siano concordate con l'amministrazione comunale adeguate misure atte alla riduzione dei disagi per la circolazione del traffico veicolare garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa;
4. si presti particolare cura nella fase di movimentazione del terreno in modo da limitare le dispersioni di polvere;
5. la scelta di cave di prestito e discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
6. la tempistica dei lavori deve mirare alla riduzione dei disagi per la circolazione; gaienten-

do in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L R N 28/2001 e s m ed i

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale:

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo al completamento della rete di fognatura pluviale a servizio dell'abitato e adeguamento del relativo recapito finale, nel comune di Tuglie (Le), proposto dall'Amministrazione Comunale - Settore 4° - Sezione LL.PP. Patrimonio e Ambiente - Piazza M. D'Azeglio - Tuglie (Le) -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o, autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure Amministrative in atto. In particolare si segnala la necessità di acquisire il parere

dall'Assessorato per l'Assetto del territorio vista la presenza di aree vincolate

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 dicembre 2007, n. 653

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Intervento di interrimento linea ferroviaria Sud-Est nel comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km 11+175.55 - Proponente:Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8720 del 31.05.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo all'intervento di interrimento linea ferroviaria Sud-Est nel comune di Adelfia per la soppressione del PI. al km 11+175.55, proposto dalla Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Via G. Amendola, 106/D - Bari. A tale nota veniva allegata, tra l'altro, anche copia della Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.07 con la quale si approvava... fatti salvi i pareri di conformità dell'Autorità di Bacino, in riferimento al FAI - Piano Assetto Idrogeologico - il progetto in data 14.03.07... relativo all'intervento proposto;

- con nota prot. n. 10474 del 27.06.2007 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Melendugno a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte;
- con nota acquisita al prot. n. 13514 del 05.09.2007 la società proponente trasmetteva

copia del verbale della Conferenza di Servizi del 25.07.2007, allegando il parere condizionato di compatibilità con il PAT, espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 04844/2007,

- con nota acquisita al prot. n. 16448 del 18.10.2007 il Segretario Generale del comune di Adelfia trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi, (dal 07.06 al 07.07.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito,
- con nota acquisita al prot. n. 17915 del 28.11.2007 la ditta istante trasmetteva elaborati aggiornati relativi all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:



- Il progetto riguarda l'interramento della linea ferroviaria per la soppressione del P.L. e realizzazione della nuova sede ferroviaria con predisposizione a doppio binario.
 - L'eliminazione del passaggio a livello ridurrebbe la cesura rappresentata dal percorso ferroviario, contribuendo positivamente su tempi di percorrenza e inquinamento prodotto dai mezzi in sosta, nonché situazioni di pericolo per gli utenti stradali e per la circolazione dei treni.
 - Il tracciato della linea ferroviaria di progetto è di 1,300 Km circa, in trincea per 600 m di cui 130 in galleria. Il tracciato non subisce modifiche rispetto alla sua sede. Sarà necessario espropriare 23.630 mq di terreno con diverse destinazioni urbanistiche e utilizzare 10.000 mq di alveo (65% superficie urbanizzata a varie destinazione d'uso e 35% superficie agricola).
 - Il piazzale della nuova stazione sarà di 4800 mq ed è previsto un nuovo parcheggio di 1600 mq.
 - Sono previste le seguenti opere:
 - realizzazione nuovo tratto di fogna nera in via Risorgimento
 - realizzazione nuovo tratto di fogna bianca su via Martiri del Fascismo
 - spostamento e/o sistemazione rete gas, rete Enel e rete Telecom
 - realizzazione di paratie di pali, in esercizio, a protezione delle pareti degli scavi
 - realizzazione della strada di accesso al nuovo piazzale della stazione
 - realizzazione del nuovo Fabbricato Viaggiatori e del piazzale esterno alla nuova stazione
 - interruzione della circolazione ferroviaria e demolizione del binario esistente
 - scavo di sbancamento per la formazione della nuova sede ferroviaria
 - costruzione opere di attraversamento stradale su via Vittorio Veneto
 - demolizione e ricostruzione dei tombini idraulici lato Casamassima
 - realizzazione delle opere in c.a. nella sede ferroviaria
 - realizzazione marciapiedi, pensilina, passerella pedonale
 - ricostruzione del dispositivo di armamento
 - riattivazione dell'esercizio ferroviario
 - sistemazione delle opere idrauliche
 - opere di mitigazione ambientale mediante realizzazione di muretti a secco e sistemazioni a verde
 - opere accessorie di finitura e di completamento (rivestimenti murari, parapetti, recinzioni)
- La parte finale dell'interramento lambisce la zona a rischio idrogeologico. Attualmente sono presenti più attraversamenti idraulici sottopassanti la ferrovia, comunque insufficienti a smaltire la portata calcolata con tempi di ritorno di 200 anni. Sono previsti la demolizione degli attuali attraversamenti, la ricostruzione di nuove luci e la riprofilatura del fondo alveo. Sono stati inserite le indicazioni che l'AdB ha indicato nel parere in merito. L'AdB inoltre richiede l'esame del progetto esecutivo per parere di conformità al PAT.
- Atteso che dall'analisi della documentazione fornita:
 - il sito è caratterizzato solo da un vincolo idrogeologico e che l'Autorità di Bacino ha prescritto le condizioni a cui il proponente deve attenersi in fase di realizzazione;
 - il sito è distante da zone di particolare sensibilità ambientale quali parchi naturali, siti Rete Natura 2000, zone costiere, zone montuose e boschive, segnalazioni architettoniche o archeologiche;

- l'area di progetto non presenta significative criticità ambientali;
- Il tracciato ferroviario non subirà modifiche rispetto alla sua sede;
- allo scopo di mitigare i prevedibili impatti prodotti dalla realizzazione del progetto il proponente ha proposto adeguate misure di mitigazione.

Si esprime parere di non assoggettabilità alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. si presti particolare cura nella fase di scavo del terreno in modo da limitare le dispersioni di polvere e terra all'esterno del cantiere e si preveda una vasca di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere stesso;
2. riguardo alla vegetazione, per le previste aree verdi, si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ad es. per le essenze arboree *Quercus ilex*, *Quercus cerrus*, *Quercus pubescens*, ecc., per le specie arbustive *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, *Myrtus communis*, ecc.);
3. sia effettuato il monitoraggio acustico (rumore e vibrazioni) in particolare in fase di cantiere. Dovrà essere valutato l'innalzamento del livello acustico e dovranno essere valutate che le eventuali mitigazioni siano efficaci a non arrecare disturbo alla popolazione residente. Questa attività sarà realizzata con il coordinamento delle strutture competenti (ASL, ARPA);
4. nel caso, siano prese tutte le misure idonee a ridurre le emissioni acustiche durante la fase di cantiere, in modo particolare durante la fase di scavo almeno nei tratti in cui il tracciato corre più vicino alle abitazioni (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
5. si presti particolare attenzione, nella fase di

cantiere, alle operazioni di scavo in modo da limitare il più possibile le vibrazioni dovute ai mezzi e ci si attenga scrupolosamente agli orari e agli intervalli precisi, che dovranno essere opportunamente e preventivamente pubblicizzati, al fine di limitare disturbi alla popolazione residente;

6. siano concordate con l'amministrazione comunale adeguate misure per la mitigazione degli impatti causati dall'aumento del traffico veicolare (es. predisponendo per gli utenti abituali un percorso ferroviario alternativo o potenziando il trasporto pubblico su gomma);
 7. la scelta di cave di prestito e discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 8. la tempistica dei lavori deve mirare alla riduzione dei disagi per la circolazione garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo all'intervento di interrimento linea ferroviaria Sud-Est nel comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al km 11+175.55, proposto dalla Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Via G. Amendola, 106/D -Bari, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto. In particolare si segnala la necessità di acquisire in fase di progetto esecutivo il previsto parere dall'Autorità di Bacino
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 673

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza – Realizzazione variante esterna all'abitato di Santeramo in Colle – Proponente: ANAS S.p.A.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3652 del 05.03.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di rinnovo parere di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza per il progetto relativo alla realizzazione della variante esterna dell'abitato di Santeramo in Colle, proposto dall'ANAS S.p.A. - Viale Luigi Einaudi, 15 - Bari. In tale nota veniva specificato, tra l'altro, che l'attuale progetto esecutivo delle opere, oggetto di appalto integrato, mantiene le stesse caratteristiche planimetriche del progetto definito già sottoposto a procedura di vendita di esclusione dalla V.I.A. ex D.P.R. 12.04.1996 (Determina Dirigenziale dell'Assessorato all'Ambiente n. 101/2000);
- con nota prot. n. 4456 del 15.03.2007 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Santeramo in Colle far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 8752 del 31.05.2007 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico dal 02.03.2007 al 02.04.2007 con la precisazione che non erano pervenute osservazioni in merito al predetto intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 9976 del 20.06.2007 la società proponente trasmetteva la richiesta di autorizzazione al taglio di alberi indirizzata all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Settore Foreste
- con nota datata 13.09.2007 e acquisita al prot n. 15504 dell'08.10.2007 un gruppo di cittadini trasmetteva una "...richiesta di chiarimenti ed eventuali interventi di tutela ambientale..."; (Thero-Brachypodietea)

Versanti calcarei della Grecia mediterranea

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

- Mammiferi: *Myotis myotis*, *Rhinophylus euryale*.
- Uccelli: *Accipiter nisus*, *Burhinus oedicephalus*; *Tyto alba*; *Melanocorypha*; *Neophron percnopterus*; *Pernis apivorus*; *Tetrax tetrax*; *Emberizacia*; *Athene noctua*; *Emberiza*; *Monticola solitarius*; *Bubo bubo*; *Sylvia conspiciosa*; *Lanius senator*; *Petronia petronia*; *Anthus campestris*; *Buteo rufinus*; *Circus gallicus*; *Oenanthe hispanica*; *Coturnix coturnix*; *Calandrella b.*; *Caprimulgus e.*; *Circus cyaneus*; *Circus pygargus*; *Lullula arborea*; *Falco biarmicus*; *Falco naumanni*; *Falco peregrinus*; *Lanius collurio*; *Circus aeruginosus*; *Columba livia*.
- Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*, *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*.
- Pesci:
- Invertebrati: *Melanargia arge*

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

VULNERABILITA':

Il fattore distruttivo di maggiore entità è rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con mezzi meccanici. Recente è l'insediamento di infrastrutture industriali su superfici di habitat prioritario.

Nell'area oggetto dell'intervento il progetto rileva la presenza sulla base del PUTT/P di:

- è classificata da parte del PUTT/P con "valore rilevante B" e "valore distinguibile C" e in minor parte D;
- interessa parzialmente aree vincolate ai sensi del R.D.L. n. 3267/23;
- nello studio è segnalata la vicinanza a beni tutelati dalla 1089/39, Masseria Giandomenico e Trattuti n. 72 Santeramo-Laterza e n. 92 Curtomarino;

L'area oggetto dell'intervento può essere interessata da formazioni di habitat prioritario d'interesse comunitario "Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee" e/o "Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea)", habitat non prioritari dei "Querceti di *Quercus troiana*" e vari habitat di specie d'interesse comunitario anche prioritarie.

- Tenendo conto della particolare sensibilità ambientale dell'area e della rilevanza dell'opera, 12,5 km di lunghezza e una superficie interessata di 50 ha, si rileva come la documentazione e lo studio di valutazione allegato al progetto risultano datati e non idonei a poter effettuare una valutazione appropriata degli impatti che la realizzazione dell'opera determina. Manca una cartografia di dettaglio su ortofoto del tracciato, compresa una adeguata fascia, descrittiva delle caratteristiche dell'area attraversata utile a valutare gli impatti diretti e indiretti in fase di cantiere e esercizio dell'opera sugli habitat e habitat di specie d'interesse comunitario. Non si rileva ad es. se l'intervento interagisce con il Bosco della Parata che viene lambito dal tracciato.

Si ritiene, inoltre, utile valutare l'utilità dell'opera alla luce delle nuove opere stradali già realizzate o in corso di realizzazione nel comune di Santeramo in Colle, in particolare la L.) nuova circonvallazione che sembrerebbe correre in parallelo al presente tracciato.

- Per tutto quanto sopra evidenziato si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Vista la D.G.R. N. 304 del 14.03.2006;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla realizzazione della variante esterna dell'abitato di S.p.A. - Viale Luigi Einaudi, 15 - Bari, assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 674

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi nel comune di Ortona (Fg), in loc. Marchitto - Proponente: Eurowind S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 28.05.2007 la Eurowind S.r.l. - Via Melfi km 0,700 Ascoli Satriano (Fg)
- relativamente all'intervento in oggetto comunicava che: "...la società Eurowind è titolare del progetto... per una potenza pari a MW da 30 a 34,50 riferita a n. 15 aerogeneratori da installare nel comune di Ortona ... codesto... Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia con sua determina n. 124 del 16/03/07 prot. n. 5606 ha espresso parere favorevole alla ubicazione di n. 15 aerogeneratori, di potenza da 2 a 2, 3 MW cadauno...


CONSIDERATO CHE:1. La Soprintendenza archeologica della Puglia-Taranto con nota del 19/04/2007 prot. n. 4840 ha fatto rilevare che per gli aerogeneratore n. 2, 4, 5, 19, 20, 21, vi sarebbe un alto rischio archeologico, in quanto comprometterebbero l'unitarietà di un sistema archeologico per studi ed analisi di un vasto mondo scientifico, ha ritenuto proporre una variante di localizzazione agli aerogeneratori sopra indicati;... 3. E' autorizzata da Enel la connessione alla rete per il parco eolico in oggetto per complessivi MW 44; Tutto ciò premesso e considerato propone la variante progettuale allegata alla presente: 1. variare la ubicazione degli aerogeneratore sopra citati in ossequio alle indicazioni della Soprintendenza Archeologica; 2. apportare gli aggiornamenti tecnologici al fine di ottimizzare l'impianto; 3. installare un tipo nuovo di aerogeneratore della GE Wind con torre altezza circa mt

100 e rotore circa mt 100 con potenza nominale Mw 2,5 e con potenza complessiva pari a Mw 37,5...;

- con nota acquisita al prot. n. 12079 del 23.07.2007 il Responsabile del Settore Urbanistico del comune di Ortona trasmetteva, ai sensi dell'art 3, comma 5 della L.R. N. 11/01, l'attestazione relativa all'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nel periodo dal 31.05.07 al 29.06.07 e relativa al progetto di variante in argomento;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 13220 del 21.08.2007 il Responsabile del Settore Urbanistico del comune di Ortona comunicava che: "... per quanto riguarda l'aspetto ambientale, non essendoci aerogeneratore su aree soggette a vincoli PUTT si esprime parere favorevole..." ed ancora "... In merito alla progettazione di che trattasi ed alla collocazione degli aerogeneratore in prossimità del confine amministrativo del Comune di Ortona si chiede se tale posizionamento debba essere valutato da questo ufficio in sede di parere di cui all'oggetto o attenga alle

competenze degli uffici regionali...";

- con nota prot. n. 13987 del 12.09.2007 il Settore Ecologia, in riscontro al quesito posto, faceva presente che il parere di competenza comunale doveva riguardare l'intero intervento con relativo posizionamento di tutti gli aerogeneratore nell'ambito del territorio di propria competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 14781 del 25.09.2007 la società proponente trasmetteva osservazioni in merito al parere espresso dall'amministrazione comunale di Ortona,
- con nota acquisita al prot. n. 16445 del 18.10.2007 il Responsabile del Settore Tecnico del comune di Ortona ribadiva il parere favorevole di competenza e chiariva che lo stesso rilasciato ai fini paesaggistici ... non ha escluso alcun aerogeneratore...";
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva quanto segue:



Il Progetto di Variante rispetto a quello valutato favorevolmente in data 16.3.2007 prot. 5606, prevede lo spostamento di 8 delle 15 torri eoliche. In particolare 6 aerogeneratori a seguito di indicazioni della Sovrintendenza ai Beni Archeologici, ed Architettonici vengono localizzati in un'altra area e 2 vengono spostati di 100 e 200m circa.

Il progetto di variante prevede anche la modifica alla tipologia di aerogeneratori da installare il cui diametro passa da 82 a 100 m.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione del progetto originale e del progetto di variante:

IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

L'area interessata dall'impianto è posta su un piano in un ambito agrario dove domina la monocoltura a grano e rare aree ad uliveti, ortaggi e vigneti.

La conformazione del luogo guiderà le modalità di realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'impianto. Verranno utilizzate torri di tipo tubolare e non disposte su file parallele. Nelle vicinanze è presente l'area archeologica di Herdonia.

Viene condotta un'accurata analisi degli impatti visivi e paesaggistici che valuta il valore del paesaggio, la visibilità dell'impianto, e l'impatto sul paesaggio, individuando quali opportune opere di mitigazione delle schermature arboree.

IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

E' stata condotta un'analisi faunistica e floristica circa le specie presenti nell'area d'intervento e nell'area circostante.

Il territorio appare caratterizzato da una distribuzione irregolare delle formazioni vegetazionali: l'area presenta una situazione assai degradata correlata alla pratica della monocoltura. Il sito d'intervento è caratterizzato dalla presenza quasi totale di terreni coltivati e di terreni abbandonati in cui si nota un lento sviluppo della prateria. Dalla relazione ambientale di evince che il sito è interessato da

numerose specie faunistiche ed è di rilevante importanza. in quanto frapposto tra la diga di Occhito e le aree umide del Sipontino. Le rotte di spostamento determinano un corridoio che sorvola l'area dell'impianto ma a quote di 200-250 m.

Dalla relazione ambientale del progetto di variante si legge che sono escluse le potenziali interferenze con la popolazione avifaunistica poiché il corridoio migratorio più vicino dista 1200

Infatti il sito dell'impianto risulta lontano da aree IBA o da direttrici di connessione tra esse.

Per ciò che attiene gli ecosistemi si evince che dall'analisi comparata dagli elaborati progettuali e delle caratteristiche degli ecosistemi non si evincono interferenze estremamente significative sulle qualità degli ecosistemi.

La totalità dell'area di insediamento del parco è costituita da campi coltivati.

RUMORI E VIBRAZIONI

"Il Comune di Ortona non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, e i terreni sui quali sarà installato l'impianto sono prevalentemente di tipo seminativo senza presenza di abitazioni continuamente abitate nei confronti delle quali si ritiene non vi saranno interferenze sonore negative. Non si evincono inoltre interazioni fra il rumore prodotto e la fauna che colonizza il sito"

Nella documentazione risulta uno studio di impatto acustico che illustra le misurazioni condotte e l'analisi dei punti recettori esistenti. Il tale studio si sostiene che la localizzazione dell'impianto non porterà ad un'alterazione dell'ambiente circostante e sarà compatibile con gli equilibri naturali e la salvaguardia della salute pubblica. Appaiono infatti, rispettati i limiti di emissione e di variazione dei livelli di pressione. Inoltre nelle vicinanze al parco non vi sono aree abitate.

CAMPI ELETTROMAGNETICI ED INTERFERENZE

"In zona sono presenti fabbricati agricoli abitati continuamente distanti dagli impianti oltre 250

m. Il resto dei terreni è adibito ad agricoltura e quindi non si prevede presenza continua di esseri umani nei pressi degli aerogeneratori"

Nella relazione ambientale si afferma che "non si prevedono effetti elettromagnetici dannosi per l'ambiente o la popolazione derivanti dalla realizzazione dell'impianto". Appaiono, infatti, rispettati i limiti di legge previsti.

DATI DI PROGETTO E SICUREZZA

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, e la certificazione degli aerogeneratori.

NORME TECNICHE RELATIVE ALLE STRADE

Saranno realizzate piste e piazzole temporanee in stabilizzato, che successivamente alla realizzazione dell'impianto saranno ridotte alle esigenze di ordinaria manutenzione. Il progetto delle strade di accesso all'impianto è corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo.

Le strade avranno sezione di 5.50 m e banchine di 0,50 m.

NORME SULLE LINEE ELETTRICHE

in accordo a quanto previsto del Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006 i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti di saranno interrati ad una profondità minima di 1,10 m, protetti. Il tracciato dei cavi interrati seguiranno il tracciato dei percorsi stradali esistenti.

Il progetto delle strade di accesso all'impianto è corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre.

Lo studio sugli impatti elettromagnetici evidenzia che i valori di campo elettrico ed induzione magnetica rientrano nei limiti normativi e che è possibile ritenere trascurabile il rischio di esposizione per la popolazione.

PERTINENZE

Le piazzole di manovra in fase di cantiere saranno di circa 1.000 mq per ogni torre, e sarà realizzata una stazione elettrica in muratura.

LE FASI DI CANTIERE

Nella relazione di progetto di asserisce che il cantiere occuperà la minima superficie necessaria di suolo, che saranno realizzate piste e piazzole permeabili, con idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere.

Il progetto di variante prevede la realizzazione di opportune opere di regimazione delle acque meteoriche e di inerbimenti superficiali.

DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

E' prevista la ricostruzione nelle immediate vicinanze di un'area con essenze arbustive che possano ricreare un ecosistema più possibile a quello originale nelle aree interessate dagli scavi. L'analisi degli impatti visivi e paesaggistici individua quali opportune opere di mitigazione delle schermature arboree.

Appaiono rispettate le distanze prevista da strade statali e provinciali, e le distanze mutue tra gli aerogeneratori considerando la nuova dimensione del rotore pari a 100 m

Nella documentazione allegata è presente una relazione di "asseverazione di producibilità" che individua per l'area, sulla scorta dei dati dei due anemometri installati nelle vicinanze del parco eolico, una producibilità annua pari a 2469 ore equivalenti. Tale producibilità è superiore al limite minimo imposto di dal R.R. n. 16/2006 di 1600 ore equivalenti.

Atteso che:

- l'area di progetto non presenta vincoli naturalistici ed è interessata esclusivamente da coltura agricole.

- che il progetto rispetta le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006.
- si esprime parere favorevole alla localizzazione di 15 aerogeneratori aventi le seguenti coordinate (Gauss-Boaga fuso Est):

1	2571092	4568673
2	2571988	4568871
3	2572566	4568890
4	2572865	4569337
5	2572998	4569748
6	2572863	4570987
7	2572400	4571176
8	2571689	4570924
9	2572126	4570623
10	2572377	4570217
11	2571614	4570266
12	2572296	4569869
13	2571495	4569883
14	2572086	4569611
15	2571474	4569372

Tale parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero

di collisioni dei volatili con l'impianto;

- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- prevedere, la realizzazione di tutte le opere di compensazione e mitigazione previste nel progetto e nella relazione di impatto ambientale;
- che venga stipulata la convenzione in base allo schema di cui alla DGR 30 novembre 2005, n. 1747 con particolare attenzione agli impegni relativi alla dismissione e alle fidejussioni.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n.

01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto di variante dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di Ortona (Fg), in loc. Marchitto, proposto dalla Eurowind S.r.l. - Via Melfi km 0,700 Ascoli Satriano (Fg), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 675

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi nel comune di Ruffano (Le), in loc. Mascarane ed Occhiazze - Proponente: Antonio S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13041 del 09.08.2007 la Antonio S.r.l. - Contrada San Nicola - Ruffano (Le) - relativamente all'intervento in oggetto trasmetteva il progetto di variante in corso d'opera per l'adeguamento alle prescrizioni formulate in sede di rilascio di autorizzazione unica regionale, pubblicata sul BURP n. 70 dell'08.06.2006;
- con nota acquisita al prot. n. 15471 dell'08.10.2007 l'Ufficio Tecnico del comune di Ruffano trasmetteva, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. N. 11/01, l'attestazione dell'affissione all'albo pretorio dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali della variante in argomento nel periodo dal 05.09.07 al 04.10.07, precisando che non erano pervenute osservazioni in merito.

Alla stessa nota veniva allegato il parere favorevole espresso in data 05.10.2007 dal Settore 4° - Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica del comune di Ruffano;

- con nota pervenuta il 12.12.2007 la società proponente forniva ulteriori precisazioni in merito agli effettivi spostamenti da effettuarsi;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva quanto segue:



1.	205
2.	0
3.	0
4.	m. 185
5.	m. 930
6.	m. 80
7.	0
9.	0
10.	0
12.	m. 110
14.	m. 0

La ditta Antonio SRL a seguito delle prescrizioni formulate dalla Provincia di Lecce in sede di conferenza di servizi in merito alla distanza degli aerogeneratori 4, 6 e 12 dalla SP, ha inviato progetto di variante per lo spostamento degli aerogeneratori in questione, ponendoli ad una distanza dalla SP superiore ai 360 metri richiesti dalla Provincia.

Contemporaneamente ha proposto variante di progetto per gli aerogeneratori, n 6 postato di circa 930 metri, e n. 1 spostato di circa 205 metri, sempre comunque all'interno del layout originario.

SPOSTAMENTI DEGLI AEROGENERATORI

DETERMINA

- di ritenere il progetto di variante dell'impianto eolico da realizzarsi nel comune di Ruffano (Le), in loc. Mascarane ed Occhiazze, proposto dalla la Antonio S.r.l. - Contrada San Nicola - Ruffano (Le), escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 676

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica ed opere connesse da realizzare nel comune di Rignano Garganico (Fg), loc. Coppa del vento - Proponente: Gargano Energia S.r.l.



IL DIRIGENTE

Dot. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5102 del 26.03.2007 la Gargano Energia S.r.l. - Contrada Villanova, 19 - Rignano Garganico (Fg) - trasmetteva istanza per "... la valutazione integrata di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale per l'installazione degli impianti eolici n. 16 del 04.10.2006, nonché ... per gli

effetti dell'art. 16 della L.R. 12 Aprile 2001 n. 11 ..." relativamente al progetto di parco eolico e opere connesse da realizzarsi in loc. Coppa del Vento, nel comune di Rignano Garganico;

- con nota prot. n. 7719 del 16.05.2007 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere la documentazione relativa al progetto in argomento all'amministrazione comunale interessata per l'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico. Nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Rignano Garganico a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni al predetto albo pretorio, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a far conoscere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 13475 del 05.09.2007 il Dirigente del III° Settore Servizi Ambiente, Territorio ed Attività Produttive del comune di Rignano Garganico trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 23.05 al 22.06.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra ed informava che non erano pervenute osservazioni in merito. Nella stessa nota comunicava che : "...Ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001, si attesta ... che il progetto presentato non contrasta con le previsioni dello strumento urbanistico vigente ne esistono vincoli inibitori ai sensi del D Lgs n. 42/2004.
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:



Località: nel territorio del Comune di Rignano Garganico (FG), loc.

Coppa del Vento.

Superficie: 132 Ha

N. aerogeneratori: 26

Diametro aerogeneratori: 90 m

Potenza complessiva: 78 MW

- Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, cori una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 4 volte il diametro, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva".

Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco. Sono state realizzate delle carte delle intervisibilità in rapporto ai punti panoramici sensibili e l'inserimento fotorealistico dell'impianto.

Dagli elementi evidenziati, si ravvisa comunque un lieve effetto barriera sullo skyline da alcuni punti di vista significativi, in conseguenza di un layout piuttosto "chiuso"

IMPATTO SU FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati attraverso rilievi botanici con check-list delle specie presenti e la realizzazione della carta della vegetazione reale. Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di archivio e verifiche di campagna. In particolare, è stata effettuata l'analisi dello stato di conservazione delle specie e considerazioni sui livelli di criticità, il censimento delle coppie dei rapaci critici in un'area estesa 10 Km di raggio intorno alle aree interessate dall'intervento, lo studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, l'analisi dell'impatto sui chiropteri, i grossi-mammiferi e le specie di avifauna sensibile e l'analisi puntuale di singoli aerogeneratori nei riguardi dell'avifauna. Dallo studio risulta che, nei riguardi

di della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici.

RUMORI E VIBRAZIONI

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

CAMPI ELETTROMAGNETICI ED INTERFERENZE

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato.

I valori risultano non significativi.

DATI DI PROGETTO E SICUREZZA

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 148 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate. È stata allegata la certificazione degli aerogeneratori.

NORME TECNICHE RELATIVE ALLE STRADE

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque: teoriche e inerbimenti.

La larghezza della carreggiata sarà di 4 m.

NORME SULLE LINEE ELETTRICHE

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La stazione di trasformazione MT/AT e relativo collegamento è previsto in prossimità dell'elettrodotto a

380kV "Foggia-Larino". Per alcuni tratti questo collegamento attraversa aree segnalate dal PA! come ad Alta Pericolosità Idraulica.

PERTINENZE

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m², nella fase di realizzazione, e 500 m², in fase definitiva.

E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

LE FASI DI CANTIERE

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine, dei lavori, è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione, dell'impianto.

MISURE DI COMPENSAZIONE

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ripristino con terreno agrario dell'aree per stoccaggio pale turbine, per stoccaggio gru e per montaggio wtg.

Atteso che:

Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti sic e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Rasa, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, né aree PG1 e PG2; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo

relativo all'orografia del territorio regionale presente, nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell' aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza dal territorio di un altro Comune è superiore a 500 m;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 4 volte il diametro, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- dallo studio approfondito risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici;
- entro la distanza pari alla gittata massima

degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale non sono presenti aree abitate;

- l'accesso ai sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m;
- gli aerogeneratori nn. .1,2,3 determinano la necessità di realizzare un collegamento interno che taglia la linea di compluvio principale corrispondente ad una diramazione del Torrente Triolo segnalata dal PUTT-p;
- l'aero generatore n. 13 è troppo vicino alla Lama Torrente Candelaro segnalata dal PUTT-p;
- gli aerogeneratori nn. 15,16,18 determinano la necessità di realizzare un collegamento interno che taglia la linea di compluvio principale corrispondente ad una diramazione della Lama Torrente Candelaro segnalata dal PUTT-p;
- il layout proposto si presenta sufficientemente chiuso da presentare un effetto barriera non trascurabile da alcuni punti di vista presenti nello skyline;
- si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera, relativamente agli aerogeneratori n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, aventi le seguenti coordinate Gauss-Boaga fuso Est)

4	2566557	4608551
5	2566216	4609260
6	2566798	4608826
7	2566018	4609807
8	2566677	4609297
9	2567038	4609078
10	2566368	4610388
11	2566811	4610065

12	2567129	4609835
14	2567361	4608058
17	2568450	4608077
19	2569103	4608897
20	2569183	4609367
21	2569352	4609752
22	2568902	4609900
23	2569487	4608202
24	2569738	4608568
25	2569869	4608940
26	2570315	4608717

Tale parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti; e garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- assicurare un criterio di posa del collegamento elettrico esterno alla rete più cautelativo, attraverso un interrimento più profondo rispetto ai restanti tratti e. l'impiego di guaina protettiva isolante conforme alla normativa tecnica, lì dove si presenta una vicinanza al Canale del Triolo inferiore ai 200 in dall'asta fluviale, al fine di evitare rischi legati alla compresenza del corso d'acqua;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà

essere sepolta sotto terreno vegetale.

- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;
- conseguire il nulla osta dell'Autorità di Bacino in relazione agli attraversamenti del percorso del collegamento esterno alla rete elettrica nazionale con Aree ad Alta Pericolosità Idraulica, segnalate dal Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.
- Visto l'art. 30 della LR n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente

della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto di parco eolico e opere connesse da realizzarsi in loc. Coppa del Vento, nel comune di Rignano Garganico, proposto Gargano Energia S.r.l. - Contrada Villanova, 19 -Rignano Garganico (Fg), così come rimodulato, escluso dalle procedure di VIA per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 677

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Ampliamento cava. Loc. "La Torretta" di Massafra. (fg 45 p.lle 95-134-135). Ditta Mar. Cave S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 454 del 20.01.06, la ditta Mar Cave S.r.l., con sede legale in Palagianò (TA), alla Via Puglie n. 5, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "La Torretta" di Massafra (TA) contraddistinta nel NCT al Fg 45 particelle 95-134-135;

- con nota prot. n. 620 del 24.01.06, si invitava:

1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;

2. il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Massafra ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 4301 del 24.03.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;

- con nota prot. 6721 del 27.04.07 quest'ufficio chiedeva formalmente di acquisire, il parere dell'Ufficio Parchi in merito all'intervento in oggetto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione merito all'intervento;

- con nota prot. 6721 del 27.04.07 quest'ufficio chiedeva formalmente di acquisire dell'Ufficio Parchi in merito all'intervento in oggetto;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: «omissis... per quanto attiene alla prosecuzione della coltivazione, a seguito delle integrazioni pervenute con il quale la ditta:

1. ripropone studio di impatto ambientale firmato dal tecnico progettista e dall'amministratore;

2. precisa che essendo il SIA del 2004 e l'intervento ricadente nell'Area Parco delle Gravine, l'area di cava ne rimaneva fuori rispetto ai limiti territoriali di perimetro di cui alla Legge Reg. n 18/2005; inoltre rientrando lo stesso in Area SIC, il progetto è stato sottoposto a valutazione di incidenza;

3. precisa che la cava si munirà di parere CTRAE a conclusione dell'istruttoria della stessa;

4. precisa che la cava dista dal più vicino abitato di Massafra 1,2 Km. per gli altri insediamenti rurali non sono state ripotate le distanze perché superiori a 20 metri dal ciglio di cava (art. 4 del D.P.R. 128/59);

5. allega uno stralcio aerofotogrammetrico con indicate le distanze dall'area di cava dal centro abitato e dagli insediamenti rurali più vicini.

Per quanto attiene all'ampliamento, l'area in questione, non è sottoposta ad alcun vincolo se non quello di rientrare in Area SIC.ZPS (Area delle Gravine) ma al di fuori della perimetrazione della stessa, peraltro, come per la coltivazione, anche per l'ampliamento, per il quale è stato proposto una studio di valutazione di incidenza, si attuerà un programma di coltivazione e di recupero ambientale che rappresenta nel contempo opera di mitigazione e miglioramento della stessa area, oltre ad una conservazione di tutti

quegli elementi indicati dai siti Natura 2000 con opere relative di mitigazione e compensazione.

L'area in esame ha una superficie di 25.000 mq. Al netto dalle fasce di rispetto dai proprietari limitrofi (m. 10), per un totale di 660.000mc, con scavi a fossa sino a 30 m dal piano campagna, localmente pianeggiante e posto ad una quota media di 170 s.l.m.

L'area sarà coltivata a fossa su gradoni discendenti, da nord verso sud, con una altezza degli e con metri 7 del piano gradone.

I gradoni saranno messi in comunicazione fra loro con piazzali a mezzo di rampe-livellette, di opportuna pendenza, si da rendere praticabili tutte le superfici.

Inoltre per i gradoni lasciati in posto, si prevede che vengano profilati a scarpata con inclinazione sul piano orizzontale minore o uguale a 80° per quelli superiori, e di 50° per l'ultimo.

Inoltre la ditta asserisce che dopo aver effettuato il totale colmamento dell'area di ampliamento scavata, utilizzando rifiuti inerti della cava stessa o da terzi ed idonei per il recupero ambientale di ex cave così come dal 22/97 e dal D.M. 72/98, l'intera superficie orizzontale verrà predisposta a destinazione agricola per l'impianto di colture specializzate (uliveto-frutteto-agrumeto).

Vi sarà un vespaio drenante di m. 1,50 con spandimento di terreno vegetale di m. 0,80.

L'intera area sarà recintata con rete metallica, saranno poste delle canalette di corrivazione lungo il perimetro della cava, e saranno piantumato alberi lungo il perimetro dei cigli superiori delle scarpate e al loro piede. Lungo il perimetro della cava saranno poste siepe frangivento.

Il quadro di riferimento ambientale unitamente alla descrizione dell'ambiente idrico, così come quello del suolo e sottosuolo non arrecano controversie all'opera.

Tutte le misure di mitigazione per l'impatto acustico, sull'emissione di polveri e sul traffico veicolare sono abbastanza cautelate.

Così come l'acqua di falda e di ruscellamento non sono in alcun modo interessate.

Si farà uso di esplosivo e a tal proposito è stato proposto uno studio, oltre all'utilizzo di mezzi meccanici con pale ed escavatori è stato proposto un cronoprogramma dei lavori con 8 anni circa d'intervento di cui 1 quello finale per il recupero ambientale.

Sono previsti impianti di frantumazione e vagliatura.

Per quanto attiene al recupero ambientale, rientrando lo stesso intervento in destinazione agricola B1 è sottoposto a vincolo paesaggistico, e rientrando in ambito D, di valore relativo del PUTT/P, la ditta ha previsto a cantiere ultimato una risistemazione in ordine ad una possibile utilizzazione rispetto alla primaria ordinaria destinazione.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole all'ampliamento a condizione che l'ufficio acquisisca:

l'autorizzazione paesaggistica;

• il parere dell'Ufficio Parchi

- L'Ufficio Parchi trasmetteva il proprio parere:« omissis. Breve descrizione dell'intervento L'istanza riguarda l'ampliamento dell'attività estrattiva di una cava in calcare per inerti, già in esercizio. Inquadramento territoriale e urbanistico L'area oggetto di intervento è situata in contrada "La Torretta" del Comune di Massafra, e per quanto dichiarato negli allegati progettuali coinvolge un'area censita al Catasto F° 46 p.lle 4-6-11-12-28 e F° 45 p.lle 95-134-135, per un'estensione di mq 98.000. Caratteri Naturalistici L'area è situata nell'ambito del SIC "Area delle Gravine" del quale di seguito si riporta la scheda Bioitaly:

DENOMINAZIONE: AREA DELLE GRAVINE**DATI GENERALI**

- Classificazione: proposto Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC)
- Zona di Protezione Speciale (ZPS)
- Codice: IT9130007
- Data compilazione schede: 01/1995
- Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)
- Data designazione ZPS: 12/1998
- Estensione: ha 15387
- Altezza minima: m 32
- Altezza massima: m 519
- Regione biogeografica: Mediterranea
- Provincia: Taranto
- Comune/i: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte.
- Comunita' Montane: Comunità montana della Murgia tarantina Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 473-492.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Le gravine sono dei canyons di origine erosiva originatisi da corsi d'acqua sovrainposti a fratture della crosta rocciosa superficiale. Esse costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico. Nel sito sono presenti alcuni querceti a *Quercus trojana* ben conservati e pinete spontanee a Pino d'Aleppo su calcarenite. Inoltre vi è la presenza di garighe di *Euphorbia spinosa* e boschi di *Quercus virgiliana*.

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

- Querceti di *Quercus trojana* 10%
- Percorsi substeppici di graminee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*) (*) 10%
- Versanti calcarei della Grecia mediterranea 10%
- Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 8%
- Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5%
- Foreste di *Quercus hex* 5%
- Formazioni di *Euphorbia dendroides* 2%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

- Mammiferi:
- Uccelli: *Anthus campestris*, *Bubo bubo*, *Burhinus oedicnemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus galicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Coacias garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, *Falco eleonora*, *Pluvialis apricaria*, *Lanius minor*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Neophron percnopterus*, *Pernis apivorus*, *Ficedula albicollis*.
- Rettili e anfibi: *Testudo hermanni*, *Bambina variegata*, *Elaphe quatuorlineata*, *Elaphe situr*
- Pesci:
- Invertebrati:

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II**VULNERABILITÀ:**

Gli habitat rupestri sono a bassa fragilità ma sono continuamente sottoposti ad abusivismo edilizio, abbandono di rifiuti, scarico di acque fognarie. Problemi di incendi nelle gravine del settore orientale con copertura a pineta. I residui di pascoli steppici, habitat prioritario, sono sottoposti di recente a messa a coltura attraverso frantumazione e macinatura del substrato roccioso.

Parere. Valutazione di Incidenza

L'istanza è soggetta alle procedure previste dalla L.R. 11/2001 sulla VIA, ed è stato esplicitamente richiesto, a questo Ufficio, parere di Valutazione di Incidenza Ambientale ...

L'analisi delle ortofoto AIMA 1997 e CGR 2000 e 2005 mostra che nei dintorni dell'area oggetto di intervento sono presenti prevalentemente terreni a seminativo e arboreo, mentre a ridosso della cava a nord è presente una zona con presenza di gariga. Alla luce di quanto esposto si ritiene che il progetto e in particolare il piano di ripristino ambientale possa considerarsi compatibile con lo stato naturale dei luoghi.

Vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti e le procedure espletate dall'Ufficio, l'impatto su habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come trascurabile, si esprime pertanto ai fini della sola Valutazione d'Incidenza parere favorevole con le seguenti prescrizioni: per tutti gli interventi di piantagione di specie arbustive e arboree, si prescrive l'impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386.

Il presente parere relativo alla Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 11/2000 e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti. Si fa presente che, qualora sul fondo insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto,

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.10.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla Mar Cave S.r.l., con sede legale in Palagianò (TA), alla Via Puglie n. 5, per l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "La Torretta" di Massafra (TA) contraddistinta nel NCT al Fg 45 particelle 95-134-135;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Massafra trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 dicembre 2007, n. 678

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Coltivazione cava. Loc. "La Torretta" di Massafra. (fg 46 ptcc 4-6-11-12-25). Ditta Mar. Cave S.r.l.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 10270 del 14.10.04 la ditta Mar Cave S.r.l., con sede legale in Palagianò (TA), alla Via Puglie n. 5, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "La Torretta" di Massafra (TA) contraddistinta nel NCT al Fg 46 particelle 4-6-11-12-25;

- con nota prot. n. 10664 del 22.10.04, si inviava:

1. la ditta, istante ad adeguare l'istanza in materia di bollo e a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;

2. il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Massafra ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 1180 del 03.02.05 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;

- con nota acquisita al prot. n. 7653 del 17.06.05 la Provincia di Taranto comunicava di aver espresso parere favorevole all'intervento e con nota acquisita al prot. 10540 del 06.09.05 trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale N. 109 del 13.07.07 relativa a tale parere;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- con nota prot. 13669 del 20.11.06, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 20.11.2006 richiedevano alla Ditta integrazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 3168 del 21.02.07 la Ditta inviava la pagina 3 della relazione Analisi Costi e Benefici da sostituire con quella esistente perché non corretta;

- con nota acquisita al prot. n. 765 del 12.01.07 la Ditta inviava le integrazioni richieste,

- con nota prot. 6721 del 27.04.07 quest'ufficio chiedeva formalmente di acquisire il parere dell'Ufficio Parchi in merito all'intervento in oggetto;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: «..omissis...Per quanto attiene alla prosecuzione della coltivazione, a seguito delle integrazioni pervenute con il quale la ditta:

1. ripropone studio di impatto ambientale firmato dal tecnico progettista e dall'amministratore;

2. precisa che essendo il SIA del 2004 e l'intervento ricadente nell'Area Parco delle Gravine. l'area di cava ne rimaneva fuori rispetto ai limiti territoriali di perimetro di cui alla Legge Reg. n° 1/8/2005; inoltre rientrando lo stesso in Area SIC, il progetto è stato sottoposto a valutazione di incidenza;

3. precisa che la cava si munirà di parere CTRAE a conclusione dell'istruttoria della stessa;

4. precisa che la cava dista dal più vicino abitato di Massafra 1,2 Km, per gli altri insediamenti rurali non sono state riportate le distanze perché

superiori a 20 metri dal ciglio di cava (art. 4 del D.P.R. 128/59);

5. allega uno stralcio aerofotogrammetrico con indicate le distanze dall'area di cava dal centro abitato e dagli insediamenti rurali più vicini.

Per quanto attiene all'ampliamento, l'area in questione, non è sottoposta ad alcun vincolo se non quello di rientrare in Area SIC.ZPS (Area delle Gravine) ma al di fuori della perimetrazione della stessa, peraltro, come per la coltivazione, anche per l'ampliamento, per il quale è stato proposto una studio di valutazione di incidenza si attuerà un programma di coltivazione e di recupero ambientale che rappresenta nel contempo opera di mitigazione e miglioramento della stessa area, oltre ad una conservazione di tutti quegli elementi indicati dai siti Natura 2000 con opere relative di mitigazione e compensazione.

L'area in esame ha una superficie di 25.000 mq. Al netto dalle fasce di rispetto dai proprietari limitrofi (m. 10), per un totale di 660.000 mc, con scavi a fossa sino a 30 m dal piano campagna, localmente pianeggiante e posto ad una quota media di 170 s.l.m.

L'area sarà coltivata a fossa su gradoni discendenti, da nord verso sud, con una altezza degli stessi intorno ai 15 m con stratificazione sub orizzontale, e con metri 7 dei piano gradone.

I gradoni saranno messi in comunicazione fra loro con piazzali a mezzo di rampe-livellate, di opportuna pendenza, si da rendere praticabili tutte le superfici.

Inoltre per i gradoni lasciati in posto, si prevede che vengano profilati a scarpata con inclinazione sul piano orizzontale minore o uguale a 80° per quelli superiori, e di 50° per l'ultimo.

Inoltre la ditta asserisce che dopo aver effettuato il totale colmamento dell'area di ampliamento scavata, utilizzando rifiuti inerti della cava stessa o da terzi ed idonei per il recupero ambientale di ex cave così come dal 22/97 e dal P.M. 72/98,

l'intera superficie orizzontale verrà predisposta a destinazione agricola per l'impianto di colture specializzate (uliveto-frutteto-agrumeto).

Vi sarà un vespaio drenante di m. 1,50 con spandimento di terreno vegetale di m. 0,80.

L'intera area sarà recintata con rete metallica, saranno poste delle canalette di corrivazione lungo il perimetro della cava, e saranno piantumato alberi lungo, il perimetro dei cigli superiori, delle scarpate e al loro piede. Lungo il perimetro della cava saranno poste siepe frangivento.

Il quadro di riferimento ambientale unitamente alla descrizione dell'ambiente idrico, così come quello del suolo e sottosuolo non arrecano controversie all'opera.

Tutte le misure di mitigazione per l'impatto acustico, sull'emissione di polveri e sul traffico veicolare sono abbastanza cautelate.

Così come l'acqua di falda e di ruscellamento non sono in alcun modo interessate.

Si farà uso di esplosivo e a tal proposito è stato proposto uno studio, oltre all'utilizzo di mezzi meccanici con pale ed escavatori è stato proposto un cronoprogramma dei lavori con 8 anni circa d'intervento di cui 1 quello finale per il recupero ambientale.

Sono previsti impianti di frantumazione e vagliatura.

Per quanto attiene al recupero ambientale, rientrando lo stesso intervento in destinazione agricola la ditta ha previsto a cantiere ultimato una risistemazione in ordine ad una possibile utilizzazione rispetto alla primaria ordinaria destinazione. Per quanto sopra si esprime parere favorevole all'ampliamento a condizione che l'ufficio acquisisca:

- l'autorizzazione paesaggistica;
- il parere dell'Ufficio Parchi.
- L'Ufficio Parchi trasmetteva il proprio parere-

re:«..omissis Breve descrizione dell'intervento L'istanza riguarda l'ampliamento dell'attività estrattiva di una cava in calcare per inerti, già in esercizio. Inquadramento territoriale e urbanistico L'area oggetto di intervento è situata in contrada "La Torretta" del Comune di Massafra, e per quanto dichiarato negli allegati progettuali coinvolge un'area censita al Catasto F° 461, p.lle 4-6-11 -12-28 e F° 45 p.lle 95-134-135, per un'estensione di mq 98.000. Caratteri Naturalistici L'area è situata nell'ambito del SIC "Area delle Gravine" del quale di seguito si riporta la scheda Bioitaly:

DENOMINAZIONE: AREA DELLE GRAVINE

DATI GENERALI

- Classificazione: proposto Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC)
- Zona di Protezione Speciale (ZPS)
- Codice: IT91 30007
- Data compilazione schede: 01/1995
- Data proposta SIC: 06/1995 (P.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000)
- Data designazione ZPS: 12/1998
- Estensione: ha 15387
- Altezza minima: m 32
- Altezza massima: m 519
- Regione biogeografica: Mediterranea
- Provincia: Taranto
- Comune/i: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte.
- Comunità Montane: Comunità montana della Murgia tarantina
- Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 473-492.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Le gravine sono dei canyons di origine erosiva originatisi da corsi d'acqua sovrainposti a fratture della crosta rocciosa superficiale. Esse costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico. Nel sito sono presenti alcuni querceti a *Quercus trojana* ben conservati e pinete spontanee a Pino d'Aleppo su calcarenite. Inoltre vi è la presenza di garighe di *Euphorbia spinosa* e boschi di *Quercus virgiliana*.

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Querceti di *Quercus trojana* - 10%

- Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 10%
- Versanti calcarei della Grecia mediterranea 10%
- Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 8%
- Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5%
- Foreste di *Quercus hex* 5%
- Formazioni di *Euphorbia dendroides* 2%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

- Mammiferi:Uccelli: *Anthus campestris*, *Bubo bubo*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus galicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Coacias garrulus*, *Falco blarimicus*, *Falco naumanni*, *Falco eleonorae*, *Piuvalis apricaria*, *Lanius minor*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Neophron percnopterus*, *Pernis apivorus*, *Ficedula albicollis*.
- Rettili e anfibi: *Testudo hermanni*, *Bambina variegata*, *Elaphe quatuorlineata*, *Elaphe situla*.
- Pesci:
- Invertebrati:

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE - all. II

VULNERABILITÀ

Gli habitat rupestri sono a bassa fragilità ma sono continuamente sottoposti ad abusivismo edilizio, abbandono di rifiuti, scarico di acque fognarie. Problemi di incendi nelle gravine del settore orientale con copertura a pineta. I residui di pascoli steppici, habitat prioritario, sono sottoposti di recente a messa a coltura attraverso frantumazione e macinatura del substrato roccioso.

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una

particolare responsabilità.

Parere Valutazione di Incidenza

L'istanza è soggetta alle procedure previste dalla L.R. 11/2001 sulla V.I.A. ed è stato esplicitamente richiesto, a questo Ufficio, parere di Valutazione di Incidenza Ambientale.

L'analisi delle ortofoto AIMA 1997 e CGR 2000 e 2005 mostra che nei dintorni dell'area oggetto di intervento sono presenti prevalentemente terreni a seminativo e arboreo, mentre a ridosso della: cava a nord è presente una zona con presenzadi.gariga. Alla luce di quanto esposto si ritiene che il progetto e in particolare il piano di ripristino ambientale possa considerarsi compatibile con lo stato naturale dei luoghi.

- Vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti e le procedure espletate dall'Ufficio, l'impatto su habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come trascurabile, si esprime pertanto ai fini della sola Valutazione d'Incidenza parere favorevole con le seguenti prescrizioni: per tutti gli interventi di piantagione di specie arbustive e arboree, si prescrive l'impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386.
- Il presente parere è relativo alla Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 11/2000 e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti. Si fa presente che, qualora sul fondo insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.
- Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto».

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11; .
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.10.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla Mar Cave S.r.l., con sede legale in Palagianò (TA), alla Via Puglie n. 5, per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. -"La Torretta" di Massafra (TA) contraddistinta nel NCT al Fg 46 particelle 4-6-11-12-25;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia

di Taranto ed al Comune di Massafra

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 dicembre 2007, n. 685

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per lavori di un incrocio a rotatoria tra la S.P. 359 e la S.P. 113 Veglie-Porto Cesareo in agro di Nardò e Porto Cesareo – Proponente: Provincia di Lecce.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6138 del 13.04.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per lavori di un incrocio a rotatoria tra la S.P. 359e la S.P. 113 Veglie-Porto Cesareo in agro di Nardò e Porto Cesareo, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Lecce;
- con nota prot. 7867 del 17.05.2007 il Settore Ecologia invitava le amministrazioni interessate dall'intervento a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di com-

petenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 10060 del 21.06.2007 l'Amministrazione Comunale di Nardò comunicava che:
- la rotatoria relativa all'intersezione delle due strade è prevista dal P.R.G. vigente approvato dalla Regione Puglia con Delibera della G.R. n. 345 del 10.04.2001;
- in riferimento alla parte interessante il territorio del Comune di Nardò il Piano Urbanistico Territoriale Tematico classifica l'area come ambito territoriale esteso di valore normale E e non impone nessun vincolo per gli ambiti territoriali distinti.

Paesaggisticamente, considerata l'area interamente agricola non preminente coltivazione ad uliveti, la sua trasformazione in conseguenza dell'intervento da realizzare così come progettato non incide particolarmente su i valori paesaggistici dell'area;

- nei tempi dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 16.04.2007, per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 14712 del 25.09.2007 l'amministrazione Comunale di Porto Cesareo trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 29.05.2007 al 28 06 2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento.

Con la stessa nota esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto consiste nella sistemazione e razionalizzazione dell'incrocio mediante la trasforma-

zione dell'intersezione a raso convenzionale semaforizzata in "rotatoria".

La realizzazione di tale rotatoria permetterà di migliorare le condizioni di transitabilità e di sicurezza dell'incrocio, nonché diminuire l'inquinamento dovuto alle auto in sosta, tenuto conto dell'elevato flusso di traffico che si registra in questo incrocio.

L'area circostante è esterna al territorio urbano e si colloca all'interno di una zona prevalentemente agricola occupata in massima parte da uliveti e poi da seminativo e/o ortiva. Alcuni alberi di ulivo saranno utilizzati per la sistemazione a verde della rotatoria.

I principali impatti, diretti e indiretti sono riconducibili principalmente alla Viabilità e all'inquinamento atmosferico.

Le modifiche alla circolazione in fase di cantiere potranno provocare l'insorgenza di situazioni di temporanea criticità; si potrebbero verificare incrementi localizzati del tasso di inquinamento atmosferico connessi alla circolazione veicolare, in particolare nei nodi in cui il flusso di traffico risulta rallentato e aggravato dal transito dei mezzi di cantiere.

Non si evincono, dalla relazione, valutazioni quantitative e eventuali misure riguardo ai flussi di traffico e alle emissioni in atmosfera.

Nel progetto viene avanzata la proposta di installare un mini pozzo artesiano a servizio dell'area verde. La falda risulta essere alla profondità di 25 m. Non si evincono, dalla relazione, valutazioni quantitative e qualitative sulla falda e sulle quantità di acqua da emungere per soddisfare il fabbisogno estivo dell'area verde.

Si sottolinea che tale area ricade nelle "Aree interessate da contaminazione salma" in cui per il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare ai fini irrigui e industriali è necessario attenersi alle "Disposizioni di prima attuazione del Piano di

Tutela delle Acque - Misure di salvaguardia" (BURP. N. 102 del 18/07/2007)

Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

1. la scelta di cave di prestito e discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;

2. durante la fase di cantiere siano concordate con le amministrazioni comunali adeguate misure atte alla riduzione dei disagi per la circolazione del traffico veicolare garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa;

3. si presti particolare cura nella fase di movimentazione del terreno in modo da limitare le dispersioni di polvere e terra all'esterno del cantiere e si preveda una vasca di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere stesso;

4. riguardo alla vegetazione, fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti, per il previsto incremento di vegetazione si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ad es. per le essenze arboree *Quercus ilex*, *Quercus cerrus*, *Quercus pubescens*, ecc., per le specie arbustive *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, *Myrtus communis*, ecc.)

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per lavori di un incrocio a rotatoria tra la S.P. 359 e la SP. 113 Veglie-Porto Cesareo in agro di Nardò e Porto Cesareo, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Lecce, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma

previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- in particolare si segnala la necessità di acquisire il parere dall'Assessorato per l'Assetto del territorio vista la presenza di aree vincolate, e l'autorizzazione per il pozzo artesiano a servizio dell'area verde dall'amministrazione di competenza visto anche che tale area ricade nelle "Aree interessate da contaminazione salma";
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sui BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
